

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 463° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	11
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	16
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	24
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	29
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	31
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	74
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	78
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	136
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	141

### Commissioni riunite

6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera) .	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	163
RAI-TV .....	»	168
Informazione e segreto di Stato .....	»	174
Schengen .....	»	175
Riforma fiscale .....	»	177
Riforma amministrativa .....	»	180
Riforma bilancio statale .....	»	201
Consorzi agrari .....	»	202

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	204
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	208
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	212

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	213
--------------------	-------------	-----

## COMMISSIONI RIUNITE

### 6<sup>a</sup> (Finanze e Tesoro)

del Senato della Repubblica

con la

### VI (Finanze)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

### 3<sup>a</sup> Seduta congiunta

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
del Senato della Repubblica*  
ANGIUS

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, per il Centro Europa Ricerche il dottor Enrico Flaccadoro, direttore generale, ed i ricercatori dottor Massimo Tozzi e dottoressa Francesca Corezzi; per la CGIL il dottor Guglielmo Epifani e il dottor Raffaele Minelli, per la CISL il dottor Ermenegildo Bonfanti e il dottor Maurizio Benetti, per la UIL il dottor Adriano Musi e il dottor Piero Lauriola e per la UGL il dottor Corrado Mannucci ed il dottor Nazareno Mollicone.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, R84<sup>a</sup>, 0003°)

Il Presidente ANGIUS avverte che è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, sulla pressione fiscale relativa ai redditi da pensione**

**Audizione dei rappresentanti del Centro Europa Ricerche (CER)**

(R048 000, R84<sup>a</sup>, 0001°)

Il Presidente ANGIUS svolge un breve intervento introduttivo in relazione agli scopi dell'indagine in titolo.

Interviene quindi il dottor Enrico Flaccadoro, direttore generale del CER, il quale illustra i contenuti di una ricerca dell'istituto in merito agli argomenti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Seguono quesiti da parte del senatore VENTUCCI, del deputato Carlo PACE, del senatore ALBERTINI e del deputato TARGETTI, ai quali risponde il dottor Flaccadoro.

**Audizione dei rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL**

(R048 000, R84<sup>a</sup>, 0001°)

Dopo un breve intervento introduttivo del Presidente ANGIUS, hanno la parola il dottor Raffaele Minelli, segretario generale del Sindacato pensionati della CGIL, il dottor Maurizio Benetti, funzionario della CISL, il dottor Adriano Musi, segretario confederale della UIL e il dottor Corrado Mannucci, segretario generale aggiunto dell'UGL.

Interviene quindi il senatore ALBERTINI.

Il Presidente ANGIUS dichiara, infine, chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**416ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE REFERENTE***(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana****(3986) VENTUCCI ed altri - Istituzione del Distretto autonomo di Roma**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore PASTORE, pur dichiarandosi convinto della opportunità di definire una disciplina speciale per la città capitale della Repubblica, osserva che le iniziative in titolo si muovono oltre il quadro delle competenze fissate dalla vigente Costituzione, derogando l'ordine delle attribuzioni tra regioni, province e comuni. Ritiene quindi che la materia dovrebbe essere più opportunamente trattata nell'ambito delle iniziative volte alla revisione del titolo V della Costituzione attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Quella è la sede, a suo avviso, per affrontare il tema in esame, adottando una disciplina elastica che consenta l'istituzione di vere e proprie «città-Stato», enti in cui confluiscono le competenze dei vari livelli di governo locale.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, riprendendo questi ultimi rilievi, segnala come il disegno di legge n. 2853, di cui è prima firmataria, non mira ad innovare, né a derogare la disciplina costituzionale vigente. Questa iniziativa, infatti, si è resa necessaria alla luce delle difficoltà registratesi nell'attuazione della normativa, contenuta nella legge n. 142 del 1990, relativa all'istituzione delle aree metropolitane. Di tale istituto, il disegno di legge in esame intende dunque assicurare l'attuazione, tenendo conto delle particolarità che connotano l'area urbana di Roma. Più in generale, l'iniziativa evidenzia la opportunità di superare

la uniformità del modello di area metropolitana come definito dalla legge n. 142. Quanto al disegno di legge n. 3986, ritiene invece che esso preveda la introduzione di un istituto – il « distretto » – affatto nuovo e probabilmente estraneo al quadro costituzionale.

Interviene il senatore ANDREOLLI che, nel condividere le osservazioni della senatrice d'Alessandro Prisco, ritiene inopportuno irrigidire la materia in esame in una normativa di rango costituzionale. La mancata attuazione dell'istituto dell'area metropolitana evidenzia, a suo avviso, la difficoltà di conciliare le esigenze di una maggiore efficienza del governo locale e di un adeguato livello di qualità democratica nel funzionamento degli enti locali. Sotto questo profilo, teme che anche il disegno di legge n. 2853, richiedendo un elevato livello di consenso fra i vari enti locali interessati, possa rivelarsi sostanzialmente inattuabile.

Anche il senatore GUERZONI non riscontra problemi di compatibilità costituzionale nella disciplina prevista dal disegno di legge n. 2853, che risponde all'esigenza di dare attuazione all'istituto dell'area metropolitana, superando l'omogeneità del modello del comune metropolitano previsto dalla legge n. 142 del 1990. Più in generale, ritiene che la Commissione debba avviare una riflessione sul complesso rapporto che si è venuto creando tra le più grandi città italiane, le relative regioni e gli altri enti locali a causa dell'espansione demografica e territoriale delle città medesime che si trovano, negli ultimi anni, a non disporre più di un territorio ove programmare la propria espansione e realizzare alcuni degli interventi più importanti di propria competenza. L'esame delle iniziative in titolo può, a suo avviso, essere l'occasione per esaminare questi temi e conseguentemente pervenire a una nuova definizione dei rapporti tra grandi città e regioni.

Interviene quindi in replica il relatore PELLEGRINO che, ai molti rilievi mossi sulla compatibilità costituzionale del disegno di legge n. 2853, risponde rammentando che la Costituzione, se fissa con relativa rigidità la ripartizione della funzione normativa tra Stato e regioni (peraltro interpretata in modo assai flessibile dalla Corte costituzionale e dalla legislazione di attuazione), non definisce in modo altrettanto tassativo l'articolazione delle funzioni amministrative. Ricorda, quindi, che già la legge n. 142 del 1990 ha previsto il sostanziale assorbimento del livello di governo provinciale in quello della città metropolitana.

Quanto al disegno di legge n. 2853, ribadisce che esso a suo avviso rappresenta un'intelligente applicazione del principio di sussidiarietà, definendo in modo più razionale la distribuzione delle competenze tra gli enti locali, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione. Al riguardo non ritiene quindi fondate molte delle critiche emerse nel corso del dibattito e in particolare quelle avanzate dal senatore Rotelli. Ad esempio, con riferimento alla questione elettorale, ritiene che la disciplina in esame comporta senza dubbio, per la elezione degli organi della città metropolitana, l'applicazione della legge elettorale provinciale oggi vigente. Nel ritenere possibile e utile una definizione sollecita del provve-

dimento in esame, segnala che molti dei rilievi avanzati possono essere tradotti in proposte di modifica e al riguardo preannuncia la presentazione di propri emendamenti.

Il presidente VILLONE segnala che molti dei problemi di compatibilità costituzionale rilevati nella discussione potrebbero trovare soluzione – istituita la città metropolitana – nel novero delle funzioni di carattere esclusivamente locale, da attribuire al nuovo ente, compresa una parte di attribuzioni oggi proprie dei diversi livelli di governo regionale e locale; propone quindi di fissare, per le ore 20 di martedì 15 giugno, il termine di presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2853, assunto come testo base.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(4021) Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione bilancio ha formulato il prescritto parere sul testo del decreto-legge mentre ha rinviato l'esame degli emendamenti 2.0.1 (nuovo testo) e 2.0.2. Propone quindi al relatore di ritirare gli emendamenti citati e al senatore Manzella di ritirare l'emendamento 1.0.3 (nuovo testo) che esige una riflessione ulteriore anche di merito, con la riserva di considerarli durante la discussione in Assemblea.

Il senatore MANZELLA e il relatore ANDREOLLI, aderendo all'invito del Presidente, ritirano i citati emendamenti, riservandosi di presentarli nuovamente in occasione dell'esame in Assemblea.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea, con richiesta di relazione orale, per la conversione in legge del decreto-legge, con le integrazioni derivanti dagli emendamenti accolti nella seduta precedente e allegati al relativo resoconto.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C01ª, 0172º)

Il presidente VILLONE avverte che la seduta notturna delle Commissioni riunite 1ª e 7ª, già convocata per le ore 20,30 della giornata odierna, non avrà luogo. Le Commissioni riunite 1ª e 7ª sono invece convocate, con l'ordine del giorno già diramato, per le ore 8.30 di domani mercoledì 2 giugno. Avverte altresì che anche la seduta notturna

della Commissione, già fissata per domani mercoledì 2 giugno alle ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

(A007 000, C01ª, 0172°)

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno delle sedute successive è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 4002 («Norme per il finanziamento volontario della politica»), connesso in una parte limitata ma significativa ai disegni di legge sul regime giuridico dei partiti politici (nn. 3882, 3939 e 3954).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4021**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati sono raddoppiati rispetto a quelli previsti dalle disposizioni precedenti».

**1.03** (nuovo testo)

MANZELLA

**Art. 2.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 60 per cento.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 63.000 milioni per l'anno 1999; si provvede quanto a lire 40 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, quanto a lire 23 miliardi con riduzione dei

contributi ordinari spettanti per l'anno 1999 a ciascuna provincia ed a ciascun comune nella misura dello 0,1 per cento dei contributi di parte corrente attribuiti all'anno 1998.

3. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; sulla base delle suddette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio».

**2.0.1** (nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23 è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.

2. Il ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993/1995 per il finanziamento degli Istituti scolastici così come determinate dai decreti del Ministro dell'interno 7 febbraio 1997, 24 novembre 1997 e 17 settembre 1998 attuativi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

**2.0.2**

IL RELATORE

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**432ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia  
Ayala*

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Esame e rinvio)**

Riferisce il senatore CALVI il quale ricorda come le ragioni alla base del provvedimento di urgenza in titolo siano state già illustrate dal Ministro di grazia e giustizia in occasione delle comunicazioni dallo stesso rese alla Commissione nella seduta del 4 maggio 1999. L'esigenza di definire per il rito monocratico un modello procedimentale diverso da quello attualmente vigente per il rito pretorile e in grado di assicurare un maggiore livello di garanzie, coerentemente con l'ampliamento della competenza in materia penale del tribunale in composizione monocratica rispetto alla sfera di competenza oggi riconosciuta al pretore, ha comportato l'esigenza di un intervento legislativo di complessità e rilievo non trascurabili che non ha potuto essere definito entro la data del 2 giugno. Da ciò è pertanto derivata la necessità dello slittamento, in primo luogo, della parte della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado concernente l'ampliamento della competenza penale del tribunale in composizione monocratica rispetto alla competenza pretorile e, conseguentemente, di tutte le norme direttamente o indirettamente connesse con tale ampliamento.

Il decreto-legge n. 145 del 1999 interviene peraltro anche su aspetti di carattere diverso, a cominciare dall'articolo 1 che modifica l'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998 aumentando ad un anno il termine entro il quale i magistrati titolari dei posti «direttivi» e «semidiret-

tivi» nei soppressi uffici di Pretura e di Procura della Repubblica presso la Pretura possono chiedere l'assegnazione a posti vacanti ovvero la destinazione, anche in soprannumero, alle funzioni indicate nel comma 3 dello stesso articolo 37.

L'articolo 2 del decreto-legge è poi finalizzato a facilitare l'avvio della devoluzione alle Corti d'appello della competenza – già spettante al tribunale – in materia di appello avverso le sentenze emesse nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; tale devoluzione implica, infatti, l'istituzione, presso le Corti d'appello, di apposite sezioni incaricate esclusivamente della trattazione delle controversie in questione. L'impossibilità di predisporre in tempi rapidi tali articolazioni giudiziarie rende necessario prefigurare una partenza più graduale stabilendo che, fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, introdotte prima della data di efficacia del decreto legislativo sul giudice unico, l'appello dovrà essere proposto al tribunale che giudicherà in composizione collegiale. Si tratta di una soluzione che suscita perplessità sotto il profilo sistematico, ma che può essere in certa misura accolta considerando il limitato spazio temporale interessato e le esigenze pratiche ad essa sottese.

L'articolo 3 differisce alla data del 2 gennaio 2000 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articolo 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, che, introdotte dal decreto legislativo n. 51 del 1998, concernono la ripartizione degli affari penali fra il tribunale in composizione collegiale e il tribunale in composizione monocratica. Fino alla data del 2 gennaio 2000, quindi, nella materia penale il tribunale in composizione collegiale giudicherà sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni previgenti, mentre il tribunale in composizione monocratica giudicherà sui reati già appartenenti alla competenza del pretore. L'articolo 3 prevede altresì il rinvio della data di efficacia di altre disposizioni quali, in particolare, quelle relative alle incompatibilità per i giudici onorari e per i viceprocuratori onorari, che esercitano la professione forense. L'aspetto sul quale, però, appare soprattutto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione è quello relativo al rinvio al 2 gennaio 2000 della data di efficacia delle disposizioni contenute nel comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale – introdotto dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 – che prevede che il giudice, che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari, non possa emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare, e, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 34, non possa partecipare al giudizio. Si tratta di una disposizione di fondamentale importanza soprattutto per quanto riguarda l'incompatibilità fra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice per l'udienza preliminare che si colloca nella direzione di un rafforzamento della terzietà dell'organo giudicante, sviluppando le indicazioni in tal senso contenute in numerose sentenze della Corte costituzionale. Al riguardo, sottolinea che, qualora nell'ambito della Commissione emergesse un orientamento favorevole a prevedere un'immediata efficacia di tale disposizione, si

potrebbe senz'altro prendere in considerazione un intervento emendativo che, muovendosi in tale prospettiva, si dovrebbe inoltre fare carico dei correttivi necessari ad evitare ricadute negative sul piano del concreto funzionamento degli uffici giudiziari.

Dopo essersi soffermato sugli articoli 4 e 5 del decreto-legge, il relatore conclude il suo intervento auspicandone una rapida conversione.

Interviene quindi brevemente il presidente PINTO il quale condivide le perplessità manifestate dal relatore sul rinvio della data di efficacia delle disposizioni contenute nel comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998.

Prende poi la parola il senatore RUSSO il quale ritiene che le motivazioni dello slittamento della data di efficacia del comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale vanno probabilmente individuate nelle difficoltà di ordine pratico che potrebbero sorgere nelle ipotesi in cui, alla data del 2 giugno 1999, risulti già fissata o addirittura iniziata un'udienza preliminare davanti a un giudice che risulterebbe incompatibile alla stregua della disposizione sopra richiamata. È peraltro innegabile che tali situazioni avrebbero dovuto essere previste e che ad esse si sarebbe dovuto far fronte in anticipo, consentendo l'immediata operatività della nuova norma a partire dal 2 giugno 1999. A suo avviso, dovrebbe comunque essere possibile individuare una soluzione che faccia salvo il principio di consentire l'immediata applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 34, con alcuni correttivi idonei ad evitare ricadute negative sul piano operativo.

Il senatore CENTARO non riesce a comprendere la necessità di prevedere uno slittamento della data di efficacia delle disposizioni contenute nel comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale e sottolinea la possibilità di evitare tale slittamento, predisponendo al tempo stesso quei rimedi che potrebbero scongiurare conseguenze inopportune nel concreto espletamento dell'attività giudiziaria. Prosegue giudicando incomprensibile anche lo slittamento della data di efficacia delle norme relative alla competenza delle Corti di appello in materia di controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie ed osservando come la soluzione adottata determini inevitabilmente una discrasia dal punto di vista sistematico. Per quanto concerne, infine, la problematica dei cosiddetti «perdenti posto», l'ampliamento del termine previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998 costituisce, a suo parere, un vero e proprio cedimento a pressioni lobbistiche.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore PERA, cui rispondono il relatore CALVI e il sottosegretario AYALA, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 di domani, mercoledì 2 giugno 1999, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente: Disposizioni correttive alla tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (n. 469)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Esame. Parere favorevole)  
(R139 b00, C02<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Il relatore CALVI riferisce in senso favorevole sullo schema di provvedimento in titolo, chiarendo che l'intervento proposto riguarda la tabella A allegata al decreto legislativo n. 51 del 1998 recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado». Le modifiche proposte dal Governo non comportano la creazione ovvero la soppressione di alcuno degli uffici giudiziari ivi indicati, bensì la ridefinizione del territorio di due sezioni distaccate dei tribunali. Ciò al fine di procedere alla correzione di meri errori materiali occorsi nella fase di stesura del decreto legislativo in questione, al fine di rendere le disposizioni ivi contenute ancor più rispondenti ai principi e criteri della delega di cui alla legge n. 254 del 1997.

Con la modifica introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 si fanno ri-fluire nella sede centrale del tribunale di Treviso alcuni Comuni, già ricompresi nel mandamento di Oderzo, che nella redazione della tabella A erano stati attribuiti al territorio della sezione distaccata di Conegliano, mentre il comune di Oderzo – accogliendo in senso strettamente letterale il parere della Commissione giustizia della Camera – veniva ad afferire alla sede centrale del tribunale di Treviso. L'esperienza pratica di simile interpretazione letterale ha rivelato conseguenze negative in quanto si è venuta a creare una realtà territoriale e funzionale non unitaria e disomogenea creando notevole disagio sia per l'organizzazione degli uffici giudiziari che per le necessità degli utenti della giustizia, di tal che è apparso opportuno ricomporre l'originaria unità territoriale con Oderzo nell'ambito della sede centrale del tribunale di Treviso.

Con il comma 2 del medesimo articolo 1 vengono fatte afferire al tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, i comuni di Marsciano e Deruta, attualmente attribuiti alla sede centrale del tribunale di Perugia. La sezione distaccata di Todi – prosegue il relatore Calvi – è stata istituita con il decreto legislativo n. 51 del 1998 e, in tale occasione, i comuni di Marsciano e Deruta richiesero di essere inseriti nell'elenco dei Comuni ricompresi nella competenza dell'istituenda sezione distaccata, unitamente a quelli già facenti parte del mandamento della precedente sezione distaccata della pretura circondariale di Perugia. Anche in questo caso, con l'inserimento di tali Comuni nel territorio nella sezione distaccata di Todi si pone rimedio a un mero errore materiale, arrecando altresì innegabili vantaggi per l'amministrazione della giustizia, derivanti dalla deflazione del carico di lavoro della sede centrale del tribunale di Perugia.

Infine il relatore Calvi ricorda che per il Comune di Luino esistono ancora problemi di collocazione funzionale.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale si passa al conferimento del mandato al relatore.

I senatori FOLLIERI e GRECO preannunziano, a nome rispettivamente dei Gruppi del Partito popolare italiano e di Forza Italia, il voto favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione all'unanimità conferisce mandato al relatore Calvi a redigere un parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 21,45.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**212ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BOCO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE**(166) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo**(402) PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri**(1141) MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo**(1667) RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo**(1900) BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2205) BEDIN. – Disciplina del volontariato internazionale**(2281) PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo**(2453) SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**(2494) BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2781) ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, dei provvedimenti, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.



Il presidente-relatore BOCO propone di accantonare l'emendamento 2.9 e l'articolo 2 e passare all'articolo 3.

La Commissione concorda.

Il presidente BOCO allo scopo di non dichiarare decaduti gli emendamenti 3.1 e 3.2 per assenza dei proponenti, li fa propri.

Il senatore ANDREOTTI rinunzia ad illustrare l'emendamento 3.3.

Il presidente BOCO esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2, mentre si dichiara favorevole al 3.3.

Il sottosegretario SERRI informa innanzitutto la Commissione che presso l'OCSE è in corso un approfondimento sul problema dello slegamento dei crediti di aiuto e che la posizione italiana è purtroppo minoritaria in quanto i principali paesi dell'OCSE, fra cui Francia, Inghilterra e Giappone, si sono dichiarati contrari. Ritiene pertanto che nel testo della legge la formulazione debba essere più generica considerato che l'Italia è legata a vincoli internazionali e che si troverebbe in contraddizione con decisioni prese in tal senso. Segnala altresì il problema dell'aiuto alimentare che è disciplinato a livello internazionale dalla Convenzione di Londra e che quindi la legge rischia di porsi in contrasto con gli adempimenti che ne discendono. Non intende presentare un emendamento soppressivo ma si riserva di approfondire la questione prima del passaggio in Assemblea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene in generale pericoloso distaccare gli ideali dalla realtà concreta e pertanto insiste a che non sia demonizzato il vantaggio economico che si può realizzare tramite la cooperazione, abbassando le iperboli ideologiche.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede quali garanzie internazionali siano previste sul controllo della qualità dei prodotti inviati nei paesi in via di sviluppo dai cosiddetti fornitori delle grandi disgrazie.

Il sottosegretario SERRI precisa che la fornitura di prodotti è disciplinata da regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Piano Alimentare Mondiale. Concorde con la necessità di tenere presenti gli interessi economici di un paese e gli scopi della cooperazione, ma ritiene che vada dato da parte dell'Italia un segnale affinché si giunga allo slegamento degli aiuti generalizzato per tutti i paesi, ma che allo stato attuale delle cose può rivelarsi in concreto un errore stabilirlo in senso stretto in un testo di legge.

Il presidente BOCO sottolinea che il contenuto dell'articolo 3 è volto a promuovere un concetto culturale, una grande sfida di una moderna cooperazione che ritiene estremamente importante lasciare agli atti.

Pone quindi ai voti l'emendamento 3.1, che risulta respinto. Pone ai voti l'emendamento 3.2 che risulta ugualmente respinto.

Senza discussione è approvato l'emendamento 3.3 come pure l'articolo 3 nel suo complesso.

Il senatore ANDREOTTI dichiara di ritirare gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Il presidente BOCO allo scopo di evitare la decadenza per assenza del proponente fa propri gli emendamenti 4.2, 4.4, 4.5 e 4.6. Esprime quindi parere contrario su tutti segnalando che il punto 1 dell'emendamento 4.2 risulta precluso dall'avvenuta approvazione dell'articolo 1 del testo.

Il sottosegretario SERRI concorda con i pareri del relatore.

Posti ai voti sono respinti gli emendamenti 4.2, comma 2, 4.4, 4.5 e 4.6.

Senza discussione è approvato l'articolo 4 nel suo complesso.

I senatori CORRAO e ANDREOTTI e il sottosegretario SERRI rinunziano ad illustrare i propri emendamenti.

Il presidente BOCO dichiara di far propri gli emendamenti 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 allo scopo di evitarne la decadenza.

Esprime quindi parere contrario all'emendamento 5.1, pur apprezzando l'intento contenuto alla lettera d) suggerendo che il suo contenuto sia preso in considerazione in altro modo. Esprime parere contrario agli emendamenti 5.2 e 5.3 mentre è favorevole all'emendamento 5.4 e al contenuto simile degli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8 e 5.10. Si dichiara contrario all'emendamento 5.9.

Il sottosegretario SERRI si dichiara contrario all'emendamento 5.1, sia lessicalmente che nel merito, ritenendo che non si debba ampliare l'elencazione dei soggetti della cooperazione perché si rischia di stabilire una casistica troppo ampia di cui non si possono più fissare limiti. Si dichiara contrario all'emendamento 5.3 mentre concorda con il relatore sul contenuto degli altri che aprono la strada ai consorzi e alle associazioni di organizzazioni non governative. Ritira l'emendamento 5.10 preferendo le altre formulazioni.

Il senatore ANDREOTTI chiede che sia presa in considerazione l'eventualità almeno di inserire le università tra i soggetti di cooperazione.

La senatrice SALVATO ritiene invece che in tale caso le difficoltà superino i vantaggi.

Il sottosegretario SERRI ritiene che le università debbano essere coinvolte solo nella veste di esecutori di progetti di cooperazione.

La senatrice DE ZULUETA dichiara di ritirare l'emendamento 5.1.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.2; è altresì respinto l'emendamento 5.3. Senza discussione sono approvati gli emendamenti 5.4 e 5.7, mentre risultano assorbiti gli emendamenti 5.6 e 5.8.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.9.

Senza discussione è infine approvato l'articolo 5 nel suo complesso.

Il presidente BOCO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989**

**Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. I finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito d'aiuto, sia del dono, inclusi quelli dell'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana in conformità alle intese a livello internazionale cui l'Italia aderisce.

2. In assenza di tali intese e in relazione a particolari circostanze inerenti i rapporti internazionali, anche nel rispetto delle condizioni di reciprocità con altri Paesi cooperanti, i suddetti finanziamenti sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana.

3. Le decisioni relative saranno assunte dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro».

**3.1**

PIANETTA

*Sopprimere il periodo.*

**3.2**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Aggiungere in fine le seguenti parole: «Di tale decisione verrà fornita motivata informativa nella relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2».*

**3.3**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

**Art. 4.**

*Nella rubrica sostituire la parola: «Destinatari» con: «Beneficiari».*

**4.1** BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai Paesi definiti in via di sviluppo dal Comitato per l'Assistenza allo Sviluppo dell'OSCE.

2. Sono destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo:

- a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali;
- b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti».

**4.2** PIANETTA

*Al comma 1, sostituire la parola: «destinatari» con la seguente: «beneficiari».*

**4.3** BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «le organizzazioni sovranazionali,».*

**4.4** PIANETTA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e le amministrazioni locali».*

**4.5** PIANETTA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.*

**4.6** PIANETTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Sono soggetti titolari della cooperazione con i Paesi coeoperanti:

- a) lo Stato;
- b) i comuni, le province, le regioni, nonchè, gli enti locali territoriali, i consorzi e le associazioni previsti dalla legge n. 142 del 1992 di cui all'articolo 20;
- c) i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18;
- d) gli enti pubblici e privati di formazione, ricerca e cultura, le fondazioni culturali».

**5.1** CORRAO, CIONI, MIGONE, VOLCIC, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Sono soggetti titolari della cooperazione con i Paesi coeoperanti:

- a) il Governo italiano;
- b) le regioni, i comuni, le province, gli enti territoriali.

2. I soggetti italiani della cooperazione con i Paesi cooperanti possono avvalersi della collaborazione dei consorzi e le associazioni di cui all'articolo 20 nonchè dei soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18».

**5.2** PIANETTA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) lo Stato italiano, attraverso il Ministero degli affari esteri, il Ministero del tesoro e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

**5.3** BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nonchè i consorzi e le associazioni di cui all'articolo 20» con le parole: «di cui all'articolo 20, nonchè i loro consorzi ed associazioni».*

**5.4** BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) i soggetti della cooperazione non governativa, nonché i consorzi e le associazioni, di cui all'articolo 18».

**5.6**

ANDREOLLI, ROBOL

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «non governativa» aggiungere le seguenti: «, e loro consorzi ed associazioni».*

**5.7**

ROBOL

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «non governativa» aggiungere le seguenti: «nonché i consorzi e le associazioni».*

**5.8**

PIANETTA

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

d) le imprese, nonché i loro consorzi o associazioni, incaricate dell'esecuzione delle attività di APS».

**5.9**

PIANETTA

*Alla lettera c) aggiungere, infine: «singolarmente o in consorzio tra loro».*

**5.10**

IL GOVERNO

**ISTRUZIONE (7ª)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**315ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto ministeriale relativo alla istituzione dell'Università di Foggia (n. 466)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)  
(R139 b00, C07ª, 0049º)

Su proposta del relatore MONTICONE, la Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

L'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero» per il 1999 (n. 439)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: favorevole)  
(R139 b00, C07ª, 0050º)

Il relatore DONISE illustra l'atto in titolo, ricordando che esso trae origine dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 dello scorso anno, che prevede un'unica autorizzazione di spesa in favore degli enti e delle istituzioni di ricerca, afferente ad un apposito Fondo ordinario. Tale Fondo, prosegue il relatore, deve essere ripartito annualmente dal Mini-



stro con propri decreti, comprensivi delle indicazioni per i due anni successivi, sulla base dei programmi pluriennali di attività predisposti dagli enti destinatari dei contributi in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale per la ricerca (PNR) ed approvati dal Ministero. Gli enti di ricerca hanno pertanto presentato i loro programmi per il triennio 1999-2001 ed il Ministero asserisce, nella relazione introduttiva allo schema di riparto, di averne effettuato l'esame senza tuttavia pervenire alla loro approvazione, in considerazione dell'attuale fase transitoria connessa al nuovo sistema di coordinamento e programmazione prefigurato dal predetto decreto legislativo n. 204. Dal momento che il PNR è ancora in fase di elaborazione e le risorse disponibili non sono comunque sufficienti a soddisfare le richieste desumibili dai programmi formulati, il Ministero non ha ritenuto infatti possibile giungere all'approvazione definitiva dei programmi, né pervenire all'indicazione dei profili finanziari dei due anni successivi. La proposta di riparto sottoposta all'esame parlamentare fa quindi esclusivo riferimento al 1999 e va intesa come provvedimento di carattere meramente transitorio, sia pure evidentemente urgente, atteso che gli enti di ricerca hanno necessità di certezze finanziarie in relazione agli investimenti per l'anno in corso.

Si tratta pertanto, prosegue il relatore, di una scelta obbligata che egli condivide, dal momento che tiene conto non solo delle norme vigenti e del fabbisogno degli enti, ma anche delle esigenze di raccordo fra l'indirizzo programmatico del Ministero (indispensabile per assicurare un quadro di riferimento unitario) e i piani triennali dei singoli enti. In questo quadro era inevitabile – conviene il relatore – anche il rinvio dell'approvazione definitiva dei programmi pluriennali di attività, tanto più che sono ormai assai prossime la definizione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e quella del PNR.

Quanto poi alle disponibilità finanziarie per l'anno in corso, egli ricorda che esse ammontano complessivamente a 2.425 miliardi, 20 dei quali sono tuttavia riservati alla copertura finanziaria del disegno di legge di modifica della legge n. 113 del 1991, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame di questa Commissione (atto Senato n. 3836). Della cifra residua, una congrua parte è destinata al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per il finanziamento, fra l'altro, di programmi finalizzati già approvati dal CIPE nonché per interventi in favore dell'Area di ricerca di Trieste, dell'Istituto di biologia cellulare e di una collaborazione fra l'Istituto di genetica e biofisica e Telethon. L'assegnazione in favore del CNR è peraltro inferiore alla richiesta, dal momento che l'ente gode anche di altre risorse pubbliche di cui occorre tenere conto. Inoltre, non va dimenticato che l'ente attraversa una fase di riassetto istituzionale e organizzativo che comporterà modifiche di rilievo nel suo assetto gestionale.

Per quanto riguarda l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e l'European Space Agency (ESA), il relatore ricorda che anch'essi sono in fase di riordino e che gli stanziamenti ad essi riservati registrano un incremento, rispetto all'anno scorso, di poco inferiore al 3 per cento. Ciò nonostante, egli ritiene che non si sia tenuto adeguatamente

conto della specificità dell'ASI e della emergenza finanziaria in cui versa e sollecita pertanto una specifica riflessione sul punto.

Per quanto riguarda infine gli altri enti, il relatore riferisce che ad essi è stato assicurato un incremento medio del 30 per cento, che non gli pare tuttavia sempre motivato. In tale contesto, appare vieppiù ingiustificata la riduzione dello stanziamento assicurato all'Istituto nazionale di geofisica, le cui richieste sono state considerate con riferimento alle sole attività di ricerca e con esclusione pertanto di quelle correlate al servizio di sorveglianza sismica. Inoltre, appare quanto meno discutibile l'inserimento, nella proposta di riparto, di enti pubblici vigilati dal Ministero che non svolgono specifica attività di ricerca.

Conclusivamente, il relatore esprime profondo rammarico per l'ineadeguatezza dell'attuale quadro finanziario con le esigenze di sviluppo del settore ed auspica un preciso impegno parlamentare in questo senso a partire dalla discussione della prossima manovra finanziaria.

Il presidente OSSICINI, nell'associarsi alle perplessità del relatore sugli stanziamenti assicurati all'ASI, di cui richiama le particolari problematiche, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI lamenta che alle dichiarazioni di principio non conseguano concrete prese di posizione in favore della ricerca. L'esame delle proposte di riparto si ripete infatti, annualmente, con la medesima acquiescenza nei confronti di assegnazioni precostituite. L'alta ricerca è invece, a suo giudizio, l'unica possibilità per l'Italia di sopravvivere in un sistema fortemente competitivo, nell'ambito del quale avrebbe peraltro tutte le potenzialità per emergere. Combattuto fra la tentazione di votare contro un atto che giudica più formale che sostanziale e l'auspicio di poter presto votare a favore di una adeguata assegnazione di fondi in favore della ricerca, preannuncia conclusivamente la propria astensione.

Il senatore LORENZI si sofferma sulla difficoltà di interpretare e analizzare, in sede parlamentare, in modo compiuto provvedimenti quali lo schema in esame di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, o quello relativo al Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, anch'esso all'ordine del giorno della Commissione. Innanzi a tale complessità di ricognizione, vi è da domandarsi se non sia preferibile affidare al Governo la esclusiva assunzione delle decisioni nonché, al contempo, della corrispondente responsabilità di fronte all'opinione pubblica. Riguardato in quest'ottica, lo schema di decreto in discussione si presenta assai nitido nella sua configurazione, sì da suscitare un vivo consenso, pur nella limitatezza delle risorse finanziarie, che non paiono in alcun modo coerenti con l'obiettivo prefissato di rilancio del sistema della ricerca. Vi è peraltro da dubitare fortemente che vi sia la maturità politica e la capacità per conseguire il sensibile incremento finanziario, che a quel fine sarebbe necessario.

Richiama infine alcuni profili relativi al comparto della ricerca astronomica – del quale, egli rileva, si rinviene limitata attenzione nello schema – con particolare attenzione per una recente iniziativa condotta dall'Osservatorio astronomico di Torino e dal dipartimento di fisica dell'università di Bologna, volta alla realizzazione di una spedizione in Siberia, che ancora necessita, per la sua definitiva realizzazione, di limitate ma vitali risorse. Annuncia conclusivamente voto favorevole sullo schema.

Il senatore MONTICONE concorda con l'esposizione del relatore, rilevando peraltro come si delinei una prospettiva in qualche misura problematica, in ordine al rapporto tra il piano nazionale di ricerca da un lato e la spontaneità della ricerca e dell'attività degli enti dall'altro. Può dirsi questo, tra programmazione nazionale ed autonomia degli enti di ricerca, rapporto ancora da mettere a fuoco, anche sulla scorta di ulteriori confronti e rapporti tra Governo e Parlamento.

Si chiude la discussione generale.

Agli intervenuti nel dibattito replica il Sottosegretario CUFFARO, ringraziando il Relatore per la puntuale esposizione, in grado di cogliere il momento particolare, di transizione, che il mondo della ricerca scientifica attraversa. Il decreto legislativo n. 204 del 1998 ha infatti avviato una rivisitazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e ha dato impulso ad una ristrutturazione degli enti di ricerca, in ordine alla quale, peraltro, emergono talune resistenze per la volontà di taluni enti interessati di mantenere una posizione differenziata. Il sistema della ricerca può dirsi conseguentemente in evoluzione – su ciò egli auspica sia possibile in altra occasione svolgere accurata disamina presso la Commissione – determinandosi, in attesa della approvazione del PNR, una fase di inevitabile transizione. Questa è peraltro destinata a concludersi per effetto dell'opera di riorganizzazione condotta dal Ministero, in particolare con la recente costituzione di un comitato di programmazione e di un comitato di indirizzo per la valutazione delle ricerche. Tale opera di riorganizzazione, necessaria per porre rimedio a un profilo di grave carenza del sistema italiano, è da escludersi sia destinata a conculcare gli spazi di libertà e di autonomia, i quali sono essenziali per il livello della ricerca medesima.

Sottolineato dunque il rilievo che riveste l'approvazione del PNR, rende noto che, con ogni probabilità, esso non sarà deliberato per il 1999; saranno tuttavia per allora certamente definite le linee guida ispiratrici, atte a fornire un parametro su cui valutare i programmi degli enti di ricerca. In attesa dell'elaborazione di quelle linee guida, non sarebbe stato razionale approvare i programmi triennali degli enti di ricerca. Si è pertanto provveduto all'erogazione di risorse per il solo 1999, con un aumento degli stanziamenti (circa del 3 per cento per il CNR e l'ASI, del 30 per cento in media per gli altri enti di ricerca) che risponde a un criterio inevitabilmente di approssimazione, posta la transitorietà sopra rilevata della disciplina. Una volta entrata a regime la nuova configura-

zione programmatica prevista dal decreto legislativo n. 204 innanzi citato, sarà possibile procedere ad una distribuzione delle risorse più razionale, così come a un incremento degli stanziamenti – sulla cui carenza, da più parti rilevata, egli concorda – anche in conformità con i criteri redatti in occasione della stipulazione del cosiddetto «patto sociale», onde potere agganciare l'Europa anche nella dimensione propria della ricerca.

In ordine all'ASI, aggiunge, vi è in effetti l'esigenza di un ripensamento, limitandosi l'assegnazione di risorse prevista nello schema a tener conto dei debiti cospicui accumulati da tale ente, la cui attività tuttavia potrà in futuro essere maggiormente sostenuta. Per la valutazione dell'apporto dato ad alcuni altri enti di ricerca, vi è infine da considerare altresì il sostegno fornito dalle risorse destinate all'attività di protezione civile. Si impegna da ultimo ad approfondire la questione richiamata dal senatore Lorenzi relativa alla spedizione di ricerca in Siberia, certamente meritevole di attenta considerazione.

Previa verifica del numero legale effettuata dal PRESIDENTE ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, è quindi posta ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che la Commissione approva.

#### *SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite 1ª e 7ª già prevista per oggi alle ore 20,30 è posticipata a domani, mercoledì 2 giugno 1999, alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**293ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(447) UCCHIELLI ed altri.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1423) CARUSO Luigi.** – *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

**(1522) MINARDO.** – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1891) BOSI.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 luglio 1998.

Il relatore, senatore VERALDI, riferisce sugli esiti dei lavori del Comitato ristretto, facendo presente che in tale sede si è concordato di ribadire la scelta del disegno di legge n. 884 come testo base, peraltro proponendo nel contempo la soppressione dell'articolo 6 di questo provvedimento; ciò al fine di evitare il formarsi di sovrapposizioni di competenze tra i vari Dicasteri interessati. Propone peraltro che vengano riaperti i termini per gli emendamenti.

Il sottosegretario MATTIOLI fa presente alla Commissione di aver interessato il Consiglio superiore dei lavori pubblici perché esprimesse un parere sui due nodi fondamentali della normativa in esame, sin qui rimasti irrisolti: quello della definizione del concetto di «modesta entità» nelle costruzioni e quello della precisa identificazione, sulla base di una certificazione di merito, delle classi di professionisti ai quali possano essere riconosciute più ampie competenze. Dalla risposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici – che mette a disposizione della Commissione – emerge chiaramente la difficoltà sia di circoscrivere in maniera puntuale l'espressione «costruzione di modesta entità», sia quella di identificare i professionisti ai quali possano essere riconosciute più ampie competenze sulla base di certificazioni di merito. Rimane l'auspicio che l'estensione delle competenze sia collegata ad una accurata revisione del piano di studio per il conseguimento del diploma di geometra eventualmente accompagnata dalla istituzione di mirati corsi di specializzazione.

Dopo ulteriori precisazioni del relatore VERALDI e interventi del senatore CARPINELLI e del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene sulla necessità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti fissandolo nuovamente per le ore 12 di giovedì 24 giugno prossimo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**263ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C09ª, 0120°)

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti all'A.S. 3832 (disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale) era stato fissato alle ore 13 di giovedì 3 giugno, propone, tenuto anche conto della prossima sospensione dei lavori del Senato, di spostare tale termine alle ore 13 di giovedì 17 giugno.

Conviene la Commissione.

**IN SEDE REFERENTE**

**(136) PIATTI ed altri.** – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

**(1486) BUCCI ed altri.** – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

**(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa che l'emendamento 1.2 del relatore (originariamente riferito all'articolo 1) è stato trasformato nell'emendamento 8.16 (riferito all'articolo 8) e che l'emendamento 18.1 è stato pure riformulato in un nuovo testo dal relatore; avverte pertanto che il fascicolo di emendamenti (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio 1999) viene nuovamente pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Chiede inoltre, tenuto conto che il relatore non potrà essere presente alla seduta odierna, se si intenda procedere comunque alla illustrazione degli emendamenti dichiarandosi in tal caso comunque disponibile a sostituire il relatore.

Il senatore BUCCI, osservato che il relatore ha presentato numerosi emendamenti, ritiene più opportuno proseguire l'esame alla presenza del relatore.

Il senatore PIATTI, nel dichiarare di convenire comunque con la valutazione del senatore Bucci, chiede quale sarà l'orientamento dei Gruppi di opposizione, che avevano chiesto il trasferimento alla sede referente dei disegni di legge all'esame della Commissione, tenuto conto che nelle numerose audizioni informali già svoltesi era comunque emersa l'esigenza di una accelerazione dell'*iter*.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha osservato che una tale valutazione sarà possibile nel prosieguo dei lavori e che il senatore BUCCI si è associato a tale considerazione, ha la parola il senatore PREDA, il quale richiama l'attenzione del Rappresentante del Governo sull'esigenza di ottenere un chiarimento su alcune delle questioni disciplinate dagli articoli 8 e 9 dell'A.S. 3529: fa infatti rilevare che, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati dell'A.C. 5619 (legge comunitaria per il 1999) testé approvato dall'altro ramo del Parlamento, il Governo ha esplicitato in relazione all'articolo 12 proposto dalla Commissione (relativo alle questioni disciplinate dai citati articoli 8 e 9 in materia di consorzi di tutela e di sistema dei controlli) un orientamento sul quale si rende opportuno un chiarimento.

Il sottosegretario BORRONI, nel prendere atto della richiesta avanzata dal senatore Preda, fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che era stata avanzata la richiesta di riformulare alcuni emendamenti, informa la Commissione che viene nuo-



vamente pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna il fascicolo degli emendamenti (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio) al fine di includere gli emendamenti riformulati in un nuovo testo. Informa altresì che il Relatore non potrà partecipare ai lavori della seduta odierna: propone pertanto, in analogia con quanto stabilito per i disegni di legge nn. 136, 1486 e 3529, di procedere all'illustrazione degli emendamenti in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3529****Art. 1.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«... La tutela di prodotti agricoli identificabili in relazione all'origine geografica è finalizzata alla immissione nel mercato di produzioni di qualità e all'informazione del consumatore».

**1.1**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**5.1**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

**Art. 6.**

*Al comma 4, sostituire le parole da: «economiche» a: «produttori agricoli,» con le seguenti: «imprenditoriali ed economiche (rispettivamente designati tre dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei produttori agricoli, uno dalle organizzazioni cooperative nazionali, uno dall'industria agro-alimentare, uno dai consorzi di tutela)».*

**6.3**

IL RELATORE

*Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «produttori agricoli», inserire le altre: «due dalle organizzazioni cooperative nazionali ed uno dall'industria agro-alimentare».*

**6.1**

PREDÀ, PIATTI, ROBOL, SARACCO

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli oneri relativi alla partecipazione alle riunioni del Comitato fanno carico agli enti ed organismi designanti i singoli membri».

**6.2**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «funzioni di segreteria» *con le altre:* «necessarie attività istruttorie e di segreteria».

**7.1**

PREDA, PIATTI, ROBOL, SARACCO

**Art. 8.**

*Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

**«Art. 8.**

*(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità)*

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni nell'ambito del Gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale del 25 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

- a) conformità alla norma europea EN 45011 del 23 giugno 1989;
- b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- c) adeguatezza delle relative procedure.

La valutazione dei requisiti di cui al presente comma, è effettuata dal predetto Gruppo tecnico di valutazione.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgono, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un elenco per gli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e l'attestazione di specificità (STG)».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le provincie autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o organismi privati che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco. Nel caso di indicazione di autorità pubblica queste, ai sensi dell'arti-

colo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e hanno funzioni di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

16. I consorzi di tutela svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale prepostavi ai sensi delle specifiche leggi preesistenti e, negli altri casi, su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e di vigilanza sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Agli agenti vigilatori dipendenti dai con-

sorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita, nei modi e nelle forme di legge:

*a)* la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 e prestino giuramento innanzi al pretore, o;

*b)* la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.

Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

17. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali identificano i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela, per l'esercizio delle attività ivi considerate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia assicurata indistintamente per tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.

18. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 15 sono sostenuti da tutti i produttori che accedono al sistema di utilizzazione delle DOP e IGP, secondo parametri tariffari equi ed obiettivi, proposti dai soggetti incaricati di cui sopra ed approvati dalla competente autorità nazionale.

19. Nello svolgimento della loro attività i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8 possono:

*a)* avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

*b)* definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

*c)* adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Per poter svolgere le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma i soggetti devono rispondere ai requisiti di cui al comma 20 del presente articolo ed essere specificatamente incaricati con decreto del Ministro per le politiche agricole.

20. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, anche con riferimento alle componenti di filiera, e ai criteri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 19.».

**8.1**

PREDA, PIATTI, ROBOL, SARACCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.**

1. Per ogni prodotto agroalimentare DOP e IGP è riconosciuto un solo Consorzio di tutela.

2. I Consorzi di tutela, già operanti in forza di specifici provvedimenti normativi, con l'esclusione delle funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) 2081/92, mantengono, in coordinamento con le componenti della filiera produttiva, le attività di promozione, vigilanza e tutela sulla produzione ed il commercio delle denominazioni di origine DOP e IGP nei confronti di tutti i produttori ed utilizzatori delle stesse.

3. Rientrano nelle azioni di vigilanza e di tutela dei Consorzi le seguenti funzioni:

a) quali titolari del disciplinare di produzione, definiscono la politica più appropriata per mantenere elevata l'immagine ed il livello dello *standard* qualitativo della denominazione;

b) promuovono eventuali modifiche al disciplinare stesso;

c) promuovono misure idonee per adeguare il flusso produttivo della denominazione nel rispetto del disciplinare di produzione e delle norme vigenti;

d) svolgono azioni di vigilanza sulla produzione e sul commercio del prodotto per il quale è consentito l'uso della denominazione tutelata;

e) promuovono le azioni anche giudiziarie a tutela della denominazione sia in Italia che all'estero;

f) provvedono all'apposizione delle marcature o altri contrassegni secondo le norme stabilite negli appositi disciplinari di produzione e nei regolamenti consortili approvati dal Ministero nei confronti di tutti gli utilizzatori;

g) collaborano sistematicamente con l'organismo di controllo allo scopo di agevolarne la funzione, mettendo anche a disposizione personale specializzato.

4. Rientrano nelle azioni di promozione:

a) la valorizzazione, la diffusione della cultura della qualità anche a livello dell'intera filiera produttiva;

b) la cura generale degli interessi delle DOP e IGP;

c) l'attività scientifica e di ricerca nel territorio nazionale e all'estero.

5. Per l'espletamento di tali funzioni tutti i produttori ed utilizzatori delle DOP e IGP sono tenuti, proporzionalmente all'intero quantitativo prodotto, a concorrere alle spese complessive sopportate dai Consorzi nella misura che sarà annualmente deliberata dagli stessi.».

**8.13**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:*

«1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e hanno funzioni di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono separate e distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992. I consorzi di tutela, purché rispondano ai requisiti previsti dai successivi commi 2 e 3, svolgono le funzioni predette su incarico del Ministro per le politiche agricole o di altra autorità nazionale prepostavi ai sensi delle leggi vigenti. Le attività di tutela e di vigilanza sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. Nello svolgimento della propria attività i consorzi di tutela:».

**8.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «purché rispondano ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo».*

**8.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, della trasformazione e del commercio.».*

**8.12**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «svolgono le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare» con le seguenti: «con le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9 assicurano».*

**8.5**

IL RELATORE



*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) possono promuovere e valorizzare il prodotto;».

**8.15**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:*

«f) determinano i contributi a carico di tutti i produttori, anche se non aderenti ai consorzi o agli organismi di tutela, da applicarsi ai prodotti DOP, IGP o con attestazione di specificità, per sostenere le spese necessarie per l'espletamento delle funzioni attribuite dal presente articolo.».

**8.14**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per svolgere le attività di cui al comma 1, i soggetti devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 ed essere specificatamente incaricati dal Ministero per le politiche agricole.».

**8.16** (Già emendamento 1.2)

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono a carico di tutti gli utilizzatori delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, secondo parametri tariffari equi ed obiettivi, proposti dai soggetti di cui al comma 1 ed approvati dalla competente autorità nazionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

**8.7**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali identificano i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela, per l'esercizio delle attività ivi considerate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia assicurata indistintamente per tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.».

**8.6**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per lo svolgimento della attività di cui al comma precedente, nei consigli di amministrazione dei consorzi deve essere assicurata una rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.».

**8.11**

POLIDORO

*Al comma 2, premettere all'inizio le seguenti parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente,».*

**8.9**

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere la parola: «equilibrata».*

**8.10**

ROBOL

*Al comma 2, sostituire la parola: «equilibrata» con la seguente: «adeguata».*

**8.8**

IL RELATORE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «attività di collaborazione nelle».*

**8.2**

BEDIN, ROBOL

## **Art. 9.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 9.**

1. I soggetti indicati al comma 7, lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, svolgono attività di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Gli stessi soggetti svolgono le

funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale competente ai sensi delle specifiche leggi preesistenti. Negli altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e vigilanza, nelle fasi successive alla apposizione dei segni distintivi delle denominazioni, sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti i produttori assoggettati al sistema di controllo delle produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 1 sono sostenuti da tutti i produttori che utilizzano le DOP e IGP, secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalle competenti autorità nazionali entro trenta giorni dalla loro proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento della loro attività i soggetti che assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;

c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai criteri di conformità, nonché ai requisiti di rappresentanza negli organi statutari dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare una equilibrata presenza delle categorie dei produttori agricoli e dei trasformatori interessati alla filiera.

6. I soggetti che svolgono le funzioni di cui al comma 1 ai sensi di specifiche leggi preesistenti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico per lo svolgimento dell'attività di controllo.».

**9.15** BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) struttura di certificazione che assicuri la partecipazione in forma aggregata degli interessi coinvolti attraverso la presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera specifica.».

**9.16** BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**9.17** BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Sopprimere il comma 4.*

**9.18** BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Sopprimere il comma 5.*

**9.19** BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Sopprimere il comma 6.*

**9.20** BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Sopprimere il comma 7.*

**9.21** BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 7, alla seconda e alla quarta riga, sostituire le parole: «un albo» e «Albo» rispettivamente con: «un elenco» e «Elenco».*

**9.5** IL RELATORE

*Al comma 8, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «tra quegli iscritti all'Albo di cui al comma 7.».*

**9.22**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 8, sostituire la parola: «Albo» con la seguente: «Elenco».*

**9.8**

IL RELATORE

*Al comma 8, alla lettera a), sopprimere le parole: «e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92».*

*Al medesimo comma 8, in fine, aggiungere la seguente lettera:*

«c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività».

**9.7**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o organismi privati che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco. Nel caso di indicazione di autorità pubblica, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco».

**9.1**

IL RELATORE

*Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e devono essere iscritti all'Albo.».*

**9.23**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 9, sostituire la parola: «Albo» con: «Elenco».*

**9.4**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.».

**9.9**

IL RELATORE

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «uno o più organismi privati autorizzati» con le seguenti: «un organismo privato autorizzato».*

**9.13**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 13, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

**9.2**

IL RELATORE

*Al comma 14, sostituire la parola: «Albo» con: «Elenco».*

**9.3**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 15.*

**9.14**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 15, sostituire la parola: «provvedono» con l'altra: «provvede».*

**9.10**

IL RELATORE

*Al comma 15, alla quarta e alla quinta riga, sopprimere le parole: «a statuto speciale».*

**9.11**

IL RELATORE

*Al comma 15, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Fino all'entrata in vigore definitiva delle norme della regione o della provincia autonoma, si applicano le disposizioni del presente articolo».*

**9.6**

IL RELATORE

**Art. 10.**

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.*

**10.1**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Sopprimere il comma 1.*

**10.2**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Conseguentemente all'emendamento 10.1, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il Ministero per le politiche agricole, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi del miele».

**10.3**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

**Art. 11.**

*Al comma 1, dopo la parola: «svantaggiate» aggiungere, in fine, le seguenti: «,tenendo conto dei seguenti elementi:*

- a) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione;*
- b) materiali e attrezzature specifiche per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti che assicurino uno stato soddisfacente di pulizia e disinfezione dei materiali di contatto, nonché le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali adatti al tipo di attività in grado di non alterare la flora locale specifica;*

c) descrizione dei locali di lavorazione e di stagionatura che potranno comprendere pareti geologicamente naturali, muri, pavimenti, soffitti e/o porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiali inalterabili, assicurando uno stato soddisfacente di pulizia e disinfezione dei materiali di contatto, nonché le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali adatti al tipo di attività in grado di non alterare la flora locale specifica».

**11.1**

IL RELATORE

### **Art. 12.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministero per le politiche agricole può concedere, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, contributi per la promozione delle produzioni a denominazione di origine, indicazione geografica protetta, attestazione di specificità».

**12.1**

IL RELATORE

### **Art. 15.**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Distretti agroalimentari)*

1. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e con l'obiettivo di concentrare gli interventi pubblici di carattere strutturale per l'agricoltura, il Ministro per le politiche agricole, con modalità concordate con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può individuare i distretti agroalimentari di cui al comma 2.

2. Sono distretti agroalimentari i comprensori territoriali, anche appartenenti a più regioni contigue, in cui si situano allevamenti di specie animali o coltivazioni di prodotti agricoli di base, anche destinati alla trasformazione alimentare, che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) classificazione DOC, DOP, IGP, IGT, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081 e n. 2082 del 1992;



- b) omogeneità delle produzioni, sancita da disciplinari di produzione riconosciuti da ente pubblico;
- c) presenza di strutture associative e di servizi, con particolare riguardo per quelle autogestite dai produttori agricoli.

3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini della concentrazione dell'intervento pubblico:

- a) la presenza di una consistente integrazione con l'industria di trasformazione locale;
- b) l'utilizzo di metodi di produzione a basso impatto ambientale, di cui al regolamento (CEE) n. 2078 del 1992.».

**15.0.1**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

## **Art. 16.**

*Sopprimere l'articolo.*

**16.2**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

«1. Nell'etichettatura di formaggi freschi a pasta filata, derivati da solo latte di bufala, che utilizzino per la loro designazione il termine "mozzarella" ed analoghi, ma non recanti la denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana", non è consentito l'utilizzo della denominazione "mozzarella di bufala" ma è consentito indicare esclusivamente – anche nello stesso campo visivo – la denominazione di vendita "mozzarella" unitamente alla specificazione "di latte di bufala" a condizione che i singoli termini "mozzarella" e di "latte di bufala" vengano riportati in caratteri di uguale dimensione e che tra il termine "mozzarella" e la successiva specificazione "di latte di bufala" compaia l'indicazione di un nome di fantasia o del nome, o ragione sociale, o marchio depositato del fabbricante.

2. Al fine di evitare ogni forma di evocazione della denominazione di origine protetta con conseguente confusione nel consumatore, sulle confezioni dei prodotti di cui al comma 1 non può figurare la riproduzione o imitazione del contrassegno specifico recante la testa di bufala di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993 e al decreto ministeriale 7 aprile 1998, in quanto parte integrante della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana».

3. Per le medesime motivazioni, le indicazioni dei nomi di fantasia o del nome o ragione sociale o marchio depositato di cui al comma 1 non devono fare alcun richiamo all'accezione geografica della denominazione protetta e/o riferimenti scritti alla specie dell'animale bufala.».

**16.1**

PREDA, PIATTI, ROBOL, SARACCO

### **Art. 17.**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la legge 5 febbraio 1992, n. 169 e l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128».

**17.1**

IL RELATORE

*Sopprimere la lettera b).*

**17.2**

IL RELATORE

### **Art. 18.**

*Al comma 1, sostituire: «1998» con: «1999».*

**18.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «anni 1998, 1999 e 2000» con le seguenti: «anni 1999, 2000 e 2001»; sostituire le parole: «ai fini del bilancio triennale 1998-2000» con le altre: «ai fini del bilancio triennale 1999-2001» e le parole: «per l'anno 1998» con le seguenti: «per l'anno 1999».*

**18.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

## PROPOSTE DI COORDINAMENTO

### Art. 7.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera d)» con le altre: «all'articolo 8, comma 19»;*

#### **Coord.1**

*Alla lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 9, comma 2,» con le altre: «all'articolo 8, comma 6».*

#### **Coord. 2**

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358****Art. 1.**

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «tenere a bordo attrezzi vietati o non espressamente consentiti;».*

**1.1** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**Art. 3.**

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole da: «al personale civile» fino a: «capitanerie di porto» e alla riga 16 sopprimere le parole : «agli agenti giurati di cui all'articolo 22 e al personale del Corpo forestale dello Stato».*

**3.1** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Sopprimere il terzo capoverso.*

**3.2** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**Art. 4.**

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, inserire il seguente:».*

**4.4** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «Le amministrazioni regionali e provinciali e».*

**4.5** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole: «e le amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini e fluviali».*

**4.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio» con le seguenti: «prioritariamente quali agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio i pescatori residenti nei comuni interessati dalle aree sottoposte a tutela, iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di Mare, nonché i soggetti che esercitano da almeno un biennio funzioni di gestione nell'ambito degli Enti all'uopo istituiti».*

**4.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.*

**4.6**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «limitatamente alla terra-ferma».*

**4.7**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**4.8**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «e alle amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini».*

**4.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente:*

«... Per la vigilanza in aree protette marine nazionali e regionali ed aree marine dei parchi regionali e nazionali, hanno priorità nella nomina di agente giurato:

a) i pescatori residenti nei comuni interessati dalle aree sottoposte a tutela, iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di Mare;

- b) i soggetti in possesso del diploma di capitano di lungo corso di coperta di macchine padrone marittimo;  
c) i soggetti in possesso del diploma di laurea in biologia o scienze naturali.».

**4.10** (Nuovo testo) BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Possono essere nominati agenti giurati i comandanti e gli equipaggi dei motopesca armati da imprese di pesca aderenti alle associazioni professionali riconosciute legalmente.».

**4.9** (Nuovo testo) D'ALÌ, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. L'articolo 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

“Art. 23. – (*Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito*). – 1. Nel rispetto delle norme di tutela della *privacy* e della proprietà privata, gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca”».

**4.0.1** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

## **Art. 5.**

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da un mese ad un anno e».*

**5.3** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «un milione» con: «due milioni».*

**5.1** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «ed f)».*

**5.2** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da un mese ad un anno e».*

**5.4** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

### **Art. 6.**

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca» inserire le altre: «, escluse le navi,».*

**6.2** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), aggiungere in fine le parole: «, escluse le navi».*

**6.1** SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sostituire le parole: «periodo non superiore ad un mese» con le altre: «periodo di un mese».*

**6.4** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «di recidiva.» Inserire il seguente periodo: «Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca».*

**6.3** (Nuovo testo) BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.5** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**Art. 7.**

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca» inserire: «, escluse le navi».*

**7.3** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «periodo non superiore ad un mese» con le seguenti: «periodo di quindici giorni».*

**7.5** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «periodo non superiore ad un mese» con le seguenti: «periodo di un mese».*

**7.8** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva. Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca».*

**7.4** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva».*

**7.9** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

**7.1** SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

**7.7** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO



*Al comma 1, primo capoverso, lettera e), sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza commerciale».*

**7.11** (Nuovo testo) BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva».*

**7.10** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera f).*

**7.2** SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera f).*

**7.13** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Al comma 1, primo capoverso, lettera f), sostituire le parole: «non superiore ad un mese» con le altre: «di un mese» e sostituire le parole: «non superiore a tre mesi» con le altre: «non inferiore a tre mesi».*

**7.12** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«...Le violazioni di cui al comma 1, primo capoverso, lettere d), e) ed f), sono riferite ad un anno solare».*

**7.6** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

## **Art. 8.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alla tutela dell'ecosistema marino e».*

**8.1** IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. È istituita, per gli anni 1999 e 2000, una misura sociale, qualora l'autorità sospenda obbligatoriamente l'attività di pesca. A tale sospensione è correlata una misura sociale pari al minimo monetario garantito stabilito dal CCNL, e relativi oneri sociali ed assicurativi, in favore dei membri di equipaggio cui si applica il contratto collettivo nei periodi di attività, ed una indennità a favore degli armatori per reintegrare gli stessi dei costi impropri sopportati per mantenere la barca in armamento determinati dal MIPA in via forfetaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 45.000 milioni, si provvede, per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base denominata «fondo speciale di parte corrente» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al Ministero dell'interno.».

**8.0.1** (Nuovo testo)

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione nel segmento della pesca costiera ravvicinata, i contributi previdenziali ed assicurativi collegati all'imbarco dell'equipaggio, non sono a carico delle imprese per le giornate feriali, nelle quali non ci sia stata attività di pesca.

2. L'onere contributivo per tali giornate lavorative viene portato a conguaglio dall'impresa nel mese successivo con le modalità ed i documenti probatori previsti dal Regolamento emanato dal Ministero per le politiche agricole entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali interessate».

**8.0.2**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Differimento di termini)*

1. Il termine del 31 agosto 1983, stabilito dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, differito al 31 ottobre 1988 dall'articolo 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è ulteriormente differito, per le navi esercenti la pesca, al 31 dicembre 1998, se la nave è armata da un residente nelle zone dell'obiettivo 1 da oltre due anni.».

**8.0.3**

BUCCI, BETTAMIO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Disposizioni in materia di contratti speciali)*

1. La convenzione di arruolamento fra l'armatore di barca da pesca ed i singoli membri di equipaggio può essere stipulata con contratto speciale di apprendistato e contratto di formazione lavoro aggiungendo l'aggettivazione di tale rapporto speciale dopo la qualifica indicata sul documento di autorizzazione rilasciato al marittimo (libretto di navigazione, foglio di ricognizione) nella convenzione di arruolamento la cui bozza è allegata al CCNL in vigore.».

**8.0.4**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e marine"».

**8.0.5**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**Art. 10.**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «superiore a 18,38 KW è richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di diporto» con le altre: «superiore a 30 KW o a 40,8 CV è richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di pesca o di diporto».*

**10.1**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«... Per ottenere la licenza e l'imbarco sulle navi a vela o a remi, anche se con motore fuori bordo con potenza inferiore a 30 KW o a 40,8 CV per esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa, il richiedente è esentato dall'obbligo di aver effettuato i sei mesi propedeutici di navigazione dal conseguimento del titolo di motorista.

... Agli effetti dell'immatricolazione nei Registri navi minori e galleggianti sono da ritenersi nuove costruzioni, oltre a quelle unità con impostazione di chiglia *ex novo* o provenienti dai Registri delle navi in costruzione, così come stabilito dagli articoli 136 e 137 del Codice della navigazione, anche tutte quelle navi o natanti che siano stati autocostruiti o che provengono dal diporto, dal traffico o dalla navigazione interna iscritti per la prima volta per essere destinati all'attività di acquacoltura. Per tali navi e natanti non sono richieste all'interessato certificazioni del cantiere sull'impostazione di chiglia o sulla costruzione.».

**10.2**

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«... Le barche asservite agli impianti di allevamento ittico, esercitate in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse, necessitano del solo possesso di licenza ad uso privato».

**10.3**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Per ottenere la licenza e l'imbarco sulle navi a vela o a remi, anche se con motore fuoribordo con potenza inferiore a 30 KW o a 40,8 CV per esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa, il richiedente è esentato dall'obbligo di aver effettuato i sei mesi propedeutici di navigazione dal conseguimento del titolo di motorista. Per la conduzione dei motori fuoribordo superiori a 30 KW o a 40,8 CV è richiesta la patente prevista dalle normative vigenti in materia di diporto, qualora i richiedenti non siano già in possesso del titolo di motorista.».

**10.0.17**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Gli apparecchi ricetrasmittenti, con l'esclusione di apparecchi SSB, impegnati a bordo delle unità della pesca e di acquacoltura, ancorchè di tipo portatili muniti di omologazione, sono soggetti ad ispezioni periodiche ogni cinque anni, in deroga all'articolo 385 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1973, n. 156.».

**10.0.16**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Ittiturismo)*

1. Allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca i pescatori professionisti, autonomi o associati in cooperativa, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca, possono svolgere attività di ittiturismo. In analogia con l'agriturismo, per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo di cui all'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca, acquacoltura e lavorazione artigianale del prodotto ittico.».

**10.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Ittiturismo)*

1. Allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca i pescatori professionisti, singoli o associati in cooperativa, possono svolgere attività di ittiturismo. In analogia con l'agriturismo, per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo di cui all'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca, acquacoltura, lavorazione artigianale del prodotto ittico.».

**10.0.27**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Incentivi per la riduzione dello sforzo di pesca)*

1. Allo scopo di incentivare la riduzione dello sforzo di pesca salvaguardando i livelli occupazionali del settore, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dal 1° gennaio 2000 possono essere estesi alle navi esercenti la pesca costiera ravvicinata su richiesta degli interessati da sottoporre al parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

2. All'onere derivante dal precedente comma, per il triennio 2000-2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.».

**10.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Incentivi per la riduzione dello sforzo di pesca)*

1. Allo scopo di incentivare la riduzione dello sforzo di pesca salvaguardando i livelli occupazionali del settore, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dal 1° gennaio 2000 sono estesi alle navi esercenti la pesca costiera ravvicinata, alle seguenti condizioni:

a) il tempo lavorativo non superi le 220 giornate di pesca annuale;

b) le aziende beneficiarie effettuino il fermo temporaneo di pesca per trenta giorni consecutivi.

2. All'onere derivante dal precedente comma, per il triennio 2000-2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.».

**10.0.28**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Importazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto)*

1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente lettera:

*f-bis*) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione;».

**10.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Modifiche alla legge 10 febbraio 1992, n. 165)*

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

“1) All'articolo 4, al comma 1, il numero 11) è sostituito dal seguente:

11) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni delle cooperative della pesca;

2) All'articolo 15, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

*f*) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, designati dalle associazioni stesse;

3) All'articolo 17, al comma 1, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

*r*) otto rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle quattro associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

4) All'articolo 18, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

*d*) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.”».

**10.0.4**

CUSIMANO, GERMANÀ

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Modifiche alla legge 10 febbraio 1992, n. 165)*

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

“1) All'articolo 4, al comma 1, il numero 11) è sostituito dal seguente:

11) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni delle cooperative della pesca;

2) All'articolo 15, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

*f*) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, designati dalle associazioni stesse;

3) All'articolo 17, al comma 1, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

*r*) otto rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle quattro associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

4) All'articolo 18, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

*d*) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.”».

**10.0.6**

BEDIN, POLIDORO, ROBOL

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)*

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 8, settimo comma, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

“*e*) da quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale”;



2) All'articolo 29, primo comma, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

“*r*) quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale”».

**10.0.5**

CUSIMANO, GERMANÀ

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)*

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 8, settimo comma, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

“*e*) da quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale”;

2) All'articolo 29, primo comma, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

“*r*) quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale”».

**10.0.7**

BEDIN, POLIDORO, ROBOL

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Sportelli anagrafici autorizzati)*

1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività connesse alla gestione territoriale ed ai servizi dell'Anagrafe delle aziende agricole, gli “Sportelli anagrafici autorizzati”. Gli sportelli possono essere promossi da una ovvero da più associazioni della pesca di rilevanza nazionale, rappresentative del settore ed istituite da almeno dieci anni.

2. Gli sportelli hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a cento e debbono essere costituiti nella forma di società cooperative con capitale minimo di dieci milioni di lire.

3. L'oggetto sociale degli sportelli può, previa autorizzazione del Ministro per le politiche agricole, prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella prevista dalla presente legge.

4. Il bilancio degli sportelli deve essere certificato ai sensi delle norme vigenti. Il Presidente del collegio sindacale deve essere nominato tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti.

5. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dello sportello deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad un apposito contratto tipo, preventivamente depositato presso il Ministero per le politiche agricole, che stabilisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti allo sportello.

6. Gli sportelli provvedono ad inoltrare alla Pubblica amministrazione i dati relativi agli utenti su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti dal Ministero per le politiche agricole.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2000».

**10.0.8**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Sportelli anagrafici autorizzati)*

1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività connesse alla gestione territoriale ed ai servizi dell'Anagrafe delle aziende agricole, gli "Sportelli anagrafici autorizzati". Gli sportelli possono essere promossi da una ovvero da più associazioni della pesca di rilevanza nazionale, rappresentative del settore.

2. Gli sportelli hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a cento e debbono essere costituiti nella forma di società cooperative con capitale minimo di dieci milioni di lire.

3. L'oggetto sociale degli sportelli può, previa autorizzazione del Ministro per le politiche agricole prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella prevista dalla presente legge.

4. Il bilancio degli sportelli deve essere certificato ai sensi delle norme vigenti. Il Presidente del collegio sindacale deve essere nominato tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti.

5. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dello sportello deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad un apposito contratto tipo, preventivamente depositato presso il Ministero

per le politiche agricole, che stabilisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti allo sportello.

6. Gli sportelli provvedono ad inoltrare alla Pubblica amministrazione i dati relativi agli utenti su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti dal Ministero per le politiche agricole.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2000».

**10.0.19** (Nuovo testo)

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Misure di accompagnamento sociale)*

1. È istituita, per gli anni 1999, 2000 e 2001, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a 40 giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 70.000 milioni per ciascun anno, si provvede, per il 1999 mediante lo stanziamento previsto nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella A, sotto la voce Ministero per le politiche agricole e, per gli anni successivi, mediante apposito stanziamento da inserire nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella C, sotto la voce Ministero per le politiche agricole.».

**10.0.32**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Misure di accompagnamento sociale)*

1. È istituita, per gli anni 1999, 2000 e 2001, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 45.000 milioni per ciascun anno, si provvede, per il 1999 mediante lo stanziamento previsto nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella A, sotto la voce Ministero per le politiche agricole e, per gli anni successivi, mediante apposito stanziamento da inserire nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella C, sotto la voce Ministero per le politiche agricole.».

**10.0.9**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Ricapitalizzazione delle imprese cooperative)*

1. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 24 marzo 1997, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni».

**10.0.29**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Ricapitalizzazione delle imprese cooperative)*

1. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 24 marzo 1997, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni».

**10.0.10**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dopo le parole: "per i soggetti che operano nel settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "per i soggetti che operano nel settore della pesca"».

**10.0.11**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dopo le parole: "per i soggetti che operano nel settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "per i soggetti che operano nel settore della pesca"».

**10.0.22**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso)*

1. Allo scopo di agevolare la razionalizzazione e parziale riconversione dell'attività di pesca del tonno rosso nel mare Mediterraneo, sottoposto al rispetto di un totale di catture ammissibili imposto dal regolamento (CE) n. 65/98 del 19 dicembre 1997, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999, 20.000 milioni per l'anno 2000 e 10.000 milioni per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

2. Il Ministro per le politiche agricole, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto fissa le modalità attuative dei relativi interventi.».

**10.0.12**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso)*

1. Allo scopo di agevolare la razionalizzazione e parziale riconversione dell'attività di pesca del tonno rosso nel mare Mediterraneo, sottoposto al rispetto di un totale di catture ammissibili imposto dal regolamento (CE) n. 65/98 del 19 dicembre 1997, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999, 20.000 milioni per l'anno 2000 e 10.000 milioni per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

2. Il Ministro per le politiche agricole, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto fissa le modalità attuative dei relativi interventi.».

**10.0.18**

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Differimento di termini)*

1. Il termine del 31 agosto 1983, stabilito all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, differito al 31 ottobre 1988 dall'articolo 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è ulteriormente differito, per le imprese di pesca, al 31 dicembre 1998.».

**10.0.13**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Disposizioni in materia di contratti speciali)*

1. La convenzione di arruolamento che disciplina i rapporti di lavoro tra l'armatore di impresa di pesca ed i singoli membri di equipaggio può essere estesa alla stipula di rapporti di lavoro instaurati con contratto speciale di apprendistato ovvero con contratto di formazione e lavoro. La normativa specifica relativa alle modalità della formazione da impartire al di fuori del lavoro sarà disciplinata dalle parti sociali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), nell'ambito dei progetti-quadro stabiliti a livello nazionale dal CCNL ed ai quali dare conformità come previsto dalle norme in vigore per ambedue le tipicità e rapporti di lavoro, recepita in un decreto ministeriale del Ministero dei trasporti e navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro.».

**10.0.14**

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Canoni radiotelevisi per imbarcazioni da pesca)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i canoni speciali per abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati su navi da pesca, sono equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la determinazione della relativa tassa di concessione governativa, ai canoni per uffici, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati.».

**10.0.23**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure di gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare, il Ministero per le politiche agricole realizza, nell'ambito delle dotazioni finanziarie del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, campagne di educazione e di informazione, anche all'estero, sulla politica della pesca e dell'acquacoltura.».

**10.0.30**

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Al fine di assicurare il controllo e la vigilanza delle attività di pesca nel Canale di Sicilia e nel mare Adriatico, ai titolari delle unità abilitate alla pesca oltre le 20 miglia dalla costa è fatto obbligo di installare a bordo, entro il 31 dicembre 2001, il sistema di rilevazione della posizione (*blue box*). A detti fini, il Ministero per le politiche agricole è autorizzato a concedere ai richiedenti un contributo a fondo perduto nella misura dell'80 per cento della spesa documentata ed ammessa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che sono all'uopo prelevate per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**10.0.31**

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Medicinali a bordo di navi da pesca)*

1. Per le navi adibite in via esclusiva alla pesca marittima, l'obbligo di verifica delle cassette medicinali previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, può essere sostituito dall'obbligo di detenere a bordo un'attestazione rilasciata dal Direttore della farmacia all'atto dell'acquisto degli stessi medicinali, che ne elenchi il tipo, la quantità e la relativa scadenza. È fatto obbligo al comandante della nave di esibire detta attestazione ad ogni richiesta delle autorità.».

**10.0.24**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Visite periodiche alle stazioni radiotelefoniche VHF)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per le navi adibite alla pesca marittima con stazza lorda superiore alle 15 Tsl., il collaudo della stazione radiotelefonica VHF, precedentemente fissato annualmente dall'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è reso decennale. Le navi di stazza lorda inferiore a 15 tonnellate abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata, restano esenti dai collaudi periodici, ad eccezione di quello previsto al momento della prima installazione dell'apparecchio radio.».

**10.0.25**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Equiparazione dell'acquacoltura alla zootecnia)*

1. L'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, è così modificato:

“Art. 2. – 1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono



prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci che in acque salmastre.

3. Ai soli fini fiscali, sono assimilati agli imprenditori agricoli i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo in acque marine, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche svolte dallo stesso soggetto».

**10.0.26**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 5 della Tabella A è così sostituito:

“5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nell'acquacoltura, nella florovivaistica

- gasolio 30% (aliquota normale)
- benzina 55% (aliquota normale)

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

Per l'acquacoltura, l'agevolazione per la benzina è limitata ai motori fuoribordo con potenza non superiore a 100 CV.

L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni di imposta sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture, all'estensione degli specchi acquei, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

**10.0.20**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Fermo definitivo)*

1. Le misure previste dall'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.».

**10.0.21**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**242ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4019) BUCCIERO ed altri. – Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo**

(Esame e rinvio e congiunzione con i disegni di legge nn. 3946, 3951 e 3972)

Il presidente CAPONI illustra il contenuto del disegno in titolo precisando che esso è finalizzato a concedere un contributo di 20 miliardi di lire all'ENIT per l'attuazione di un piano di promozione dell'offerta turistica nelle località della costa adriatica e alla costituzione di un fondo di 50 miliardi di lire da utilizzare per l'erogazione di contributi alle regioni della stessa area al fine di attivare iniziative nel settore turistico. Le previsioni del disegno di legge sono analoghe a quelle dei disegni di legge n. 3946, 3951 e 3972, anche se riferite all'insieme delle regioni adriatiche e concernono la realizzazione di interventi per fronteggiare le difficoltà derivanti dalla crisi e dalle vicende belliche dei Balcani. Propone, pertanto, di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo congiuntamente a quello dei citati disegni di legge.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene rinviato.

**(3946) DENTAMARO ed altri. – Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava**

**(3951) SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo**

**(3972) SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani**, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999)

**(4019) BUCCIERO ed altri. – Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge 3946, 3951 e 3972 sospeso nella seduta del 26 maggio scorso, nonché del disegno di legge n. 4019.

Il presidente CAPONI integra la relazione sui disegni di legge in titolo soffermandosi, in particolare, sui disegni di legge n. 3951 e 3972, i quali prevedono interventi a favore delle imprese della regione Puglia, nonché l'attivazione di misure di sostegno alla domanda turistica.

Il senatore SPECCHIA ricorda che la regione Puglia, sin dai primi anni Novanta, è sottoposta ad un continuo afflusso di immigrazione clandestina, che è stata fronteggiata con grande senso di umanità da parte delle popolazioni interessate, ma che ha prodotto una situazione difficile, sia sul fronte della organizzazione dell'accoglienza, sia per gli effetti che si sono determinati a causa dell'insorgere di traffici illegali. Negli ultimi mesi, le vicende belliche nei Balcani, hanno determinato un acuirsi del fenomeno e sono già evidenti i danni che ciò ha comportato per le attività turistiche della regione.

Dopo essersi soffermato sulle iniziative avviate per ottenere il riconoscimento della Puglia come regione di frontiera, tra cui sottolinea gli ordini del giorno approvati sia al Senato che alla Camera, l'Oratore fa presente che il Governo ha istituito un tavolo tecnico-operativo che però fino ad oggi non ha prodotto risultati concreti. In seguito alle vicende belliche si è poi registrata la chiusura per un mese degli aeroporti pugliesi e si è diffusa una immagine negativa dell'area, che all'estero può essere vista quasi come una zona di guerra. Per questo si sono avute disdette di prenotazioni e effetti negativi sull'intero settore turistico e su altri settori ad esso collegati, come ad esempio il commercio. I disegni di legge in titolo mirano quindi a realizzare interventi che possano migliorare la grave situazione in atto. Per ciò che concerne i testi di cui è primo firmatario, dichiara la propria disponibilità ad accogliere modifiche volte a rendere più efficaci le misure di sostegno.

Dà lettura, infine, di una missiva del Presidente della Repubblica, il quale, rispondendo ad una sua richiesta, ha manifestato consapevolezza della difficoltà della situazione e comunicato di aver sottoposto alla valutazione del Governo le esigenze prospettate.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che, fin dall'inizio delle recenti vicende belliche nei Balcani, il Governo si è preoccupato dei

possibili effetti che potessero derivarne sull'economia e sul turismo delle regioni adriatiche ed in particolare della Puglia. È stato deciso in sede interministeriale di sottoporre ad un monitoraggio costante la situazione del settore turistico, nonché di anticipare iniziative promozionali già previste per il prossimo Giubileo e di valutare l'opportunità di assumere iniziative di sensibilizzazione volte a restituire un'immagine di normalità alle aree interessate.

Osserva che nelle riunioni promosse dalla Presidenza del Consiglio cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, è stata segnalata una esigenza di cautela al fine di evitare enfaticizzazioni che potrebbero determinare effetti controproducenti. La situazione è sotto costante controllo e nel corso della settimana si svolgerà un nuovo incontro interministeriale per valutare l'opportunità di iniziative specifiche.

Il senatore PAPPALARDO osserva che la stagione turistica è ormai alle porte e che la realizzazione di interventi di sostegno appare urgente. Occorre tener presente che la situazione è estremamente diversificata e che anche nella regione Puglia vi sono aree maggiormente interessate dagli effetti negativi prodotti dalle operazioni militari e dall'afflusso dei profughi. Per tale ragione, ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 3951 sia più rispondente alla esigenza di intervenire in modo specifico ed efficace, evitando di prevedere benefici su una platea troppo ampia di soggetti con risultati scarsamente apprezzabili.

A suo avviso, occorre sostenere la domanda turistica con misure mirate a realizzare facilitazioni che possano determinare una convenienza a confermare o a scegliere località turistiche pugliesi. Ribadisce che per ottenere risultati positivi è essenziale intervenire tempestivamente.

Il senatore GAMBINI considera utile l'azione di monitoraggio avviata dal Governo, che dovrà condurre ad una valutazione della situazione in grado di considerare i diversi effetti che si registrano nelle varie zone. Le misure da adottare dovranno avere un contenuto positivo, non assistenzialistico ed evitare di enfatizzare le difficoltà esistenti.

Ritiene che sarebbe utile un intervento straordinario di promozione del turismo nelle regioni adriatiche e che esso si possa realizzare con costi contenuti. Per la regione Puglia, in particolare, può essere efficace il differimento di termini fiscali e contributivi, ma è essenziale che le misure siano adottate tempestivamente. A suo giudizio, il Governo dovrebbe riflettere sulla opportunità di emanare un decreto-legge, dato che i tempi di approvazione dei provvedimenti in titolo o di altri che dovessero essere presentati sarebbero inevitabilmente troppo lunghi. Concorda anche con la proposta di attuare azioni per favorire la domanda turistica, tra cui ad esempio agevolazioni per i trasporti.

Il senatore WILDE ricorda che nelle scorse settimane vi è stata una rilevante campagna di stampa, soprattutto su alcuni giornali tedeschi, che ha già fatto registrare segni negativi per il turismo di alcune zone. Si sofferma, in particolare, sulla situazione dell'area nel lago di Garda e

auspica specifici interventi di chiarimento e di promozione dell'immagine turistica da parte dell'ENIT. Richiamandosi anche a ciò che è avvenuto per la pesca, sottolinea che non è sviluppata una sufficiente informazione anche da parte del Governo sulla reale situazione determinata dalle vicende belliche.

Auspica, quindi, un tempestivo intervento del Governo, riservandosi di presentare, a nome della sua parte politica, uno specifico disegno di legge.

Il senatore CAZZARO ritiene che, in considerazione della esigenza di intervenire tempestivamente, sarebbe forse preferibile approvare un atto di indirizzo che impegni il Governo ad assumere iniziative nel settore del turismo. Al fine di non disperdere risorse è indispensabile concentrare gli interventi nelle situazioni di maggiore difficoltà attivando misure di carattere flessibile che possano essere modulate sulla base dei risultati dell'azione di monitoraggio.

Il senatore ZILIO precisa che dovrà essere realizzata sia un'azione di compensazione delle perdite e dei danni sin qui registrati dalle imprese sia un'attività di sostegno alla domanda nel settore turistico. Per la prima è necessario evitare interventi non specifici e di carattere assistenziale, mentre per la seconda appare essenziale la tempestività delle misure che saranno assunte. Occorre, in particolare, contrastare – anche attraverso l'intervento delle ambasciate e dei consolati italiani – la campagna di stampa che è stata avviata in taluni paesi esteri.

Il senatore DE LUCA Athos è dell'avviso che vi siano le condizioni per invertire la tendenza negativa in atto e che attraverso adeguati interventi di sostegno e di promozione del turismo sia possibile ottenere risultati soddisfacenti valorizzando le aree interessate.

Il presidente CAPONI, nel prendere atto della generale convergenza sulla necessità di attuare tempestivamente interventi a favore del settore turistico delle regioni adriatiche ed in particolare della Puglia, propone di assumere il disegno di legge n. 3951 quale testo base per il seguito dell'esame o in alternativa di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il senatore PAPPALARDO ritiene preferibile la formulazione di un testo unificato al fine di non disperdere le diverse proposte contenute nei disegni di legge in esame.

Il senatore SPECCHIA è dell'avviso che non ci si possa limitare all'attivazione di misure di sostegno per la stagione turistica, ma che sia indispensabile prevedere anche interventi per i danni che si sono già registrati.

La Commissione incarica infine il Presidente di formulare un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**349ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2389) SMURAGLIA.** – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

**(2852) MULAS ed altri.** – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 maggio 1999.

Il PRESIDENTE avverte che, al fine di garantire un più ordinato andamento dei lavori, come già è avvenuto nelle precedenti sedute, si procederà nell'espressione dei pareri e nella relativa votazione per blocchi di emendamenti, iniziando da quelli riferiti all'articolo 4, comma 1, n. 51).

Il senatore GRUOSSO, al solo fine di renderne possibile la votazione, fa propri tutti gli emendamenti i cui presentatori sono assenti dall'Aula.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.686, limitatamente alla parte diretta a sopprimere i nn. 51 e 52; esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 4.724, 4.140, 4.477, 4.77 e 4.478. Si dichiara invece contrario all'emendamento 4.686,

nella parte in cui è diretto a sopprimere il n. 53, come pure agli emendamenti 4.142, 4.143, 4.144, 4.479 e 4.145.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.392, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento dell'emendamento 4.146. Si dichiara inoltre contrario agli emendamenti 4.157, 4.156, 4.159, 4.158, 4.75, 4.161 e 4.166.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 4.540 e 4.638, di contenuto identico.

Il presidente SMURAGLIA ritira l'emendamento 4.394.

Il relatore BATTAFARANO esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.163, 4.162, 4.167, 4.164, 4.165 e 4.309, come pure sugli emendamenti 4.74, 4.480 e 4.687, di identico contenuto.

Si dichiara invece favorevole agli emendamenti 4.541 e 4.641, di contenuto identico.

Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 4.172 e 4.170, si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 4.395, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento degli emendamenti 4.169 e 4.171.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 4.173, mentre è favorevole all'emendamento 4.396, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento degli emendamenti 4.174, 4.481, 4.688 e 4.175.

Dopo essersi dichiarato contrario all'emendamento 4.72, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.1011, da lui presentato, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento degli emendamenti 4.542 e 4.639.

Si dichiara poi contrario all'emendamento 4.177, come pure agli emendamenti 4.179, 4.543 e 4.709, di contenuto identico. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 4.178, come pure sugli emendamenti 4.544 e 4.710, di identico contenuto, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.397, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare la dichiarazione di assorbimento o preclusione per gli emendamenti 4.185, 4.180, 4.186, 4.181, 4.187, 4.182, 4.184, 4.183 e 4.582, ai quali si dichiara comunque contrario.

Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 4.73, 4.482 e 4.689, di identico contenuto, si dichiara invece favorevole all'emendamento 4.400, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento negli emendamenti 4.310, 4.188, 4.189, 4.311, 4.190, 4.546, 4.712 e 4.483. Si dichiara poi contrario agli emendamenti 4.545 e 4.711, di identico contenuto, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.398.

Si dichiara poi favorevole all'emendamento 4.399, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 4.484 e 4.690. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.401, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.598, ed esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.485 e 4.691, di contenuto identico.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.402, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento dell'emendamento 4.191. Si dichiara altresì favorevole agli emendamenti 4.547 e 4.714, di identico contenuto, mentre è contrario agli emendamenti 4.193, 4.192, 4.194 e 4.312.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.313, si dichiara contrario agli emendamenti 4.548 e 4.715, di identico contenuto, come pure all'emendamento 4.6.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.314, mentre è contrario agli emendamenti 4.549 e 4.716, di identico contenuto, come pure agli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.403, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento dell'emendamento 4.486.

Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 4.70, 4.10 e 4.11, invita i presentatori degli emendamenti 4.550, 4.340 e 4.642 a ritirarli, in considerazione del fatto che è già prevista una delega al Governo in materia di riordino delle competenze dell'INAIL nell'ambito del provvedimento «collegato ordinamentale» alla legge finanziaria recentemente approvato dal Parlamento.

Dopo essersi espresso favorevole sull'emendamento 4.315, si dichiara contrario agli emendamenti 4.71, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17.

Presenta poi, aderendo ad un suggerimento rivoltagli dal PRESIDENTE, l'emendamento 4.2000, volto a riformulare le lettere *d*) ed *e*) del n. 80 del comma 1 dell'articolo 4.

Si dichiara poi contrario agli emendamenti 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.294 e 4.610, identici.

Dopo essersi pronunciato in senso contrario agli emendamenti 4.22 e 4.23, si dichiara favorevole agli emendamenti 4.487, 4.692 e 4.404, identici, come pure all'emendamento 4.583 e agli emendamenti 4.295, 4.405 e 4.611, identici.

Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 4.316, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.296 e 4.612, identici, come pure sugli emendamenti 4.297 e 4.613, anch'essi di contenuto identico. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.725, si dichiara invece contrario all'emendamento 4.24, pronunciandosi quindi favorevolmente sugli emendamenti 4.488 e 4.693, identici. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 4.406 e 4.489, identici, come pure sugli emendamenti 4.298 e 4.614, anch'essi di contenuto identico.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.551 e 4.717, identici, mentre è contrario all'emendamento 4.25. Invita poi i presentatori dell'emendamento 4.317 a ritirarlo ed esprime poi parere contrario sull'emendamento 4.195 e sugli emendamenti 4.552 e 4.718, identici.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 4.299 e 4.615, di contenuto identico.



Proseguendo nella sua esposizione, il RELATORE esprime parere contrario per l'emendamento 4.196 e favorevole sugli emendamenti 4.719 e 4.555, nella parte in cui essi coincidono con l'emendamento 4.1012, che riformula, aggiungendo la soppressione della lettera g). Per la parte restante degli emendamenti 4.719 e 4.555, il parere è invece contrario, così come è contrario sugli emendamenti 4.197, 4.198, 4.341, 4.554 e 4.643, gli ultimi tre di contenuto coincidente. Espresso parere contrario sugli emendamenti 4.199, 4.64 e 4.200, il relatore illustra l'emendamento 4.2001, che si propone di semplificare il testo della lettera i) del numero 83 del comma 1 dell'articolo 4.

Su tale emendamento si esprimono in senso favorevole il PRESIDENTE ed il senatore PELELLA, mentre il senatore MULAS esprime forti perplessità.

Riprendendo con la sua esposizione, il RELATORE si esprime in senso contrario agli emendamenti 4.201, 4.202 e 4.203. È favorevole all'emendamento 4.584, contrario all'emendamento 4.204 e agli emendamenti 4.342, 4.556 e 4.644, di identico contenuto, dei quali sollecita il ritiro. Dopo essersi espresso in senso contrario all'emendamento 4.252, il relatore esprime parere favorevole agli emendamenti 4.407, 4.490, 4.205 e 4.491 e 4.694, questi ultimi di identico contenuto.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.318, preannunciando, ove il suo invito non venga accolto, un parere contrario. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 4.343, 4.557 e 4.645, di identico contenuto, nonché sugli emendamenti 4.492 e 4.206.

Espresso parere favorevole sugli emendamenti 4.493 e 4.695, di identico contenuto, nonché sugli emendamenti 4.408 e 4.494 e 4.696, anch'essi di identico contenuto, il relatore si esprime in senso contrario sugli emendamenti 4.66 e 4.495, mentre è favorevole all'emendamento 4.409, che il presidente SMURAGLIA riformula al solo fine di conseguire una maggiore chiarezza del testo. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.496 e 4.207, e favorevole sugli emendamenti 4.319, 4.410 e 4.411.

Il sottosegretario CARON esprime un parere conforme a quello del relatore, ad eccezione degli emendamenti 4.493 e 4.695, sui quali si rimette alla Commissione. È favorevole agli emendamenti del relatore.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti per parti separate, è approvato l'emendamento 4.686, limitatamente alla soppressione dei nn. 51 e 52, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.724, 4.140, 4.477, 4.77 e 4.478 e esclusi gli emendamenti 4.142 e 4.143.

Posta congiuntamente ai voti con gli emendamenti 4.144 e 4.479, risulta invece respinta la rimanente parte dell'emendamento 4.686.

Posto ai voti, viene inoltre respinto l'emendamento 4.145, mentre è approvato l'emendamento 4.392, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.146.

Il senatore MULAS, dopo aver annunciato il proprio voto favorevole all'emendamento 4.157, chiede la verifica del numero legale.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza in Aula del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.157, 4.156, 4.159, 4.158, 4.75, 4.161 e 4.166.

Messi congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono invece approvati gli emendamenti 4.540 e 4.638, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.163, 4.162, 4.167, 4.164 e 4.165, dopo che il presidente SMURAGLIA ha ritirato l'emendamento 4.394.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 4.309, e risultano altresì respinti, dopo una dichiarazione di voto del senatore MULAS favorevole all'emendamento 4.687, gli emendamenti 4.74, 4.480 e 4.687, identici.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di analogo contenuto, sono quindi approvati gli emendamenti 4.541 e 4.641 risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.172 e 4.170 ed assorbiti gli emendamenti 4.395, 4.169 e 4.171.

Messo ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.173, mentre viene approvato l'emendamento 4.396, risultando precluso l'emendamento 4.174 e assorbiti gli emendamenti 4.481, 4.688 e 4.175.

Messo ai voti, è respinto quindi l'emendamento 4.72, mentre è approvato l'emendamento 4.1011, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.542, 4.639 e 4.177.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MULAS, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 4.179, 4.543 e 4.709; sono inoltre respinti l'emendamento 4.178 e gli emendamenti 4.544 e 4.710, identici.

Messo ai voti, è invece approvato l'emendamento 4.397, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.182, 4.183 e 4.582, mentre sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.185, 4.180, 4.186, 4.181, 4.187 e 4.184.

Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono respinti gli emendamenti 4.73, 4.482 e 4.689, mentre è approvato l'emendamento 4.400, risultando assorbiti o preclusi gli emendamenti 4.310, 4.188, 4.189, 4.311, 4.190, 4.546, 4.712 e 4.483.

Messi congiuntamente ai voti in quanto identici, sono quindi respinti gli emendamenti 4.545 e 4.711, mentre sono approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 4.398 e 4.399.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di contenuto analogo, sono respinti gli emendamenti 4.484 e 4.690, mentre è approvato l'emendamento 4.401.

Posti ai voti, sono quindi respinti l'emendamento 4.598 e gli emendamenti 4.485 e 4.691, identici, mentre è approvato l'emendamento 4.402, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.191. Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono quindi approvati gli emendamenti 4.547 e 4.714, mentre vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.193, 4.192, 4.194 e 4.312.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 4.313, mentre sono respinti, dopo essere stati votati congiuntamente in quanto identici, gli emendamenti 4.548 e 4.715, come pure l'emendamento 4.6.

Messo ai voti, è approvato l'emendamento 4.314, mentre vengono respinti, dopo essere stati votati congiuntamente in quanto identici, gli emendamenti 4.549 e 4.716. Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9, mentre sono approvati, dopo essere stati votati congiuntamente in quanto di analogo contenuto, gli emendamenti 4.403 e 4.486.

Messi separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 4.70, 4.10 e 4.11, come pure gli emendamenti 4.550, 4.340 e 4.642, di contenuto identico.

Messo ai voti, è approvato l'emendamento 4.315, mentre vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.71, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17. Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 4.2000, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 4.18. Vengono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21.

Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono quindi approvati gli emendamenti 4.294 e 4.610, mentre sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.22 e 4.23.

Messi congiuntamente ai voti in quanto identici, sono poi approvati gli emendamenti 4.487, 4.692 e 4.404, ed è altresì approvato l'emendamento 4.583. Messi congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono approvati gli emendamenti 4.295, 4.405 e 4.611, mentre è respinto l'emendamento 4.316.

Posti congiuntamente ai voti in quanto identici sono quindi approvati gli emendamenti 4.296 e 4.612, come pure, sempre con

votazione congiunta per identità di contenuto, gli emendamenti 4.297 e 4.613.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di analogo contenuto, sono quindi approvati gli emendamenti 4.725, 4.488 e 4.693, mentre è respinto l'emendamento 4.24.

Messi quindi congiuntamente ai voti in quanto identici, sono approvati gli emendamenti 4.406 e 4.489, come pure, sempre con votazione congiunta in quanto identici, gli emendamenti 4.298 e 4.614.

Vengono quindi approvati, con votazione congiunta in quanto identici, gli emendamenti 4.551 e 4.717, mentre sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.25, 4.317 e 4.195.

Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono respinti gli emendamenti 4.552 e 4.718, mentre, sempre con votazione congiunta in quanto identici, sono approvati gli emendamenti 4.299 e 4.615.

È poi respinto l'emendamento 4.196, ed accolto l'emendamento 4.1012, la cui votazione viene anticipata dal PRESIDENTE per ragioni relative all'economia dei lavori, risultando conseguentemente assorbiti, per le parti coincidenti, gli emendamenti 4.719 e 4.555, e preclusi gli emendamenti 4.199, 4.64 e 4.202. Gli emendamenti 4.719 e 4.555, posti ai voti congiuntamente per la parte restante, di identico contenuto, risultano poi respinti.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.197, 4.198 e 4.341, 4.554 e 4.643, posti congiuntamente ai voti in quanto di contenuto coincidente. Dopo la reiezione dell'emendamento 4.200, viene accolto l'emendamento 4.2001, e sono successivamente respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.201, e 4.203, nonché, dopo l'accoglimento dell'emendamento 4.584, gli emendamenti 4.204 e 4.342, 4.556 e 4.644, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, e l'emendamento 4.252.

Vengono quindi accolti gli emendamenti 4.407 – risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.490 –, 4.205 e 4.491 e 4.694, entrambi soppressivi del numero 94, mentre vengono respinti gli emendamenti 4.318, 4.343, 4.557 e 4.645, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, 4.492 e 4.206.

Gli emendamenti 4.493 e 4.695, di identico contenuto, sono posti congiuntamente ai voti e accolti, così come risultano accolti, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 4.408, 4.494 e 4.696, di identico contenuto, e l'emendamento 4.409, nel testo riformulato, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 4.495, posposto nell'ordine di votazione dal Presidente per motivi di economia dei lavori. Vengono respinti gli emendamenti 4.66, 4.496

e 4.207, mentre risultano accolti gli emendamenti 4.319, 4.410 e 4.411.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### **350ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.*

*La seduta inizia alle ore 20.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2389) SMURAGLIA.** – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

**(2852) MULAS ed altri.** – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che, al fine di garantire un più ordinato andamento dei lavori, come già è avvenuto nelle precedenti sedute, si procederà nell'espressione dei pareri e nella relativa votazione per blocchi di emendamenti, iniziando da quelli riferiti all'articolo 4, comma 1, n. 101 del disegno di legge n. 2389.

Il senatore GRUOSSO, al solo fine di renderne possibile la votazione, fa propri tutti gli emendamenti i cui presentatori sono assenti dall'Aula.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere contrario sull'emendamento 4.209, mentre è favorevole agli emendamenti 4.497 e 4.697.

Dopo aver invitato i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 4.344, 4.558 e 4.646, di analogo contenuto, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.498, 4.210, 4.211 e 4.212, mentre raccomanda l'appropriazione dell'emendamento 4.1013.

Accogliendo un suggerimento rivoltagli dal relatore BATTAFARANO, il Presidente SMURAGLIA ritira gli emendamenti 4.414 e 4.420; ritira inoltre gli emendamenti 4.429 e 4.426.

Dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 4.413, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.412 e 4.585, identici, mentre è contrario all'emendamento 4.586.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.415 e 4.416 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.1014. Ritira poi il subemendamento 4.345/1, invitando inoltre i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 4.345 e 4.560, come pure l'emendamento 4.647.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.417, ritira l'emendamento 4.1016, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.418, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento degli emendamenti 4.346 e 4.559, dei quali suggerisce pertanto il ritiro.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 4.213, si dichiara favorevole all'emendamento 4.419.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.421, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.422, ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.587.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.423, si dichiara invece contrario agli emendamenti 4.499 e 4.698, di identico contenuto. Si pronuncia invece favorevolmente sull'emendamento 4.424, dichiarandosi poi contrario all'emendamento 4.214, come pure agli emendamenti 4.500 e 4.699, identici.

Dopo precisazioni del Presidente SMURAGLIA, il senatore MULAS ritira quindi l'emendamento 4.699.

Il RELATORE invita quindi i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 4.561 e 4.588, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.425 e 4.320, dichiarandosi invece contrario all'emendamento 4.215, come pure agli emendamenti 4.67, 4.501, 4.562 e 4.700, identici. Accogliendo quindi un suggerimento rivoltagli dal presidente SMURAGLIA, presenta l'emendamento 4.2030, volto a sostituire il n. 116 raccogliendo le indicazioni ricavabili dall'emendamento 4.426, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento o la preclusione degli emendamenti 4.218, 4.217 e 4.223, dei quali suggerisce pertanto il ritiro.

Si dichiara poi contrario agli emendamenti 4.220, 4.216 e 4.219, come pure agli emendamenti 4.68, 4.502, 4.563 e 4.701, identici.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.427, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare l'assorbimento degli emendamenti 4.221 e 4.222, dei quali suggerisce pertanto il ritiro. Si dichiara altresì favorevole all'emendamento 4.428, come pure agli emendamenti 4.224, 4.702 e 4.503, identici, mentre è contrario agli emendamenti 4.226 e 4.589.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 4.227, si dichiara invece favorevole agli emendamenti 4.225 e 4.228, e presenta, accogliendo un suggerimento rivoltagli dal presidente SMURAGLIA, l'emendamento 4.2010, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare la preclusione degli emendamenti 4.230, 4.505, 4.703, 4.229 e 4.231, dei quali suggerisce pertanto il ritiro. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.233, 4.232 e 4.234, come pure sugli emendamenti 4.238, 4.564 e 4.706, identici.

Si dichiara altresì contrario agli emendamenti 4.235, 4.236, 4.69 e 4.237, mentre è favorevole all'emendamento 4.599, come pure agli emendamenti 4.63 e 4.430, identici, rilevando come l'eventuale approvazione di questi ultimi potrebbe comportare la preclusione degli emendamenti 4.504 e 4.640, dei quali suggerisce pertanto il ritiro.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.431, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare la preclusione dell'emendamento 4.240, del quale suggerisce pertanto il ritiro, e dichiarandosi invece contrario agli emendamenti 4.242 e 4.241.

Dopo essersi espresso in senso favorevole all'approvazione degli emendamenti 4.243, 4.565 e 4.707, identici, rileva come la loro eventuale approvazione potrebbe comportare la preclusione degli emendamenti 4.244 e 4.245, dei quali suggerisce pertanto il ritiro. Si dichiara poi contrario agli emendamenti 4.248, 4.566 e 4.708, identici, come pure agli emendamenti 4.246, 4.247 e 4.249, mentre invita il senatore RIPAMONTI a ritirare l'emendamento 4.321.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.322 e 4.250.

Il sottosegretario CARON esprime parere conforme a quelli formulati dal relatore, dichiarandosi inoltre favorevole alle proposte emendative da lui presentate.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.209, mentre è approvato l'emendamento 4.208.

Messi congiuntamente ai voti in quanto identici, sono quindi approvati gli emendamenti 4.497 e 4.697, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.344, 4.558 e 4.646, di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.498, 4.210, 4.211 e 4.212, mentre sono approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 4.1013 e 4.413.

Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono poi approvati gli emendamenti 4.412 e 4.585, mentre è respinto l'emendamento 4.586.

Messi separatamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 4.415, 4.416 e 4.1014, mentre vengono respinti gli emendamenti 4.345, 4.560 e 4.647.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.417.

Posto ai voti è parimenti approvato l'emendamento 4.418, risultando assorbiti gli emendamenti 4.346 e 4.559.

Viene quindi respinto l'emendamento 4.213, mentre sono accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.419, 4.421 e 4.422.

Messo ai voti, è poi respinto l'emendamento 4.587, mentre risulta approvato l'emendamento 4.423.

Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MULAS, sono respinti gli emendamenti 4.499 e 4.698, mentre è approvato l'emendamento 4.424.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.214, 4.500, 4.561 e 4.588, mentre sono approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 4.425 e 4.320.

Messi ai voti, sono respinti l'emendamento 4.215 e gli emendamenti 4.67, 4.501, 4.562 e 4.700, identici.

Viene invece approvato l'emendamento 4.2030, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.218, 4.217 e 4.223, e assorbiti gli emendamenti 4.220 e 4.216. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.219. Vengono inoltre respinti, con votazione congiunta in quanto identici, gli emendamenti 4.68, 4.502, 4.563 e 4.701.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 4.427, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.221 e 4.222.

Dopo che il relatore BATTAFARANO ha sottolineato l'importanza delle norme premiali previste a favore delle piccole aziende che effettuano investimenti nel campo della sicurezza del lavoro dall'emendamento 4.428, posto ai voti, tale emendamento risulta approvato, mentre vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.226 e 4.589.

Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono poi approvati gli emendamenti 4.224, 4.702 e 4.503.



Posto ai voti, è invece respinto l'emendamento 4.227, mentre vengono approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 4.225, 4.228 e 4.2010, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.230, 4.505, 4.703, 4.229 e 4.231.

Vengono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.233, 4.232 e 4.234, e sono altresì respinti, con votazione congiunta in quanto identici, gli emendamenti 4.238, 4.564 e 4.706.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 4.235, 4.236, 4.69 e 4.237, mentre sono approvati l'emendamento 4.599 e gli emendamenti 4.63 e 4.430, identici, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.504 e 4.640.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.431, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.240.

Messi separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 4.242 e 4.241, mentre sono approvati, dopo votazione congiunta in quanto identici, gli emendamenti 4.243, 4.565 e 4.707, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.244 e 4.245.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.248, 4.566 e 4.708, e vengono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.246, 4.247 e 4.249.

Dopo che senatore RIPAMONTI ha ritirato l'emendamento 4.321, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 4.322 e 4.250.

Il RELATORE, accogliendo un suggerimento rivoltagli dal presidente SMURAGLIA, presenta l'emendamento 4.2020, interamente sostitutivo del numero 36, rilevando come la sua eventuale approvazione potrebbe comportare la preclusione degli emendamenti 4.384 e 4.129, in precedenza accantonati.

Il sottosegretario CARON esprime parere favorevole su tale emendamento.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.2020, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.384 e 4.129.

Il RELATORE presenta quindi la proposta di coordinamento n. 1, volta a sopprimere il numero 44), nel testo introdotto dall'emendamento 4.389, in precedenza approvato dalla Commissione, sulla quale il sottosegretario CARON esprime parere favorevole.

Posta ai voti, la proposta di coordinamento n. 1 risulta approvata.

Messo ai voti, è infine approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,35.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389

### Art. 4.

*Al comma 1, sopprimere i punti 51), 52) e 53).*

**4.686** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere i numeri 51) e 52).*

**4.724** SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 51).*

**4.140** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 51).*

**4.477** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 52).*

**4.77** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 52).*

**4.478** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire il numero 52) con il seguente:*

«52) prevedere l'obbligo del committente di vigilare sull'adozione delle misure di sicurezza;».

**4.142** MANFROI

*Al comma 1, numero 52), sopprimere le parole: «e, in ogni caso, di tutte quelle previste dal piano di sicurezza».*

**4.143**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 53).*

**4.144**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 53).*

**4.479**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 53), sopprimere le parole da: «sui rischi derivanti» fino a: «luoghi di lavoro.».*

**4.145**

MANFROI

*Al comma 1, numero 53), sopprimere le parole da: «, sui nominativi» fino alla: «fine del numero».*

**4.392**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 53), sopprimere le parole da: «sui nominativi dei responsabili» fino a: «tutte le imprese».*

**4.146**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 55).*

**4.157**

MANFROI

*Al comma 1, numero 55), dopo le parole: «loro rappresentanti la possibilità» inserire le seguenti: «, al di fuori dell'orario di lavoro.».*

**4.156**

MANFROI

*Al comma 1, numero 57), sopprimere le parole da: «anche attraverso la nomina» fino alla fine del numero.*

**4.159**

MANFROI

*Al comma 1, numero 57), sopprimere le parole: «, anche attraverso la nomina di un responsabile».*

**4.158**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 58).*

**4.75**

MANFROI

*Al comma 1, numero 58), sopprimere la parola: «penali».*

**4.161**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 59).*

**4.166**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire il numero 59) con il seguente:*

«59) prevedere che le funzioni e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano esercitate anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità;».

**4.540**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 59) con il seguente:*

«59) prevedere che le funzioni e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano esercitate anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità».

**4.638**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 59) con il seguente:*

«59) definire, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i diritti e le funzioni del rappresentante per la sicurezza, prevedendo che in alcun modo l'esercizio di tali diritti possa essere subordinato all'adempimento di particolari oneri e riviando alla contrattazione collettiva ogni altro aspetto specifico, anche per ciò che attiene alla presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello di più imprese o di bacino, quando si tratta di imprese di modeste dimensioni o di artigiani».

**4.394**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 59), sopprimere le parole da: «prevedere espressamente» fino a: «particolari oneri».*

**4.163**

MANFROI

*Al comma 1, numero 59), sopprimere le parole: «espressamente».*

**4.162**

MANFROI

*Al comma 1, numero 59), sopprimere le parole da: «e che in alcun modo» fino a: «particolari oneri».*

**4.167**

MANFROI

*Al comma 1, numero 59), dopo le parole: «ai doveri» inserire le seguenti: «e alle responsabilità».*

**4.164**

MANFROI

*Al comma 1, numero 59), sopprimere le parole da: «assicurando peraltro» fino alla fine del numero.*

**4.165**

MANFROI

*Al comma 1, numero 59), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «introdurre un metodo di nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tale da garantirne l'effettiva elezione in tutti i luoghi di lavoro, riconoscendo direttamente a tutti i lavoratori la facoltà di eleggere e di essere eletti, e ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di promuovere le azioni necessarie per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;».*

**4.309**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 60).*

**4.74**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 60).*

**4.480**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 60).*

**4.687** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 60) con il seguente:*

«60) garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la facoltà di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di collaboratori e di tecnici esterni all'impresa».

**4.541** NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 60) con il seguente:*

«60) garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la facoltà di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di collaboratori e di tecnici esterni all'impresa».

**4.641** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 60), sopprimere le parole: «di collaboratori e».*

**4.172** MANFROI

*Al comma 1, numero 60), sostituire le parole: «esterni all'impresa» con le seguenti: «interni all'impresa».*

**4.170** MANFROI

*Al comma 1, numero 60), sopprimere le parole da: «, ai quali» fino alla fine del numero.*

**4.395** DUVA, TAPPARO, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 60), sostituire le parole da: «ai quali deve essere» fino alla fine del numero con le seguenti: «ai quali può essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, previo consenso del datore di lavoro».*

**4.169** MANFROI

*Al comma 1, numero 60), sopprimere le parole: «ai luoghi di lavoro e».*

**4.171**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 61).*

**4.173**

MANFROI

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le parole: «e di comunicare» e sostituire le parole: «ai lavoratori, alle popolazioni e alle autorità» con le seguenti: «anche per ciò che attiene alla sicurezza delle popolazioni».*

**4.396**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le parole: «e di comunicare».*

**4.174**

MANFROI

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le seguenti parole: «, alle popolazioni».*

**4.481**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le parole: «, alle popolazioni».*

**4.688**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le parole: «, alle popolazioni».*

**4.175**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 62).*

**4.72**

MANFROI



*Al comma 1, sostituire il numero 62) con il seguente: «prevedere che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possa far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, per ottenerne l'attuazione».*

**4.1011**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il numero 62) con il seguente:*

«62) sancire espressamente il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;».

**4.542**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 62) con il seguente:*

«62) sancire espressamente il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro».

**4.639**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 62), sostituire le parole: «all'autorità giudiziaria» con le seguenti: «al responsabile aziendale per la sicurezza».*

**4.177**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 63).*

**4.179**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 63).*

**4.543**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 63).*

**4.709**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 63, sostituire le parole: «ad impedire o» con la seguente: «a».*

**4.178**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 64).*

**4.544**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 64).*

**4.710**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 64), sostituire le parole da: «integrare le disposizioni» fino a: «n. 626, prevedendo» con la seguente: «prevedere». Sopprimere le parole: «, i membri delle rappresentanze sindacali presenti in azienda», e le parole da: «e, su richiesta» fino alla fine del numero.*

**4.397**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 64), sostituire le parole: «in tutte le aziende» con le seguenti: «in tutti i posti di lavoro».*

**4.185**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sostituire le parole: «quindici lavoratori» con le seguenti: «cento lavoratori».*

**4.180**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sostituire le parole: «quindici lavoratori» con le seguenti: «cinquanta lavoratori».*

**4.186**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere le parole: «e in ogni caso di significative variazioni delle condizioni di sicurezza».*

**4.181**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), dopo le parole: «condizioni di sicurezza», aggiungere le seguenti: «ed al di fuori dell'orario di lavoro».*

**4.187**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere le parole: «i membri delle rappresentanze sindacali presenti in azienda».*

**4.182**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere le parole da: «, i lavoratori incaricati dell'attuazione» fino alla fine del numero.*

**4.184**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere le parole da: «e, su richiesta di uno» fino alla fine del numero.*

**4.183**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere, in fine, le parole: «e, su richiesta di uno degli aventi diritto a parteciparvi, i rappresentanti dei servizi pubblici di prevenzione;».*

**4.582**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 65).*

**4.73**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 65).*

**4.482**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 65).*

**4.689**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 65), sopprimere le lettere b), c), f), g) e h).*

**4.400**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 65), lettera c), dopo le parole: «gestione dell'emergenza», inserire le seguenti: «sia interna che esterna».*

**4.310**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera e).*

**4.545**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera e).*

**4.711**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 65, sopprimere la lettera f).*

**4.188**

MANFROI

*Al comma 1, numero 65, lettera g), sopprimere le parole: «, di modifica dei processi produttivi».*

**4.189**

MANFROI

*Al comma 1, numero 65), lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, del rispetto dell'ambiente, della salute dei lavoratori e delle popolazioni residenti nelle zone limitrofe ai luoghi di lavoro».*

**4.311**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera h).*

**4.190**

MANFROI

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera h).*

**4.546**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera h).*

**4.712** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 65, lettera h), sopprimere le parole: «della tutela dell'ambiente esterno e».*

**4.483** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 65), dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h...) l'analisi sugli infortuni accaduti e sugli incidenti che non hanno dato origine ad infortuni;

h...) l'esame dei dati anonimi e collettivi sullo stato di salute dei lavoratori».

**4.398** IL RELATORE

*Al comma 1, dopo il numero 65), inserire il seguente:*

«65-...) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le funzioni degli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, riconoscendo loro, oltre ai compiti di orientamento e di promozione delle iniziative formative e di istanza di riferimento per la risoluzione delle controversie insorte sull'applicazione delle norme in materia di rappresentanza, informazione e formazione, anche funzioni di informazione e di supporto delle parti e, in particolare, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nello svolgimento delle loro funzioni;».

**4.399** TAPPARO, PELELLA, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 66), sopprimere le parole da: «, nonchè ogni altro luogo» sino alla fine del numero.*

**4.484** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 66), sopprimere le parole: «, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro».*

**4.690** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 66), sostituire le parole: «per il lavoro» con le seguenti: «durante il lavoro».*

**4.401** PILONI, MONTAGNINO, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 66), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o anche al di fuori di essa, come nel caso del telelavoro».*

**4.598** MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 67.*

**4.485** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 67.*

**4.691** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 67) con il seguente:*

«67) stabilire che si considera ambiente di lavoro l'insieme dei fattori strutturali, fisici, chimici, biologici, organizzativi e relazionali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro;».

**4.402** IL RELATORE

*Al comma 1, numero 67, sopprimere le parole: «, sociali e culturali».*

**4.191** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 68).*

**4.547** NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 68).*

**4.714** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 69).*

**4.193**

MANFROI

*Al comma 1, numero 69), alinea, sopprimere le parole da: «, riunendo» fino a: «n. 626, e successive modificazioni».*

**4.192**

MANFROI

*Al comma 1, numero 69), sopprimere la lettera a).*

**4.194**

MANFROI

*Al comma 1, numero 69), lettera a), dopo le parole: «i requisiti», inserire le seguenti: «dei materiali impiegati, i requisiti».*

**4.312**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 69), lettera b), dopo le parole: «di illuminazione,» inserire le seguenti: «privilegiando le fonti di luce naturale e comunque non dannose per la vista,».*

**4.313**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 69, sopprimere la lettera c).*

**4.548**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 69), sopprimere la lettera c).*

**4.715**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 69), sopprimere la lettera d).*

**4.6**

MANFROI

*Al comma 1, numero 69), dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-...) le regole necessarie ad assicurare adeguate tutele per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici;».

**4.314**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 70).*

**4.549**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 70).*

**4.716**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 70), sopprimere la parola: «minimi».*

**4.7**

MANFROI

*Al comma 1, numero 70), sopprimere le parole: «e mentale».*

**4.8**

MANFROI

*Al comma 1, numero 71), sopprimere le parole: «, eventualmente separate per i lavoratori esposti a particolari rischi».*

**4.9**

MANFROI

*Al comma 1, numero 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «possono essere previste, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, deroghe ai requisiti minimi di cui al presente numero, in relazione a particolari situazioni o dimensioni aziendali;».*

**4.403**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, può stabilire, con decreto, deroghe ai requisiti minimi di cui al presente numero».*

**4.486**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA



*Al comma 1, sopprimere il numero 72).*

**4.70**

MANFROI

*Al comma 1, numero 72), sopprimere la lettera b).*

**4.10**

MANFROI

*Al comma 1, numero 72), lettera b), sopprimere le parole da: «di organizzare» fino a: «competenti in materia.».*

**4.11**

MANFROI

*Al comma 1, numero 72), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-...) la possibilità per l'INAIL o strutture convenzionate di istituire Centri per la prevenzione, il primo soccorso e le prime cure presso le grandi imprese, ovvero presso concentrazioni di piccole imprese, individuando quale modalità per la copertura finanziaria degli oneri conseguenti una integrazione del premio corrisposto dalle aziende interessate al servizio».*

**4.550**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 72), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-...) la possibilità per l'INAIL di istituire Centri per la prevenzione, il primo soccorso e le prime cure presso le grandi imprese, ovvero presso concentrazioni di piccole imprese, individuando quale modalità per la copertura finanziaria degli oneri conseguenti una integrazione del premio corrisposto dalle aziende interessate al servizio».*

**4.340**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 72), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-...) la possibilità per l'INAIL di istituire Centri per la prevenzione, il primo soccorso e le prime cure presso le grandi imprese, ovvero presso concentrazioni di piccole imprese, individuando quale modalità per la copertura finanziaria degli oneri conseguenti una integrazione del premio corrisposto dalle aziende interessate al servizio».*

**4.642**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 74), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo alla manutenzione periodica delle stesse conformemente alle istruzioni del fabbricante».*

**4.315**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 74), sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) l'esenzione del datore di lavoro, qualora il lavoratore ammetta la propria responsabilità in caso di infortunio nello svolgimento del compito assegnatogli, da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa all'infortunio medesimo;».*

**4.71**

MANFROI

*Al comma 1, numero 74), dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«e) l'obbligo da parte dei lavoratori dell'uso delle attrezzature e dei prodotti secondo le modalità fornite dal produttore».*

**4.12**

MANFROI

*Al comma 1, numero 76), lettera c), sostituire le parole: «ogni dispositivo» con l'altra: «dispositivi».*

**4.13**

MANFROI

*Al comma 1, numero 76), lettera d), dopo le parole: «del datore di lavoro» inserire le altre: «e dei lavoratori».*

**4.14**

MANFROI

*Al comma 1, numero 77), sopprimere la lettera b).*

**4.15**

MANFROI

*Al comma 1, numero 77), lettera b), sopprimere le parole da: «alle caratteristiche dell'ambiente» fino alla fine della lettera.*

**4.16**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), sopprimere la lettera b).*

**4.17**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), sostituire le lettere d), ed e) con la seguente:*

«d) siano assicurate adeguate interruzioni e pause dell'attività e adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano videotermini, in conformità della normativa comunitaria».

**4.2000**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 80), lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il cui onere è a carico del Servizio sanitario nazionale».*

**4.18**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), lettera f), sopprimere le seguenti parole: «le misure applicabili al posto di lavoro,».*

**4.19**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), sopprimere la lettera g).*

**4.20**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), lettera g), sostituire le parole: «dell'utilizzazione di attrezzature munite di videotermini» con le seguenti: «della sicurezza».*

**4.21**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera a), dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.294**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera a), dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.610**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera b).*

**4.22**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera b), sopprimere le parole: «mediante la misurazione dell'agente nocivo o pericoloso».*

**4.23**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.487**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 81), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.692**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 81), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.404**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 81, lettera c), dopo le parole: «e per ovviarvi» aggiungere le seguenti: «, riducendo comunque al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici, biologici o cancerogeni mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte».*

**4.583**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera d), dopo le parole: «misure di sicurezza e di igiene», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.295**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera d), dopo le parole: «misure di sicurezza e di igiene», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.405**

PELELLA, MONTAGNINO, PILONI, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 81), lettera d), dopo le parole: «misure di sicurezza e di igiene», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.611**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera f), dopo le parole: «nonchè alla loro nocività», inserire le seguenti: «intrinseca e cumulabile con altri fattori nocivi».*

**4.316**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera g), dopo le parole: «misure di prevenzione», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.296**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera g), dopo le parole: «misure di prevenzione», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.612**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera h), dopo le parole: «misure di prevenzione», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.297**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera h), dopo le parole: «misure di prevenzione», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.613**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera i), inserire, dopo la parola: «pericolosi», le seguenti: «nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.725**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 81), lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale».*

**4.24**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.488**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 81), lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.693**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera m).*

**4.406**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera m).*

**4.489**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 81), lettera n), dopo le parole: «di informazione e di addestramento», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.298**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera n), dopo le parole: «di informazione e di addestramento», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.614**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera o), sopprimere le parole: «, tenuto conto di quanto stabilito al numero 40),».*

**4.551**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 81), lettera o), sopprimere le parole: «, tenuto conto di quanto stabilito al numero 40),».*

**4.717** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 81), lettera o), dopo le parole: «di informare», inserire le seguenti: «il datore di lavoro,».*

**4.25** MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera o), dopo le parole: «risultati degli accertamenti sanitari» inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo IV della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,».*

**4.317** RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81) lettera p), prima delle parole: «l'allontanamento» inserire le seguenti: «le modalità per».*

**4.195** MANFROI

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera q).*

**4.552** NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera q).*

**4.718** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 81), lettera s) dopo le parole: «le cautele», inserire le seguenti: «e le misure di gestione dell'emergenza».*

**4.299** RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera s) dopo le parole: «le cautele» inserire le seguenti: «e le misure di gestione dell'emergenza».*

**4.615** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 83), alinea, sopprimere le parole: «e innovare».*

**4.196**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83), alinea, sopprimere, in fine, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri». Sopprimere quindi le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) dello stesso numero.*

**4.719**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 83), alinea, sopprimere, in fine, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri». Sopprimere quindi le lettere: «a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) dello stesso numero.*

**4.555**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 83, lettera a), sopprimere le parole da: «e sulle possibili interazioni» fino a: «abitudini personali».*

**4.197**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83, lettera a), sopprimere le parole: «, e del doppio lavoro,».*

**4.198**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83), dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a ...) assegnare all'INAIL la competenza per l'istituzione dei Centri di medicina del lavoro specialistici;».*

*Alla lettera c), dopo le parole: «del neonato;», aggiungere le seguenti: «le relative informazioni sono comunicate alla Banca-dati dell'INAIL;».*

**4.341**

MONTAGNINO



*Al comma 1, numero 83), dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a ...) assegnare all'INAIL la competenza per l'istituzione dei Centri di medicina del lavoro specialistici».

*Alla lettera c), dopo le parole: «del neonato;», aggiungere le seguenti: «le relative informazioni sono comunicate alla Banca-dati dell'INAIL;».*

**4.554**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 83), dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a ...) assegnare all'INAIL la competenza per l'istituzione dei Centri di medicina del lavoro specialistici;».

**4.643**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 83), sopprimere le lettere b), c), d), l).*

**4.1012**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 83), sopprimere le lettere b), c), d), g) e l).*

**4.1012** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 83), lettera g), sostituire, ove ricorrono, le parole: «permessi retribuiti» con le seguenti: «permessi non retribuiti».*

**4.199**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83) lettera g), sopprimere, ove ricorrente, la seguente parola: «retribuiti».*

**4.64**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83), sopprimere la lettera i).*

**4.200**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83), lettera i), sostituire le parole: «a sottoporre le lavoratrici in gravidanza e sorveglianza speciale e» con le altre: «, fatto salvo il diritto alla riservatezza,».*

**4.2001**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 83), lettera i), sostituire le parole: «cinquanta dipendenti» con le seguenti: «cento dipendenti».*

**4.201**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83) lettera l), dopo le parole: «di informare» aggiungere le seguenti: «il datore di lavoro,».*

**4.202**

MANFROI

*Al comma 1, numero 84), dopo le parole: «gli obblighi», ove ricorrenti, inserire le seguenti: «, le responsabilità».*

**4.203**

MANFROI

*Al comma 1, numero 86), dopo le parole: «della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «, anche mediante convenzioni con i servizi di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro delle ASL competenti per territorio».*

**4.584**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 87, sopprimere le parole da: «, stabilendo altresì» fino alla fine del numero.*

**4.204**

MANFROI

*Al comma 1, numero 88), dopo le parole: «sia degli organismi paritetici;» aggiungere, in fine, le seguenti: «l'INAIL fornisce la propria consulenza e il proprio supporto in materia prevenzionale istituendo appositi servizi il cui compenso è determinato da specifiche convenzioni;».*

**4.342**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 88), dopo le parole: «organismi paritetici;» aggiungere, in fine, le seguenti: «l'INAIL fornisce la propria consulenza e il proprio supporto in materia previdenziale istituendo appositi servizi il cui compenso è determinato da specifiche convenzioni;».*

**4.556**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 88), dopo le parole: «organismi paritetici;» aggiungere, in fine, le seguenti: «l'INAIL fornisce la propria consulenza e il proprio supporto in materia previdenziale istituendo appositi servizi il cui compenso è determinato da specifiche convenzioni;».*

**4.644**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere i numeri da 89) a 102).*

**4.252**

BEDIN

*Al comma 1, numero 90), alinea, dopo le parole: «si applichino», inserire le seguenti: «, eventualmente in misura differenziata in relazione alla tipologia aziendale».*

**4.407**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 90), alinea, dopo le parole: «si applichino» inserire le seguenti: «, con interventi differenti a seconda della tipologia aziendale».*

**4.490**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 90), lettera a), sopprimere le parole: «, anche con l'ausilio dei familiari».*

**4.205**

MANFROI

*Al comma 1, numero 93), dopo le parole: «per il settore agricolo», inserire le seguenti: «nonchè di informazione sull'uso di concimi chimici di sintesi e di pesticidi».*

**4.318**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 94).*

**4.491**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 94).*

**4.694**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 94), dopo le parole: «al comparto agricolo,»  
inserire le seguenti: «in collaborazione con l'INAIL,».*

**4.343**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 94), dopo le parole: «al comparto agricolo,»  
inserire le seguenti: «in collaborazione con l'INAIL,».*

**4.557**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 94), dopo le parole: «al comparto agricolo,»  
inserire le seguenti: «in collaborazione con l'INAIL,».*

**4.645**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 95).*

**4.492**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 96), sopprimere le parole: «i commercianti e  
rivenditori degli stessi,».*

**4.206**

MANFROI

*Al comma 1, numero 97), aggiungere, in fine, le seguenti parole:  
«per i lavoratori autonomi sono stabilite disposizioni specifiche sempli-  
ficate, basate, in particolare, sull'informazione e la formazione;».*

**4.493**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 97), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«per i lavoratori autonomi sono stabilite disposizioni specifiche semplificate, basate in particolare sulla informazione e la formazione».

**4.695** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, dopo il numero 97), inserire il seguente:*

«97-...) prevedere misure idonee a consentire che gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, formazione, istruzione e addestramento dei lavoratori stagionali possano essere adempiuti a livello interaziendale, fermo restando il dovere del datore di lavoro di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici del luogo e dell'attività lavorativa;»

**4.408** DUVA, GRUOSSO, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire il numero 99) con il seguente:*

«99) stabilire l'obbligo del lavoratore di leggere l'etichetta apposta sulle confezioni di sostanze chimiche in ordine alle modalità d'uso delle sostanze stesse, prevedendo altresì che all'informazione nei confronti dei lavoratori autonomi provvedono servizi pubblici di protezione mediante apposite conferenze periodiche;»

**4.66** MANFROI

*Al comma 1, numero 98), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«sono stabilite disposizioni specifiche per l'utilizzo dei dispositivi di protezione dei lavoratori stagionali, nei casi in cui ne ricorra l'obbligo, in deroga al principio dell'utilizzo degli stessi da parte di più persone;».

**4.494** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 98), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«sono stabilite disposizioni specifiche per l'utilizzo dei dispositivi di protezione dei lavoratori stagionali, nei casi in cui ne ricorra l'obbligo, in deroga al principio dell'utilizzo degli stessi da parte di più persone;».

**4.696** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 99), sostituire le parole: «i servizi pubblici di protezione, mediante apposite conferenze periodiche» con le seguenti: «le organizzazioni professionali, con la collaborazione dei servizi pubblici di protezione ed il supporto finanziario dell'amministrazione regionale».*

**4.495**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 99), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè le organizzazioni professionali agricole, d'intesa con i servizi pubblici predetti».*

**4.409**

DE LUCA Michele, PELELLA, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 99), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le organizzazioni professionali agricole, d'intesa con i servizi pubblici di prevenzione».*

**4.409** (Nuovo testo)

DE LUCA Michele, PELELLA, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 100).*

**4.496**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 100), dopo le parole: «sanitaria specifica,» inserire le seguenti: «mirata ai rischi ai quali sono esposti,».*

**4.319**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 100), dopo la parola: «periodica» aggiungere, in fine, le seguenti: «a carico del Servizio sanitario nazionale».*

**4.207**

MANFROI

*Al comma 1, numero 100), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei casi previsti dalla legge».*

**4.410**

DUVA, MONTAGNINO, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 1, dopo il numero 100), inserire il seguente:*

«100-...) prevedere, per i lavoratori agricoli stagionali, la predisposizione di un libretto di idoneità sanitaria e le misure necessarie per adeguare le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria specifica di cui al numero 100) del presente comma alla particolarità del rapporto;»

**4.411** PELELLA, GRUOSSO, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad una sorveglianza sanitaria generica relativa alle condizioni di salute, anche in relazione al tipo di attività svolta, e che».*

**4.384** IL RELATORE

*Al comma 1, numero 36), dopo le parole: «essere sottoposti», ove ricorrono, aggiungere le seguenti: «a totale carico del Servizio sanitario nazionale».*

**4.129** MANFROI

*Al comma 1, sostituire il numero 36) con il seguente:*

«36) coordinare la disciplina della sorveglianza sanitaria ai fini della sicurezza e igiene del lavoro con le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, relative agli accertamenti sanitari;».

**4.2020** IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il numero 101).*

**4.209** MANFROI

*Al comma 1, numero 101), lettera a), sopprimere le parole: «, al lavoro casalingo».*

**4.208** MANFROI

*Al comma 1, numero 101), sopprimere la lettera d).*

**4.497** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 101), sopprimere la lettera d).*

**4.697** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 101), lettera d), dopo le parole: «dei lavoratori esposti;», aggiungere, in fine, le seguenti: «le funzioni attribuite all'INAIL dalla presente legge in materia di sicurezza e prevenzione vengono svolte parimenti nel settore agricolo, attraverso strutture specializzate;».*

**4.344** MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 101), lettera d), dopo le parole: «dei lavoratori esposti;», aggiungere le seguenti: «le funzioni attribuite all'INAIL dalla presente legge in materia di sicurezza e prevenzione vengono svolte parimenti nel settore agricolo, attraverso strutture specializzate;».*

**4.558** NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 101), lettera d), dopo le parole: «dei lavoratori esposti;» aggiungere, in fine, le seguenti: «le funzioni attribuite all'INAIL dalla presente legge in materia di sicurezza e prevenzione vengono svolte parimenti nel settore agricolo, attraverso strutture specializzate;».*

**4.646** MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 102).*

**4.498** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 102), sopprimere, ove ricorrente, la parola: «penali».*

**4.210** MANFROI

*Al comma 1, numero 102), sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «due milioni».*

**4.211** MANFROI



*Al comma 1, numero 102), sopprimere le parole da: «e dell'arresto» fino alla fine del numero.*

**4.212**

MANFROI

*Al comma 1, numero 102), sostituire l'ultima parte da: «e dell'arresto» fino alla fine con la seguente: «o dell'arresto fino a sei mesi, da comminarsi in relazione alla gravità del pericolo e della condotta».*

**4.1013**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 104), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «e fermo restando che le autorità addette alla vigilanza non possono svolgere attività di consulenza,».*

**4.414**

MONTAGNINO, PELELLA, PILONI, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 104), sostituire le parole: «e agli enti di patronato» con le seguenti: «, agli enti di patronato e agli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel campo della sicurezza del lavoro».*

**4.413**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 104), dopo le parole: «attività di informazione,» inserire la seguente: «formazione,».*

**4.412**

MONTAGNINO, DE LUCA Michele, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 104), dopo le parole: «attività di informazione,» inserire la seguente: «formazione,».*

**4.585**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 104), dopo le parole: «delle rispettive associazioni» aggiungere, in fine, le seguenti: «, con il divieto della consulenza per i soggetti destinati alla vigilanza, nell'ambito della regione di appartenenza».*

**4.586**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 104), inserire il seguente:*

«104-...) definire e precisare le competenze istituzionali, e in particolare i compiti riservati al Governo centrale e quelli attribuiti alle Regioni, agli enti locali ed agli istituti di ricerca, tenendo conto dei provvedimenti legislativi fin qui emanati, in via generale, per il riparto delle competenze tra gli organi centrali e il sistema delle autonomie, e per il decentramento;»

**4.415**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 105), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni,».*

**4.416**

PILONI, TAPPARO, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 105), sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.1014**

IL RELATORE

*All'emendamento 4.345, alinea, alle parole: «alla sicurezza e all'igiene del lavoro» sostituire le seguenti: «agli infortuni ed alle malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro».*

**4.345/1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il numero 106) con il seguente:*

«106) Al fine di costituire un unico centro di raccolta e analisi su scala nazionale dei dati relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro e di fornire informazioni a tutti gli enti, organismi e uffici pubblici e ai servizi di prevenzione e tutela del lavoro, sono istituiti presso la Banca-dati dell'INAIL:

a) il Registro nazionale degli infortuni sul lavoro. A tale scopo tutti i datori di lavoro devono segnalare all'Inail gli infortuni sul lavoro accaduti ai propri dipendenti, anche se non comportano assenza dal lavoro ed a prescindere dalla durata della prognosi e dall'esistenza dell'obbligo assicurativo. Per i lavoratori autonomi il suddetto obbligo di segnalazione ricade sul medico che presta la prima assistenza;

b) il Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro. A tale scopo è obbligatoria, per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, la segnalazione all'INAIL delle malattie indicate in un

apposito elenco, da approvarsi e da aggiornarsi periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sulla base di analisi e rilevazioni effettuate dalle regioni attraverso le competenti strutture, e da ISPESL, CNR, IIMS, ISS, nonché da altri organismi di ricerca.

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti termini e modalità di segnalazione all'INAIL dei suddetti dati e di raccolta delle informazioni relative alle condizioni di rischio degli ambienti di lavoro in possesso dell'ISPESL, dell'Ispettorato del lavoro, dei servizi di igiene pubblica e di ogni altro ufficio o ente pubblico e delle associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati;».

**4.345**

MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire il numero 106) con il seguente:*

«106) Al fine di costituire un unico centro di raccolta e analisi su scala nazionale dei dati relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro e di fornire informazioni a tutti gli enti, organismi e uffici pubblici e ai servizi di prevenzione e tutela del lavoro, sono istituiti presso la Banca-dati dell'INAIL:

a) il Registro nazionale degli infortuni sul lavoro. A tale scopo tutti i datori di lavoro devono segnalare all'INAIL gli infortuni sul lavoro accaduti ai propri dipendenti, anche se non comportano assenza dal lavoro ed a prescindere dalla durata della prognosi e dall'esistenza dell'obbligo assicurativo. Per i lavoratori autonomi il suddetto obbligo di segnalazione ricade sul medico che presta la prima assistenza;

b) il Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro. A tale scopo è obbligatoria, per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, la segnalazione all'INAIL delle malattie indicate in un apposito elenco, da approvarsi e da aggiornarsi periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sulla base di analisi e rilevazioni effettuate dalle regioni attraverso le competenti strutture, e da ISPESL, CNR, IIMS, ISS, nonché da altri organismi di ricerca.

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti termini e modalità di segnalazione all'INAIL dei suddetti dati e di raccolta delle informazioni relative alle condizioni di rischio degli ambienti di lavoro in possesso dell'ISPESL, dell'Ispettorato del lavoro, dei servizi di igiene pubblica e di ogni altro ufficio o ente pubblico e delle associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati;».

**4.560**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 107), dopo le parole: «condizioni di salute dei lavoratori, prevedere» inserire le seguenti: «presso l'INAIL».*

**4.647** MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 107), dopo le parole: «infortuni sul lavoro,» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla prognosi e dalla durata dell'assenza dal lavoro,».*

**4.417** GRUOSSO, PELELLA, MONTAGNINO

*All'articolo 4, comma 1, numero 107, dopo le parole: «da effettuarsi» inserire le seguenti: «mediante la consultazione del sistema informativo INAIL di cui al numero 106 e».*

**4.1016** IL RELATORE

*Al comma 1, punto 107), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere che i risultati della raccolta dei dati e delle analisi effettuate siano inseriti nei registri di cui all'articolo 4, comma 1, numero 108), della presente legge;».*

**4.418** TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 107), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i cui risultati vanno inseriti nei registri di cui all'articolo 4, comma 1, numero 108), della presente legge;».*

**4.346** MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 107), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i cui risultati vanno inseriti nei registri di cui all'articolo 4, comma 1, numero 108), della presente legge».*

**4.559** NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 108).*

**4.213** MANFROI

*Al comma 1, numero 108), sostituire le parole da: «i dipartimenti» fino a: «attività di prevenzione» con le seguenti: «tutti gli organismi, enti o istituti pubblici impegnati nell'attività di prevenzione».*

**4.419** PELELLA, MONTAGNINO, DE LUCA Michele, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 108), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè mediante l'istituzione presso il Ministero della sanità di un Registro nazionale degli infortuni sul lavoro e di un Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro».*

**4.420** SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 109), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo un sistema completo di raccolta di dati relativi a tutti i rischi di lavoro, anche sulla base di una corretta impostazione di epidemiologia occupazionale».*

**4.421** SMURAGLIA

*Al comma 1, dopo il numero 109), aggiungere il seguente:*

«109-...) prevedere sistemi di raccordo e di armonico contemperamento tra le esigenze di ricerca, di studio e di programmazione sanitaria e quelle di riservatezza previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, in modo che la tutela della *privacy* individuale, pur indispensabile, non precluda ogni possibilità di ricerca pubblica, soprattutto a livello epidemiologico;».

**4.422** IL RELATORE

*Al comma 1, numero 110, dopo le parole: «unità sanitarie locali,», ove ricorrono, inserire le seguenti: «garantendo le risorse necessarie,». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attribuendo comunque all'ispettorato del lavoro la competenza in materia di controlli su ospedali, ASL e strutture sanitarie pubbliche».*

**4.587** MANZI, MARINO

*Al comma 1, sostituire il numero 112) con il seguente:*

«112) ridefinire la materia delle omologazioni e dei controlli periodici, assumendo come base, e salvo deroghe per specifiche condizioni di rischio, il sistema dell'autocertificazione del costruttore, per l'omologazione, e quello dei controlli periodici da parte del datore di lavoro, per impianti e apparecchiature, riservando al servizio pubblico il compito della vigilanza per campione e secondo criteri di priorità che tengano conto dell'entità e diffusione del rischio;».

**4.423** SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 113.*

**4.499**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 113.*

**4.698**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 113), sostituire le parole: «della sanità, su proposta dell'ISPESL» con le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».*

**4.424**

DUVA, MONTAGNINO, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 113), sopprimere le parole: «ritiro dal mercato e il».*

**4.214**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 114).*

**4.500**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 114).*

**4.699**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 114), sopprimere le parole da: «al fine di prevedere» fino a: «disposizioni legislative o regolamentari».*

**4.561**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 114), dopo le parole: «legislative o regolamentari», aggiungere, in fine, le seguenti: «vincolando la destinazione dei fondi ricavati dal pagamento delle sanzioni previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al potenziamento delle strutture dei servizi di vigilanza.».*

**4.588**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 114), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè di emanare disposizioni volte all'integrazione o alla modifica del documento di valutazione dei rischi, nei casi di gravi carenze del medesimo».*

**4.425**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 115), dopo le parole: «grave ed imminente,», inserire le seguenti: «anche all'esterno dell'impianto,».*

**4.320**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 115, dopo le parole: «ed imminente, alla» aggiungere la seguente: «temporanea».*

**4.215**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 116).*

**4.67**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 116).*

**4.501**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 116).*

**4.562**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 116),*

**4.700**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 116) con il seguente:*

«116) assicurare le facoltà del personale addetto alla vigilanza di visitare senza preavviso a qualunque ora del giorno e della notte, i luoghi di lavoro, informandone il datore di lavoro;».

**4.2030**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 116), dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, ferma restando la facoltà del personale addetto alla vigilanza di visitare senza preavviso, a qualunque ora del giorno e della notte, i luoghi di lavoro,».*

**4.426** GRUOSSO, MONTAGNINO, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 116), dopo le parole: «di vigilanza siano» inserire la seguente: «possibilmente».*

**4.218** MANFROI

*Al comma 1, numero 116), dopo le parole: «siano effettuate» aggiungere la seguente: «anche».*

**4.217** MANFROI

*Al comma 1, numero 116), sostituire le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» con le seguenti: «del rappresentante del datore di lavoro».*

**4.223** MANFROI

*Al comma 1, numero 116), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di un rappresentante del datore di lavoro».*

**4.220** MANFROI

*Al comma 1, numero 116, aggiungere, in fine, le parole: «, previa comunicazione al datore di lavoro».*

**4.216** MANFROI

*Al comma 1, numero 116), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando che non sia interrotto il ciclo di produzione».*

**4.219** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 117).*

**4.68** MANFROI



*Al comma 1, sopprimere il numero 117).*

**4.502**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 117).*

**4.563**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 117).*

**4.701**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 117) con il seguente:*

«117) stabilire le procedure necessarie affinché gli organi di vigilanza, in relazione all'adozione di misure di sicurezza non previste da disposizioni regolamentari, possano emanare disposizioni, sulla base delle norme di buona tecnica, in caso di disaccordo tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per altri tipi di controversie;».

**4.427**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 117), sostituire le parole: «non previste» con la seguente: «previste».*

**4.221**

MANFROI

*Al comma 1, numero 117), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo fra tali due soggetti».*

**4.222**

MANFROI

*Al comma 1, dopo il numero 117), inserire il seguente:*

«117...) definire un sistema di incentivazioni e di norme premiali, per le piccole aziende e artigiani che investano in sicurezza e/o predispongano programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza e igiene, per i quali si prospettino difficoltà ed oneri di carattere economico non superabili con i propri mezzi o comunque non sostenibili senza aggravii e squilibri rilevanti sulla situazione economico-finanziaria della propria impresa;».

**4.428**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un anno».*

**4.226**

MANFROI

*Al comma 1, numero 119), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei» e le parole: «ad un mese» con le seguenti: «a tre mesi».*

**4.589**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**4.224**

MANFROI

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**4.702**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**4.503**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «sei mesi».*

**4.227**

MANFROI

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «tre mesi».*

**4.225**

MANFROI

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «non superiore ad un mese» con le seguenti: «non superiore al termine originario».*

**4.429**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 120).*

**4.228**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 121).*

**4.2010**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 121), sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a un quarto».*

**4.230**

MANFROI

*Al comma 1, numero 121), sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a un quarto».*

**4.505**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 121), sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a un quarto».*

**4.703**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 121), sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a un terzo».*

**4.229**

MANFROI

*Al comma 1, numero 121), sopprimere le parole: «o parziale».*

**4.231**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 122).*

**4.233**

MANFROI

*Al comma 1, numero 122), sostituire la parola: «modificando» con la seguente: «limitando».*

**4.232**

MANFROI

*Al comma 1, numero 122), sostituire le parole: «uniformità di» con le seguenti: «equità nelle».*

**4.234**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 123).*

**4.238**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 123).*

**4.564**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 123).*

**4.706**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 123), sopprimere le parole: «, anche sotto il profilo della tutela penale,».*

**4.235**

MANFROI

*Al comma 1, numero 123), sostituire le parole: «idonee sanzioni penali» con le seguenti: «sanzioni amministrative».*

**4.236**

MANFROI

*Al comma 1, numero 123), dopo le parole: «sanzioni penali» aggiungere le altre: «in presenza di dolo o colpa grave,».*

**4.69**

MANFROI

*Al comma 1, numero 123), sopprimere le parole da: «alle disposizioni relative alla tutela della salute» fino a: «specificità femminile nonchè».*

**4.237**

MANFROI

*Al comma 1, numero 123), dopo le parole: «specificità femminile» inserire le seguenti: «e dei lavoratori atipici».*

**4.599**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 124).*

**4.63**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 124).*

**4.430**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire il numero 124) con il seguente:*

«124) prevedere che solo per i casi di inadempienze burocratiche o amministrative si possa disporre una riduzione delle pene, ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato;».

**4.504**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire il numero 124) con il seguente:*

«124) prevedere che solo per i casi di inadempienze burocratiche o amministrative si possa disporre una riduzione delle pene, ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato;».

**4.640**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 125) con il seguente:*

«125) prevedere che per i reati in materia di sicurezza e igiene per i quali sia irrogata una pena detentiva, sia obbligatoria l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione temporanea dei benefici contributivi e delle agevolazioni fiscali in atto per l'azienda;».

**4.431**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 125), sostituire le parole: «per un anno» con le seguenti: «per sei mesi».*

**4.240**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 126).*

**4.242**

MANFROI

*Al comma 1, numero 126), sostituire la parola: «commessi» con la seguente: «accertati».*

**4.241**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 127).*

**4.243**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 127).*

**4.565**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 127).*

**4.707**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 127), sostituire le parole: «le organizzazioni sindacali intervenute» con le seguenti: «i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori intervenuti».*

**4.244**

MANFROI

*Al comma 1, numero 127), sopprimere le parole da: «, anche in sede dibattimentale» fino a: «dell'accusa, nonchè».*

**4.245**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 128).*

**4.248**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 128).*

**4.566**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 128).*

**4.708** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 128), sopprimere le parole: «le organizzazioni sindacali e». Sostituire le parole: «siano legittimati» con le seguenti: «sia legittimato».*

**4.246** MANFROI

*Al comma 1, numero 128), sopprimere le parole: «in aggiunta o».*

**4.247** MANFROI

*Al comma 1, numero 128), dopo le parole: «in aggiunta» sopprimere le parole: «o in alternativa».*

**4.321** RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 128), sopprimere le parole da: «e delle popolazioni» fino alla fine del numero.*

**4.249** MANFROI

*Al comma 1, numero 128), sostituire la parola: «circonvicine» con la seguente: «limitrofe».*

**4.322** RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 129).*

**4.250** MANFROI

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### Art. 4.

*Al comma 1, sopprimere il numero 44).*

**Coord. 1**

IL RELATORE

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**252ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(3914) Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che era in corso la discussione generale.

Prende la parola il senatore VALLETTA, il quale rileva come, a suo giudizio, il provvedimento in esame rechi una misura non realmente in grado di eliminare i pericoli per la salute eventualmente derivanti da modalità di assunzione delle bevande confezionate in lattina non in linea con le opportune precauzioni igieniche. Al riguardo – al di là di pur ragionevoli dubbi sull'effettiva pericolosità di simili modalità di assunzione – appare molto più efficace prevedere la sostituzione delle lattine con le confezioni di cartone corredate di cannuccia sterilizzata – già oggi assai diffuse sul mercato – consentendo peraltro l'esaurimento delle scorte di magazzino delle lattine già prodotte.

Il senatore MANARA osserva come il contenuto del disegno di legge richiami alla memoria il detto ciceroniano *plurimae leges pessima res publica*: si tratta in effetti di un intervento normativo di portata minimale, che molto più opportunamente avrebbe dovuto formare oggetto di un regolamento o di un decreto ministeriale, tanto più è assai dubbio che esista un effettivo rischio per la salute collegato all'assunzione delle bevande direttamente dalla lattina. Peraltro appare effetto di un'indubbia schizofrenia normativa la scelta di procedere per legge relativamente all'etichettatura delle bevande confezionate in lattina, ed invece di affi-



dare ad un decreto legislativo la riforma del Servizio sanitario nazionale.

Dopo che il senatore MONTELEONE ha ribadito le osservazioni già formulate dal senatore Campus, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica il relatore MIGNONE, nel raccogliere gli orientamenti emersi dal dibattito, si riserva di presentare un apposito emendamento diretto a prevedere che le lattine contenenti bevande abbiano un copritappo a protezione del dispositivo di apertura e a consentire lo smaltimento delle lattine già confezionate per un periodo di sei mesi. Occorre sottolineare che se è vero che le ricerche scientifiche, che le industrie del settore hanno avuto cura di far recapitare ai senatori, tendono a minimizzare il rischio di malattie infettive, d'altra parte non è inutile richiamare l'attenzione sul rispetto di fondamentali norme igieniche; l'opinione che in realtà qualche rischio per la salute esista è del resto corroborata dal fatto che alcune industrie hanno già dotato le lattine contenenti bevande da loro prodotte di appositi coperchi di protezione.

Da ultimo il relatore fa presente che la scelta di presentare un apposito disegno di legge in materia è stata imposta dalla norma secondo la quale tutte le disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative devono essere regolate con legge o atto avente valore di legge.

In attesa che il rappresentate del Governo intervenga in sede di replica, la Commissione fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 15 giugno alle ore 18.

*SUL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*  
(A007 000, C12ª, 0061°)

Il senatore MONTELEONE informa la Commissione che, secondo notizie di stampa, i rappresentanti del Polo e della Lega Nord avrebbero deciso di occupare l'Aula della XII Commissione della Camera dei deputati come segno di protesta nei confronti del ministro Bindi che, forte dell'accordo raggiunto con alcuni sindacati dei medici, ha sostanzialmente imposto alla Commissione un nuovo testo dello schema di decreto delegato recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

In effetti anche in Senato il comportamento del Ministro aveva suscitato riserve e perplessità da parte dei senatori del Gruppo Alleanza Nazionale: la Commissione non solo non aveva proceduto, come pure concordato, ad un dettagliato esame degli articoli dello schema di decreto legislativo, ma aveva poi dovuto subire un indebito condizionamento da parte del Ministro che aveva quasi cercato di imporre alla Commissione di prendere in considerazione le modifiche richieste dai sindacati dei medici come se queste costituissero l'effettivo testo del decreto, con

ciò dimostrando di tenere l'opinione dei sindacati in maggior conto rispetto al parere della stessa Commissione.

Il presidente CARELLA fa presente che la Commissione ha espresso il parere di sua competenza sullo schema di decreto delegato in perfetta autonomia e nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge di delega. Non spetta peraltro alla Commissione valutare le scelte operate dalla XII Commissione dell'altro ramo del Parlamento, né entrare nel merito, almeno in sede di espressione del parere, dei comportamenti del Ministro nei suoi rapporti con i sindacati.

Il senatore DI ORIO, relatore sullo schema di decreto in oggetto, ricorda che i tempi serrati con cui la Commissione ha proceduto sono stati imposti dal termine per l'espressione del parere fissato dalla legge di delega dopo quaranta giorni dalla comunicazione dello schema di decreto al Parlamento e pertanto in scadenza il 31 maggio scorso. Del resto è evidente che il parere non poteva che avere ad oggetto il testo presentato dal Governo e non poteva quindi fare riferimento ad eventuali e necessariamente incerte modifiche che potranno trovare la loro consacrazione solo con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del testo definitivo del decreto.

Il senatore BRUNI coglie l'occasione per precisare, con riferimento ad alcune voci artatamente diffuse, che egli non ha partecipato alla votazione del parere proposto dal relatore; nel caso in cui fosse stato presente, proprio il fatto di condividere le numerose critiche ed osservazioni allo schema di decreto, contenute nel parere, lo avrebbe semmai indotto ad esprimere una posizione di astensione.

Il senatore MANARA, rilevato che, almeno nel caso di specie, le scelte operate dalla XII Commissione della Camera dei deputati lo lasciano del tutto indifferente, sottolinea come la Commissione igiene e sanità del Senato abbia agito nella massima correttezza e nel pieno rispetto della legge e delle norme regolamentari. Quanto al Ministro della sanità, senza entrare in una valutazione di merito, appare evidente il suo interesse a perseguire ed ottenere un accordo con alcuni sindacati dei medici che ha determinato una spaccatura nel fronte sindacale e ha indotto i medici di medicina generale a revocare lo sciopero indetto.

Il senatore TOMASSINI chiede che nel resoconto della seduta odierna siano riportati i nomi dei senatori presenti ed i voti da loro espressi in occasione della votazione del parere sullo schema di decreto legislativo: ciò per fare chiarezza su alcune notizie imprecise per non dire distorte che al riguardo sono state fatte circolare.

Per quanto concerne la procedura seguita dalla Commissione in sede di espressione del parere, la scelta di non tener conto alla stregua di effettive modifiche introdotte nel testo dell'accordo raggiunto dal Ministro con i sindacati era l'unica possibile una volta che lo stesso Ministro aveva confermato che il testo definitivo del decreto sarebbe stato solo

quello approvato dal Consiglio dei ministri: pertanto la Commissione non poteva che prendere in considerazione lo schema di decreto nel testo trasmesso dal Governo, rispettando il termine fissato dalla legge di delega.

Il presidente CARELLA ribadisce che la procedura adottata dalla Commissione è stata assolutamente corretta e rispettosa delle norme di legge e precisa che, ai fini dell'espressione del previsto parere, il testo al quale entrambe le Commissioni parlamentari dovevano fare riferimento è quello dello schema di decreto.

Per quanto riguarda alcune notizie diffuse sulla votazione del parere da parte della Commissione, il Presidente esprime amarezza per il fatto che una votazione effettuata in totale trasparenza e correttezza sia stata oggetto di strumentalizzazione da parte di alcuni senatori. In particolare il Gruppo di Forza Italia è stato accusato di aver favorito con la propria astensione l'approvazione del parere proposto dal relatore, dimenticando che, secondo il Regolamento del Senato, l'astensione equivale – ai fini dell'approvazione – ad un voto contrario, e che comunque i rappresentanti di Forza Italia avevano ampiamente motivato la loro posizione facendo riferimento agli spunti critici contenuti nel parere proposto dal relatore. Al fine di dissipare qualsiasi possibilità di dubbio, accogliendo la richiesta avanzata dal senatore Tomassini, il Presidente comunica che nella votazione in oggetto hanno votato a favore i senatori Bernasconi, Camerini, Carella, Daniele Galdi, Di Orio, Iuliano, Mignone, Papini e Zilio; hanno votato contro i senatori Campus, Manara e Monteleone; si sono astenuti i senatori Co', che sostituiva il senatore Valiani, Pianetta, che sostituiva il senatore Camber, e Tomassini.

Il senatore MONTELEONE interviene per sottolineare come il tentativo di strumentalizzazione cui hanno fatto riferimento il senatore Tomassini e il presidente Carella non è stato posto in atto da rappresentanti di Alleanza Nazionale.

Il senatore Baldassare LAURIA desidera precisare di non aver preso parte alla votazione sul parere a causa di improcrastinabili impegni. Nel riconoscere poi il carattere aperto e democratico della discussione svoltasi in Commissione sullo schema di decreto legislativo – sul quale ribadisce le rilevanti perplessità a suo tempo espresse – non può però non criticare l'atteggiamento assunto dal ministro Bindi che ha utilizzato l'accordo raggiunto con alcune componenti sindacali al fine di condizionare il dibattito parlamentare.

*IN SEDE REFERNTE*

**(3443) CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di handicap grave**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che era in corso la discussione generale.

Il senatore BRUNI, nell'esprimere in linea di massima un giudizio positivo sul disegno di legge, ritiene tuttavia necessario definire in modo più chiaro talune specifiche disposizioni, riferendosi in particolare ai criteri per riconoscere di rilevante interesse scientifico l'attività svolta dai ricercatori portatori di *handicap*, nonché a quelli relativi alla gravità dello stato di disabilità. Appare inoltre opportuno prevedere che l'interessato, nell'allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio – come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 – includa anche un preventivo di spesa relativo a tale programma.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MONTELEONE, intervenendo in sede di replica, fa presente al senatore Bruni che il disegno di legge non ha come obiettivo quello di modificare in alcun modo la normativa generale concernente i soggetti portatori di *handicap*, ma si limita ad assicurare un sostegno economico da parte dello Stato volto a favorire lo svolgimento di attività di ricerca di alto valore scientifico da parte di tali soggetti. Egli si dichiara peraltro disponibile ad accogliere e formulare eventuali emendamenti che tengano conto delle osservazioni avanzate, con particolare riferimento a quelle illustrate dalla senatrice Daniele Galdi.

In attesa della replica del rappresentante del Governo, la Commissione fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di martedì 15 giugno.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C12ª, 0061°)

Il senatore BRUNI chiede che il disegno di legge n. 2658, recante «Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale» sia sollecitamente posto all'ordine del giorno.

Il presidente CARELLA assicura il senatore Bruni che la sua richiesta sarà posta all'attenzione dell'ufficio di Presidenza.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**316ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 11,45.**IN SEDE REFERENTE*

**(4046) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 1999, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, già fissato al 30 aprile 1999 dalla legge n. 70 del 1994. Tale proroga si è palesata necessaria a seguito dell'adozione di un nuovo modello di dichiarazione ambientale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 aprile scorso, e cioè a due settimane dalla data del termine annuale di presentazione del MUD. Di qui la necessità di prorogare al 30 giugno dell'anno in corso il termine in questione, proroga disposta dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento d'urgenza.

Allo scopo di evitare il riprodursi di inconvenienti analoghi, il comma 2 del medesimo articolo 1 introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 70 del 1994, un comma aggiuntivo con il quale – nel testo originario – si stabiliva che, il caso di future modifiche o integrazioni al MUD, nell'anno successivo a quello di riferimento, il termine di presentazione del modello stesso sarebbe stato fissato in 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del modello.

La Camera dei deputati, peraltro, ha modificato il suddetto comma 2, stabilendo che il provvedimento di modifica del MUD adottato nell'anno successivo a quello di riferimento debba essere necessariamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la data del 10 marzo. Inoltre, la durata della proroga del termine per la presentazione del modello

– già fissata dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica del MUD – è stata estesa a 120 giorni. Ciò sia al fine di lasciare agli operatori economici un più ampio lasso di tempo per presentare il MUD, sia per evitare una possibile anticipazione del termine, fissato in via generale al 30 aprile di ogni anno.

Va ricordato che in realtà una norma di proroga analoga a quella di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge era stata inserita all'articolo 6, comma 14, del provvedimento recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» (c.d. collegato fiscale). Senonché, alla data di approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di conversione in titolo, il collegato fiscale non era stato ancora definitivamente approvato, di talché presso l'altro ramo del Parlamento si è ritenuto preferibile non espungere dal testo del decreto-legge la disposizione di proroga. Tale orientamento è stato sostenuto presso la Camera dei deputati anche con l'argomento che l'eventuale soppressione dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento d'urgenza avrebbe potuto provocare disorientamento tra i suoi destinatari, vista l'oggettivamente difficile rintracciabilità della norma di proroga in un testo assai lungo ed articolato come il collegato fiscale.

Poiché il collegato fiscale, come noto, è oggi legge dello Stato (legge n. 133 del 1999), a questo punto il principale motivo di urgenza del decreto-legge viene meno, dal momento che l'unica disposizione ivi contenuta avente portata normativa innovativa è quella di cui al comma 2 dell'articolo 1. Va rilevato peraltro che proprio il 30 giugno prossimo scade la proroga dell'esclusione dal regime dei rifiuti dei cosiddetti mercuriali, questione senz'altro connessa a quella oggetto del decreto-legge in quanto a decorrere da quella data anche i mercuriali dovrebbero rientrare nella categoria dei rifiuti, e quindi formare oggetto del modello unico di dichiarazione ambientale.

Senonché, appare francamente difficile considerare i mercuriali, quotati nelle borse merci, dei veri e propri rifiuti, non essendo sensato far rientrare in tale categoria beni che comunque hanno un valore economico-commerciale chiaramente individuato. Sarebbe pertanto necessario intervenire prima del 30 giugno prossimo, allo scopo di prorogare di sei mesi il regime di esclusione dei mercuriali dalla definizione di rifiuto, in attesa di un testo normativo recante chiari criteri per la definizione del termine rifiuto, del termine «disfarsi» nonché per la distinzione tra rifiuto e prodotto, in linea con quanto indicato nella risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1998.

È pertanto quanto mai opportuno che il Governo – intervenendo nella persona del ministro Ronchi alla prossima seduta dedicata al seguito dell'esame del disegno di legge in titolo – si esprima chiaramente su tale delicata questione, dal momento che, in mancanza di un provvedimento d'urgenza *ad hoc*, il problema potrebbe essere affrontato approvando, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 119, un emendamento volto ad introdurre una disposizione di proroga in materia di mercuriali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CARCARINO condivide le preoccupazioni testé espresse dal presidente Giovanelli, tanto più se – come sembra – gli operatori economici che si occupano di mercuriali ammontano a parecchie decine, o addirittura centinaia, di migliaia. È pertanto indispensabile che il Ministro dell'ambiente partecipi al seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in modo da verificare se il Governo sarebbe disposto ad impegnarsi ad adottare, entro il 30 giugno prossimo, un provvedimento di proroga del regime dei mercuriali: in questo caso l'emendamento cui ha fatto riferimento il Presidente potrebbe essere eventualmente trasformato in un ordine del giorno, così da scongiurare il rischio della decadenza del decreto-legge n. 119 per mancata conversione nei termini costituzionali.

Ad avviso del senatore MAGGI, il problema sollevato dal presidente Giovanelli è di grande rilevanza, vista l'importanza della definizione di rifiuto. Le soluzioni poc'anzi prospettate appaiono pertanto degne di considerazione.

Dopo aver dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente GIOVANELLI ribadisce che non mancherà di invitare il Ministro dell'ambiente a partecipare al seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in modo da acquisire l'avviso del Governo su un emendamento volto a prorogare al 31 dicembre 1999 il termine di esclusione dei mercuriali da regime dei rifiuti. Sulla base della posizione che assumerà il rappresentante del Governo sarà possibile valutare se trasformare o meno tale emendamento in un ordine del giorno, il che consentirebbe di chiudere rapidamente l'*iter* di conversione del decreto-legge n. 119.

Non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato quindi per le ore 20 della giornata odierna.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

### **317ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C13ª, 0051°)

Il presidente GIOVANELLI avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4046, di conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 1999, avrà luogo nella seduta già convocata per giovedì 3 giugno alle ore 8,30, con la partecipazione del Ministro dell'ambiente. Come aveva preannunciato nella seduta di stamane, infatti, ha ritenuto opportuno presentare un emendamento volto a prorogare al 31 dicembre 1999 il termine di esenzione dei mercuriali dalla disciplina sui rifiuti, emendamento sul quale è necessario acquisire l'avviso del ministro Ronchi.

*IN SEDE REFERENTE*

**(580) LAVAGNINI ed altri.** - *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

**(988) CARCARINO.** - *Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi*

**(1182) CAMO ed altri.** - *Nuove norme in materia di incendi nei boschi*

**(1874) MANFREDI ed altri.** - *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

**(3756) SPECCHIA ed altri.** - *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

**(3762) CAPALDI ed altri.** - *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

**(3787) GIOVANELLI ed altri.** - *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che nella seduta pomeridiana di giovedì 27 maggio scorso erano stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al testo unificato ed erano stati i espressi pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5 del testo unificato.

Il relatore CARCARINO ricorda innanzitutto che, insieme con il sottosegretario Barberi, aveva invitato i presentatori degli emendamenti 5.1 e 5.6 a ritirarli, suggerendo loro di presentare, even-



tualmente insieme ai senatori Specchia, Maggi e Cozzolino, un apposito ordine del giorno.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. L'emendamento 10.8 è conseguentemente precluso.

L'articolo 5 viene poi approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che il relatore aveva espresso parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento 6.1 – di contenuto identico all'emendamento 6.2 – e parere contrario sulla seconda parte della stessa proposta emendativa. Non facendosi osservazioni, la votazione dell'emendamento 6.1 avrà pertanto luogo per parti separate.

La prima parte dell'emendamento 6.1, di contenuto identico all'emendamento 6.2, viene quindi approvata mentre la seconda parte dell'emendamento 6.1 viene respinta. La Commissione approva poi l'emendamento 6.3, nonché l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7 del testo unificato.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, nonché l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8 del testo unificato.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.

Su richiesta di chiarimenti del senatore BORTOLOTTO, il sottosegretario BARBERI fa presente che il Corpo forestale dello Stato è già rappresentato nel Centro Operativo Aereo Unificato. Ribadisce pertanto il parere contrario sull'emendamento 8.6.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.6 e 8.7 vengono quindi respinti, mentre l'emendamento 8.8, di contenuto identico all'emendamento 8.9, viene approvato.

La Commissione respinge poi l'emendamento 8.10 ed approva l'articolo 8, nel testo emendato.

Viene quindi respinto l'emendamento 8.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 del testo unificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 9 del testo unificato.

Il relatore CARCARINO ribadisce l'invito a ritirare gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5, allo scopo di approfondire le tematiche sottese all'articolo 9 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI ritira gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5 – da lui fatti propri nella seduta pomeridiana di giovedì scorso – che potranno essere eventualmente ripresentati in Assemblea.

Con separate votazioni la Commissione approva quindi l'emendamento 9.4 e l'articolo 9, nel testo emendato.

Il relatore CARCARINO ribadisce il suo parere favorevole sull'emendamento 9.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 del testo unificato.

Il senatore VELTRI annuncia l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra su tale emendamento.

L'emendamento 9.0.1 viene quindi respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10 del testo unificato.

L'emendamento 10.1 viene respinto.

Il senatore MAGGI presenta un nuovo testo dell'emendamento 10.2, recependo il suggerimento del relatore Carcarino.

L'emendamento 10.2 (nuovo testo) viene quindi approvato. Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 10.3, approva l'emendamento 10.4, respinge l'emendamento 10.5, approva l'emendamento 10.6 e respinge l'emendamento 10.7.

Il relatore CARCARINO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 10.9, sul quale la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere richiestole. In ogni caso, qualora venissero evidenziati problemi *ex* articolo 81 della Costituzione, il relatore si impegna a presentare in Assemblea un emendamento soppressivo del comma 8-bis o, in alternativa, un emendamento volto ad individuare la corretta copertura di tale disposizione, in linea con l'avviso della 5ª Commissione permanente.

Il sottosegretario BARBERI ed i senatori VELTRI e BORTOLOTTI concordano con il relatore mentre il presidente GIOVANELLI esprime qualche perplessità per via della mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

L'emendamento 10.9 viene quindi approvato, e così pure l'articolo 10, nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11 del testo unificato.

Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 11.1 e l'articolo 11, nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 12 del testo unificato.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 12.1 ed approva gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4.

Il relatore CARCARINO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 12.11, sul quale la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata in via definitiva. Peraltro, in occasione dell'esame di tali emendamenti che ha avuto luogo la settimana scorsa, non sono emersi elementi di opposizione da parte del relatore alla 5ª Commissione, Ferrante. Qualora l'emendamento in questione venisse approvato e se dovessero emergere problemi di copertura, il relatore si impegna pertanto a presentare in Assemblea un emendamento volto a tener conto del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 12.11 viene quindi approvato.

Gli emendamenti 12.6 e 12.7 sono conseguentemente preclusi.

La Commissione approva quindi l'emendamento 12.10, nonché l'articolo 12, nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 13 del testo unificato.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 13.1 – di contenuto identico all'emendamento 13.5 – approva gli emendamenti 13.2 e 13.3 e respinge l'emendamento 13.4.

Il senatore MANFREDI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 13.6, ispirato al principio che sarebbe opportuno incentivare le regioni che hanno realizzato più elevati livelli di prevenzione.

Il relatore CARCARINO fa presente al senatore Manfredi che non sembra opportuno prevedere ulteriori ingerenze dello Stato nella sfera di competenza regionale.

Il sottosegretario BARBERI osserva al riguardo che l'articolo 13, comma 2, reca già una sorta di meccanismo di incentivazione.

Il senatore MANFREDI ritira quindi l'emendamento 13.6.

La Commissione approva poi l'articolo 13, nel testo emendato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.1, precedentemente accantonato, volto ad introdurre tre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 del testo unificato.

Il relatore CARCARINO invita il senatore Manfredi a ritirare tale proposta emendativa.

Il senatore MANFREDI ritira quindi l'emendamento 2.0.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore VELTRI propone a questo punto di avanzare la richiesta di trasferimento del provvedimento in sede deliberante. Rappresenterebbe infatti un segnale di responsabilità varare rapidamente un testo normativo così importante, all'inizio della stagione estiva e con l'incombere del rischio incendi.

Il sottosegretario BARBERI concorda con la richiesta testé avanzata dal senatore Veltri.

I senatori MANFREDI e MAGGI si riservano di sottoporre la richiesta avanzata dal senatore Veltri ai rispettivi Capigruppo.

Il presidente GIOVANELLI, non facendosi altre osservazioni, si riserva di accertare per le vie brevi il consenso di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della richiesta di trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede deliberante, con l'auspicio che tutte le forze politiche si impegnino ad assicurare un rapido esame in Commissione del testo normativo in questione.

Su segnalazione del sottosegretario BARBERI, il presidente GIOVANELLI fa presente che all'articolo 13, comma 2, primo periodo, le parole: «il triennio» devono leggersi: «nel triennio».

La Commissione conferisce quindi al relatore Carcarino il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato, come emendato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL  
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 580 E CONNESSI**

**Art. 2.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 2-bis.**

*(Competenze del Dipartimento della protezione civile)*

1. Il Dipartimento della protezione civile è competente per:

a) le relazioni al Parlamento, con frequenza almeno annuale, in merito all'attuazione della presente legge;

b) l'emanazione di linee guida e di direttive annuali per la programmazione, la pianificazione e lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali;

c) di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e per le risorse agricole, alimentari e forestali, la promozione informativa ed educativa, a livello nazionale, in merito alle finalità e ai contenuti della presente legge;

d) la pianificazione e condotta dell'attività di spegnimento di incendi boschivi e colture con mezzi aerei con carico liquido estinguente o ritardante superiore ai duemila litri (aeromobili pesanti), e inoltre per il coordinamento delle attività di volo comunque effettuate ai fini della presente legge;

e) il potenziamento e l'ammodernamento della flotta aerea di Stato, mediante acquisto, noleggio, affitto o convenzione con altra Amministrazione dello Stato, allo scopo di assicurare, nei periodi a rischio di incendi di boschi e colture, adeguata copertura aerea per l'osservazione e l'intervento attivo su tutto il territorio nazionale;

f) l'impiego dei predetti mezzi aerei per esigenze antincendio all'estero, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

**Art. 2-ter.**

*(Competenze della Regione, della Provincia autonoma e delle Amministrazioni locali)*

1. Le Regioni e le Province autonome sono competenti con eccezione per le aree naturali protette nazionali, per:

a) la programmazione delle attività di previsione degli incendi di boschi e colture e, in particolare, la redazione di carte tematiche riportanti le delimitazioni, i periodi e gli indici di pericolosità delle aree a rischio;

b) la pianificazione e la condotta di spegnimento degli incendi di vegetazione, con personale e mezzi da terra e con mezzi aerei con carico estinguente o ritardante inferiore ai duemila litri (aeromobili leggeri).

2. Le Province, le Comunità montane e i comuni concorrono alle attività di competenza delle Regioni e Province autonome previste dalla presente legge, secondo la ripartizione delle attribuzioni stabilita da ogni singola Regione.

**Art. 2-quater.**

*(Competenze del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. Il Corpo forestale dello Stato, ai fini della presente legge, è competente per:

a) il concorso alle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome, in particolare per quanto riguarda la previsione e la prevenzione degli incendi di vegetazione;

b) la pianificazione e l'attuazione degli interventi di spegnimento da terra di incendi di vegetazione, nelle aree protette nazionali, di cui all'articolo 9;

c) l'effettuazione di controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli e delle prescrizioni, di cui all'articolo 10, e lo svolgimento di attività investigativa preventiva e di indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale, in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della presente legge, è competente per:

a) il concorso alle Regioni e Province autonome, sulla base di accordi di programma o convenzioni, nelle attività di pianificazione e condotta delle attività di spegnimento da terra degli incendi di vegetazione;

b) l'intervento diretto nei casi di pericolo per la vita umana e per i beni mobili e immobili;

c) la pianificazione e la condotta dell'attività di spegnimento da terra di incendi di vegetazione, a titolo sussidiario, in caso di inadempienza da parte dei soggetti competenti in via ordinaria.».

**2.0.1**

MANFREDI, RIZZI

## **Art. 5.**

*Al comma 1, dopo le parole: «In particolare», aggiungere le seguenti: «attraverso la predisposizione di aree tagliafuoco e di un sistema di fossi e canali di irrigazione.».*

**5.1**

COLLA

*Al comma 1, dopo le parole: «monitoraggio del territorio», aggiungere le seguenti: «di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.».*

**5.2**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I provvedimenti da attuare, sotto il profilo della prevenzione sono, tra gli altri:

a) interventi di tipo colturale, di pulitura e manutenzione del bosco e sottobosco, su terreni di proprietà pubblica e privata;

b) opere strutturali volte alla limitazione della diffusione degli incendi;

c) apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali;

d) installazione e manutenzione di serbatoi, invasi, canalizzazioni, conduttore e pompe per acqua;

e) controllo e monitoraggio del territorio, in particolare nei periodi e nelle aree a rischio».

**5.3**

MANFREDI, RIZZI

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**5.4**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, d'intesa con la Conferenza unificata».*

**5.7**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza unificata,» con le seguenti: «Conferenza unificata Stato-regioni».*

**5.5**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le operazioni di pulizia e manutenzione dei boschi sono obbligatorie per tutti i proprietari, pubblici e privati, e riguardano tutti i terreni. Dette operazioni di pulizia debbono essere completate entro il mese di aprile di ogni anno attraverso la totale rimozione di tutti i materiali giacenti sul terreno, atti ad innescare incendi, mentre non deve mai cessare la normale manutenzione. Della avvenuta bonifica i proprietari privati dovranno inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, una autocertificazione alla regione».

**5.6**

RIZZI, MANFREDI

## **Art. 6.**

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere le seguenti: «il Ministero dell'ambiente»; sostituire le parole: «Ministero per le politiche agricole», con le seguenti: «Corpo forestale dello Stato».*

**6.1**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Al comma 1, dopo la parola: «istruzione», aggiungere le seguenti: «, il Ministero dell'ambiente».*

**6.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «sulla base dei rispettivi stanziamenti ordinari di bilancio», nonchè le parole: «anche tramite corsi di formazione rivolti agli educatori».*

**6.3**

IL RELATORE



**Art. 7.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse loro assegnate garantiscono», con la parola: «promuovono».*

**7.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la parola: «avvarrà», con la seguente: «avvale».*

**7.2**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 1, dopo la parola: «comunicazione», aggiungere le seguenti: «e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993».*

**7.3**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 8.**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

**8.1**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con proprio decreto la strategia globale in ordine alle priorità e alle procedure delle fasi operative relative alla individuazione e allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi da terra e dal cielo;».*

**8.2**

RIZZI, MANFREDI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «delle strategie.».*

**8.3**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 2, sostituire le parole: «boschivi con mezzi da terra e dal cielo,» con le seguenti: «boschivi, secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi a terra e con mezzi aerei e, inoltre, assicurino una copertura ottimale di tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i mezzi aerei pesanti,».*

**8.4**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «assicurando l'efficacia operativa della flotta aerea anticendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La flotta aerea anticendio dello Stato è assegnata alle regioni in proporzione alla loro superficie boschiva».*

**8.5**

COLLA

*Al comma 2, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e da uno o più rappresentanti del Corpo forestale dello Stato».*

**8.6**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Al comma 2, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato».*

**8.11**

IL RELATORE

*Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera e) e»; sopprimere inoltre le lettere d) ed e).*

**8.7**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «dei Corpi» con le seguenti: «delle Forze».*

**8.8**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «dei Corpi» con le seguenti: «delle Forze».*

**8.9**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. La segnalazione di chiunque avvisti un fuoco di vegetazione può essere fatta a tutti i numeri telefonici nazionali di pronto intervento, i cui operatori sono tenuti a inoltrarla ai centri operativi competenti».

**8.10**

MANFREDI, RIZZI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Le spese sostenute dai proprietari per effettuare operazioni di manutenzione silvicolturale e di pulizia dei boschi e delle foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche. L'intervento deve essere autorizzato dal Corpo forestale dello Stato, nelle regioni a statuto ordinario, e dagli uffici dei Corpi forestali regionali nelle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano».

**8.0.1**

RIZZI, MANFREDI

**Art. 9.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il piano regionale di cui all'articolo 3, per il territorio delle aree naturali protette, è redatto d'intesa con gli enti di gestione delle aree istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

**9.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «I consigli regionali», con le seguenti: «Il Corpo forestale dello Stato, per i parchi nazionali, e le Regioni, per le aree naturali protette regionali,».*

**9.2**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «i consigli», con le seguenti: «le giunte».*

**9.3**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «i piani», con le seguenti: «il piano».*

**9.4**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «naturali protette», aggiungere le seguenti: «di rilievo regionale»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le aree naturali protette di rilievo nazionale, le attività di lotta attiva sono organizzate e svolte d'intesa con gli enti gestori».*

**9.5**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Le regioni e gli enti locali, sono autorizzati nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie a erogare contributi alle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 per attività di gestione naturalistica dei boschi e prevenzione di incendi boschivi».

**9.0.1**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 10.**

*Sopprimere il comma 1.*

**10.1**

RIZZI, MANFREDI

*Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «le zone boscate» aggiungere le parole: «i terreni saldi ed i pascoli».*

**10.2**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «le zone boscate» aggiungere le seguenti: «ed i pascoli».*

**10.2** (Nuovo testo)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'ambiente.», aggiungere il seguente periodo: «I provvedimenti eventualmente rilasciati per costruzioni o mutamenti di destinazione d'uso delle aree percorse dal fuoco nel decennio successivo all'incendio sono nulli».*

**10.3**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «il pascolo» inserire le seguenti: «la caccia;»*

**10.4**

IL RELATORE

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico».*

**10.5**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Al comma 3, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli di applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 500.000».*

**10.6**

IL RELATORE

*Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Dette azioni sono dettagliatamente individuate in rapporto alle diverse tipologie e caratteristiche degli ambienti dai citati provvedimenti amministrativi».*

**10.7**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*«8-bis. Chi non adempie a quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 5 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000».*

**10.8**

RIZZI, MANFREDI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle zone boscate di cui al comma 2 è assegnata al Dipartimento della protezione civile la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999. All'onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero».

**10.9**

IL RELATORE

### **Art. 11.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «chiunque cagioni un incendio» con le seguenti: «chiunque cagioni con dolo un incendio».*

**11.1**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

### **Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo.*

**12.1**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 1, dopo le parole: «attinenti agli incendi boschivi,» inserire le seguenti: «di effettuare controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10,».*

**12.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «La sezione investigativa» inserire le seguenti: «e di controllo».*

**12.3**

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «; tutti gli elementi» fino alla fine del periodo».*

**12.4**

IL RELATORE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Il personale del Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in sovrannumero nei ruoli organici dell'Arma dei Carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in lire 4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

**12.11**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri assegnato alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in sovrannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. Il personale del predetto Nucleo è definito nei contingenti complessivi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne fissa altresì i criteri e le modalità di assegnazione».

**12.5**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «alla sezione investigativa» inserire le seguenti: «e di controllo».*

**12.6**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «da emanare entro» inserire le seguenti: «e non oltre».*

**12.7**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Per la copertura di tale onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, per l'anno 1999 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

**12.8**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «di conto corrente Fondo speciale» con le seguenti: «di parte corrente "Fondo speciale"».*

**12.9**

IL RELATORE

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi)».

**12.10**

IL RELATORE

### **Art. 13.**

*Sopprimere il comma 1.*

**13.1**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

*Sopprimere il comma 1.*

**13.5**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono trasferite in appositi capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**13.2**

IL RELATORE



*Al comma 2, sostituire le parole: «7 ed 8» con le seguenti: «7, 8 e 9».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

**13.3**

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «A decorrere dall'anno 2002 le regioni provvedono a carico del rispettivo bilancio».*

*Conseguentemente, inserire il seguente comma:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento della presente legge si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2».

**13.4**

COLLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In relazione alla quota dei fondi attinenti ai servizi di prevenzione lo Stato si riserva di modificare i finanziamenti tenendo conto anche dell'effettivo livello di prevenzione che è stato realizzato in ogni singola Regione, con facoltà di revoca nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, con eventuale incremento delle disponibilità in tal modo acquisiti in favore delle Regioni che abbiano raggiunto migliori *standards* di prevenzione rispetto alla media nazionale».

**13.6**

MANFREDI, RIZZI

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

*All'articolo 3, premettere il comma 3 al comma 2.*

**Coord. 1**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B40°, 0058°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 27 maggio, il programma trimestrale dei lavori risulta integrato con i seguenti argomenti:

pdL C. 4010/B – incompatibilità regime carcerario per i malati di AIDS (parere alla II Commissione della Camera);

ddl C. 6069 – differimento termini in materia di interventi di sostegno alle imprese e di regolazione contributiva in agricoltura (parere alla X Commissione della Camera);

ddl S. 3986 – distretto autonomo di Roma (parere alla 1ª Commissione del Senato);

ddl S. 3946, 3951, 3972 – attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici (parere alla 10ª Commissione del Senato).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Deliberazione di un'indagine conoscitiva sul tema: Problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale (A048 000, B40\*, 0003°)**

Il Presidente Mario PEPE comunica che è pervenuta la prescritta autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva, da concludere entro il 30 giugno prossimo, sul tema: Problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale. Alle audizioni, con qualificati esperti della materia, saranno dedicate non più di quattro sedute. La motivazione dell'indagine consiste nell'esigenza di un approfondimento mirato all'espressione dei pareri di competenza della Commissione sui progetti di legge sul federalismo iscritti all'ordine del giorno. Con l'occasione preannuncia inoltre che, *a latere* dell'indagine, il prossimo 17 giugno avrà luogo, sui temi delle riforme, un'audizione formale di una rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

La Commissione approva, quindi, la proposta di indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**(C. 6028 Governo) Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile**

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati) (Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 maggio 1999.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge C. 6028, recante »Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile»;

considerato che il suddetto provvedimento interessa due settori dell'azione amministrativa oggetto della recente devoluzione di competenze alle regioni e agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare il settore «risorse idriche e difesa del suolo» (articoli 86-92 del citato decreto) e il settore «protezione civile» (articoli 107-109 del citato decreto);

valutata la complessiva coerenza del decreto-legge con tale nuovo assetto di competenze,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

A) con riferimento ai poteri derogatori previsti dall'articolo 2, comma 4, si evidenzia la necessità che essi non incidano sulle fasi procedurali afferenti alla valutazione di rilevanti interessi pubblici (tutela della salute, del patrimonio paesistico, etc.), né si risolvano nel ricorso generalizzato alla procedura della trattativa privata;

B) con riferimento all'articolo 6, si ritiene che la previsione di un intervento regionale di perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico costituisca un adempimento necessario, ma che potrebbe essere più rapidamente sostituito – anche per l'ipotesi di inadempienze regionali – dall'individuazione delle aree in questione che si evince dalle relative ordinanze già adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992; in ogni caso nelle suddette aree dovrebbero essere inibite anche attività di carattere edilizio come la ristrutturazione (nonché la ricostruzione) di edifici e manufatti pubblici e privati gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;

C) con riferimento all'articolo 9, si esprimono perplessità in ordine all'ampiezza temporale del differimento del termine del 30 giugno 1999 per l'adozione dei piani-stralcio da parte delle autorità di bacino e delle regioni, nonché per la scelta di creare due tipi di piani-stralcio, quelli riferiti alle situazioni a rischio più elevato (comma 2), da adottare entro il 30 settembre prossimo, e quelli genericamente riferiti ad aree a rischio idrogeologico, per i quali il termine è differito di un biennio (comma 1). Per questo secondo tipo di piano, inoltre, non è più contemplato il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento da parte delle autorità di bacino e delle regioni».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) esprime perplessità in ordine alla lettera B) delle osservazioni, nella parte in cui si tende a inibire qualsiasi attività edilizia, ivi comprese le ristrutturazioni dei fabbricati danneggiati dagli eventi calamitosi. A suo avviso le perimetrazioni adottate dagli organi competenti spesso si possono rivelare inadeguate e dovrebbe pertanto sempre consentirsi a chi intende realizzare tali opere la possibilità di provare, attraverso perizie tecniche, l'insussistenza del rischio nel caso concreto.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, motiva l'esigenza di precludere anche le attività di ristrutturazione in quanto quasi sempre non si osserva un perimento totale degli edifici; pertanto, limitare il divieto alle ricostruzioni potrebbe, di fatto, vanificarne la *ratio*.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), pur comprendendo le preoccupazioni della relatrice, che condivide in linea di principio, rimane convinto dell'opportunità di una formulazione dalla quale risulti l'esigenza di una graduazione del divieto in funzione dell'entità del rischio.

Convenendo con la richiesta del senatore Gubert, il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), riformula la lettera B) con l'aggiunta, dopo le parole «in ogni caso nelle suddette aree dovrebbero essere inibite», del seguente inciso: «peraltro con criteri di graduazione in funzione dell'intensità del rischio».

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere, come riformulata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

**(C. 4010-B Pisapia) *Incompatibilità del regime carcerario per i malati di Aids***  
(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

(Parere alla II Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (PPI), *relatore*, riferisce che Il progetto di legge C. 4010-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, è ora nuovamente all'esame della Commissione Giustizia della Camera per la definitiva approvazione. Esso contiene alcune «novelle» al codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e di sicurezza, e alla legge n. 354 del 1975, in materia di misure alternative alla detenzione. In sostanza, a fronte della previsione, introdotta nel 1993, della incompatibilità assoluta del regime carcerario per i malati affetti dalla patologia dell'AIDS – previsione poi caducata con due sentenze della Corte costituzionale – si stabilisce ora una disciplina puntuale del potere dell'autorità giudiziaria in ordine alla scelta delle modalità di detenzione (sia essa di tipo cautelare ovvero in esecuzione di sentenza) al fine di contemperare le esigenze di difesa sociale con quelle connesse alla grave malattia dell'imputato o condannato. Il progetto di legge interessa la Commissione per un aspetto del tutto particolare, consistente nel riferimento ai profili dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria, di competenza regionale. Si prevede, infatti, che la detenzione cautelare, in assenza di strutture sanitarie penitenziarie idonee, o la misura alternativa dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare,

possano eseguirsi presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

In conclusione, il relatore, nulla essendovi a suo avviso da osservare per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Presidenza del Presidente*

Francesco STORACE

*Intervengono il Ministro delle Comunicazioni, onorevole Salvatore Cardinale, ed il Vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari della RAI, dottor Pierluigi CAMILLI.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0100<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, Presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico del secondo punto all'ordine del giorno, che concerne un'audizione.

**Esame di modifiche alla deliberazione del 27 aprile 1999, relativa alle elezioni europee, amministrative e regionali** (rel. Baldini)  
(Esame e conclusione)  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0032<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame in titolo.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che le modifiche in titolo sono proposte in relazione all'articolo 14 della delibera della Commissione del 27 aprile scorso, che disciplina le Tribune per il rinnovo del Consiglio regionale sardo.

La relativa legge elettorale regionale (legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni) individua difatti quattro circo-



scrizioni provinciali tra le quali è ripartita l'assegnazione di 64 degli 80 seggi che compongono il Consiglio. I restanti 16 seggi sono attribuiti in riferimento ad una circoscrizione regionale. Possono presentarsi in tale circoscrizione (senza che allo scopo siano richieste sottoscrizioni specifiche) soltanto le forze politiche presenti, col medesimo contrassegno, in tutte le quattro circoscrizioni provinciali. Tali liste, nel momento in cui si presentano nella circoscrizione regionale, devono inoltre indicare «i punti essenziali del programma di governo, la coalizione politica con la quale si intende attuarlo, ed il candidato proposto per la carica di Presidente della giunta regionale».

La delibera della Commissione del 27 aprile ha quindi previsto Tribune riservate alle liste che (presentate in tutte le circoscrizioni provinciali) sono presenti nella circoscrizione regionale. Un secondo ciclo è riservato alle «coalizioni» di liste che esprimono programmi e candidati. È tuttavia avvenuto che alcune liste, pur presenti nelle quattro circoscrizioni provinciali, e potendo quindi presentarsi anche in quella regionale, abbiano ritenuto di non farlo: applicando la delibera alla lettera, sarebbero escluse da tutte le Tribune. Altre liste, pur presentandosi anche nella circoscrizione regionale, ed indicando un programma ed un candidato, non si sono coalizzate con nessun'altra (la mancata coalizzazione è possibile ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 4, della legge, e comunque non è stata oggetto di contestazioni formali). Applicando la delibera alla lettera, queste sarebbero escluse dal secondo ciclo di Tribune.

Il CO.RE.RAT. della Regione sarda ha chiesto alla Commissione, unanimemente, di modificare la delibera nel senso di consentire l'accesso al primo ciclo di Tribune nei confronti delle liste presenti nelle quattro circoscrizioni regionali, anche qualora avessero rinunciato a presentarsi in quella regionale. Ha inoltre chiesto di interpretarla nel senso di consentire l'accesso al secondo ciclo di Tribune nei confronti delle liste che hanno presentato un programma ed un candidato, anche qualora non risultassero coalizzate con alcun'altra lista.

Nel momento in cui la questione è sorta, egli ha disposto in via transitoria e d'urgenza, con lettera del 21 maggio scorso, l'inizio delle trasmissioni con i rappresentanti delle liste la cui legittimazione non era contestata. Ha quindi investito della questione l'Ufficio di presidenza, ed ha ritenuto opportuno che il suo esame avvenisse nella sede allargata ai rappresentanti dei gruppi. Nella riunione del 26 maggio scorso, quest'organo ha ritenuto che la questione dovesse essere rimessa alla Commissione plenaria, in quanto la richiesta del Corerat non presuppone soltanto un'interpretazione della delibera, ma comporterebbe, se accolta, la necessità della sua modifica.

Il relatore, senatore Baldini, ha quindi predisposto il testo pubblicato in allegato ai resoconti di seduta, che è stato tempestivamente trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Nel termine assegnato non sono pervenuti emendamenti.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), *relatore*, illustra la proposta di delibera e ne raccomanda l'approvazione, ricordando il consenso espresso su di essa dai gruppi parlamentari che egli ha consultato.

Dopo che il Vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, ha rappresentato l'opportunità che la RAI possa avere ulteriori indicazioni riferite all'attuazione della delibera odierna, il deputato Francesco STORACE, Presidente, ritiene che di tali questioni potrà essere investito l'Ufficio di Presidenza.

La Commissione approva quindi la delibera in titolo, alla quale non risultano riferiti emendamenti.

Il deputato Francesco STORACE, Presidente, dichiara concluso l'esame in titolo.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B60°, 0053°)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, fa presente che è a disposizione dei colleghi il testo di una segnalazione oggi pervenuta da parte dell'onorevole Emma Bonino, nella quale si formulano considerazioni critiche sull'organizzazione della puntata di ieri del programma televisivo «Porta a Porta».

#### **Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI (rel. Semenzato)**

##### **Audizione del Ministro delle Comunicazioni, on. Salvatore Cardinale**

(R050 001, B60°, 0031°)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Francesco STORACE, Presidente, il ministro delle Comunicazioni, Salvatore CARDINALE, svolge una relazione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i senatori Stefano SEMENZATO (Verdi) e Massimo BALDINI (FI), i deputati Mario LANDOLFI (AN) e Giuseppe GIULIETTI (DS-U), il senatore Emiddio NOVI (FI), nonché il deputato Francesco STORACE, *Presidente*.

Il ministro delle Comunicazioni, Salvatore CARDINALE, si riserva di replicare ai quesiti posti in altra seduta, che sarà stabilita dalla Commissione.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, sottolinea l'opportunità di ascoltare, nell'ambito della discussione sul contratto di servizio, il dottor Nuccio Fava, recentemente dimessosi dalla RAI.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ritiene che tale questione potrà essere definita nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

ALLEGATO

**MODIFICA DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DEL 27 APRILE 1999, RELATIVAMENTE ALLE TRIBUNE PER LE ELEZIONI REGIONALI SARDE**

(testo approvato dalla Commissione senza modifiche)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*a)* considerato che l'articolo 14, comma 2, della propria delibera del 27 aprile 1999, in materia di elezioni europee, amministrative e regionali, prevede che fruiscono delle Tribune per l'elezione del consiglio regionale sardo le liste presentate «anche nella circoscrizione regionale», prevista dall'articolo 1 della legge regionale sarda 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del locale Consiglio regionale;

*b)* considerato che, ai sensi della medesima legge, possono essere presentate in tale circoscrizione regionale solo le liste presenti anche in ciascuna delle quattro circoscrizioni provinciali esistenti nell'Isola; di talchè, la rilevanza politica e la diffusione territoriale delle liste presenti nella circoscrizione regionale può senz'altro considerarsi equivalente a quella delle liste presenti in tutte le circoscrizioni provinciali;

*c)* considerato che, per ragioni non prevedibili al momento dell'approvazione della delibera, alcune liste, presenti in tutte le circoscrizioni provinciali, hanno scelto, pur avendone la possibilità, di non presentarsi in quella regionale; ritenuta l'opportunità di assicurare a tali liste parità di trattamento;

*d)* visto inoltre il comma 3 del medesimo articolo 14 della delibera della Commissione, che riserva alle «coalizioni» ulteriori Tribune elettorali; e ritenuta l'opportunità di precisare che possono considerarsi alla stregua di coalizioni anche le liste singole che, essendosi presentate nella circoscrizione elettorale regionale, hanno accompagnato le relative candidature con un autonomo programma di governo ed una propria designazione alla carica di Presidente della Giunta regionale;

## DELIBERA

1. Sono ammesse alle Tribune riservate alle liste concorrenti all'elezione del Consiglio regionale sardo, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)* della delibera della Commissione del 27 aprile 1999, anche le liste non presentate nella circoscrizione regionale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, purchè tali liste siano presentate, con lo stesso simbolo, in ciascuna delle circoscrizioni provinciali previste dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge.

2. Sono ammesse alle Tribune di cui alla lettera *b)* dell'articolo 14, comma 1, della delibera del 27 aprile 1999, riservate alle coalizioni pre-

viste dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale sarda 6 marzo 1979, n. 7, anche le liste che, pur non coalizzate con altra lista, abbiano tuttavia redatto un autonomo documento recante i punti essenziali del programma di governo, ed indicato un proprio candidato per la carica di Presidente della Giunta regionale.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

**Audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri**  
(R046 001, B65<sup>a</sup>, 0012°)

Il Comitato procede all'audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, onorevole Sergio Mattarella, con riferimento alle azioni di *intelligence* poste in essere dagli organismi informativi rispetto all'area dell'eversione e del terrorismo ed alle misure che il Governo ha adottato e intende adottare, sempre sotto il profilo dell'impiego dei servizi di informazione e sicurezza, ai fini di una tempestiva ed efficace risposta ai più recenti eventi di attività terroristica.

Il Vicepresidente del Consiglio dà altresì conto al Comitato dell'attuale stato di elaborazione delle proposte governative di riordino legislativo del settore delle informazioni per la sicurezza.

Dopo un'ampia illustrazione, il Vicepresidente del Consiglio risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che l'audizione del ministro LETTA, prevista per domani, mercoledì 2 giugno, alle ore 9, è rinviata.

Rivolge quindi parole di benvenuto al senatore Capaldi, che sostituisce il senatore De Martino, dimissionario.

(A008 000, B26<sup>a</sup>, 0008°)

**Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea**

**Audizione dell'Ambasciatore Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea**

(Svolgimento e conclusione)

(R048 000, B26<sup>a</sup>, 0002°)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente, l'ambasciatore Cavalchini svolge un'ampia relazione sul tema.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde l'ambasciatore Cavalchini.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia, l'ambasciatore Cavalchini per il prezioso contributo apportato.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**



**COMMISSIONE PARLAMENTARE****Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge  
23 dicembre 1996, n. 662**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 20,20.***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei  
decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461**(Esame e rinvio)  
(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0024<sup>o</sup>)

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, dichiara aperta la discussione sul provvedimento in titolo.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, si domanda come possa la Commissione possa esaurire in neppure quarantotto ore l'esame di un provvedimento così problematico, e ritiene che debba essere censurato l'atteggiamento del Governo, che non può considerare la Commissione come il proprio zerbino. La mancata applicazione delle norme recate dallo schema di decreto si tradurrebbe probabilmente, del resto, in un vantaggio per i contribuenti.

Il deputato Pietro ARMANI (AN) conviene sulla circostanza che il Ministero avrebbe dovuto presentare molto prima il provvedimento alla Commissione.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, ricorda che la conclusione dell'esame potrebbe essere rinviata, ma solo, inevitabilmente, ad una data successiva allo svolgimento delle elezioni europee. Questo potrebbe cagionare difficoltà ai contribuenti che devono presentare la dichiarazione IRAP annuale. Conviene peraltro sull'opportunità che il parere contenga un fortissimo richiamo al Ministero circa le questioni richiamate dai colleghi: non è accettabile che la Commissione sia chiamata a rendere il proprio parere in tempi così ristretti, con il ricatto delle

prossime scadenze da considerare, affinché il parere stesso possa essere realmente utilizzato.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, fa presente di aver svolto, nella «sua qualità di relatore, un'opera critica di approfondimento dei contenuti dello schema di decreto, anche tenendo conto dei tempi tecnici che sono necessari affinché, per la prossima dichiarazione, siano predisposti moduli e circolari applicative.

Considera in primo luogo il fatto che lo schema di decreto non può essere considerato esaustivo della materia che essa disciplina: ma anche a tener conto di tale caratteristica, non può essere sottaciuta la circostanza che l'obiettivo di uniformare la base imponibile dell'IRAP a quella dell'IRPEF-IRPEG non sembra essere realizzato. È difatti noto che alcune voci di bilancio non possono essere imputate ad entrambe le imposte, e questo perpetua il cosiddetto «terzo binario», che in qualche caso dà luogo all'esigenza di redigere veri e propri bilanci extra contabili.

La relazione che accompagna il provvedimento si riferisce, invero, ai criteri della continuità e della omogeneità della base imponibile: ma l'attuazione di tali criteri si riscontra con difficoltà nell'impostazione generale del provvedimento, il quale non affronta i vari problemi con approccio strutturale. Questo si registra anche in riferimento a questioni specifiche, come la valutazione delle perdite su crediti, e delle rimanenze: la loro definizione risponde ad esigenze effettive, ma le soluzioni adottate risultano insufficienti, perchè non hanno portata generale e, soprattutto, danno l'impressione di basarsi su singoli «casi», anzichè discendere da «principi».

Proseguendo nella ricognizione dei problemi presentati dai profili tecnici del testo, deve inoltre rilevare che esso non sembra perseguire l'obiettivo della omogeneizzazione normativa. Questo si riscontra in una serie di ulteriori disposizioni, dalla problematica disciplina relativa ai contributi in conto spese di gestione, al rimborso delle indennità di trasferta, la cui possibile tassazione preoccupa in particolare le imprese di trasporti (dal momento che pare interamente assoggettata ad IRAP, benchè sia in parte deducibile dall'IRPEF-IRPEG).

Un problema particolare è poi rappresentato dalla disciplina della cosiddetta *stock option*, la cessione gratuita di azioni ai dipendenti di imprese, per la quale il provvedimento in esame sembra rimangiarsi le precedenti agevolazioni, con una norma, oltre tutto, ad applicazione retroattiva. Quest'ultima caratteristica influisce in maniera negativa sul rapporto tra i cittadini e il fisco. Per il resto, la disciplina ora vigente presenta forti limiti, e richiede di essere innovata, ma la soluzione ora proposta sembra tuttavia scoraggiare, piuttosto che incoraggiare, la partecipazione dei lavoratori alla gestione ed ai risultati dell'azienda, che invece trova un diretto fondamento nel disposto dell'articolo 47 della Costituzione. Sarebbe più opportuno, in proposito, che la disciplina fosse riferita non ai fenomeni di acquisto di azioni sul mercato al fine di trasferirle ai dipendenti, quanto piuttosto alle esigenze di aumentare il capitale delle aziende, in modo da incoraggiarne la capitalizzazione. È utile infine che l'aumento e la

cessione delle azioni siano riferite alla totalità dei dipendenti di ciascuna impresa.

Altre questioni sono riferite alla disciplina specifica disposta per gli stranieri residenti in Italia e per gli italiani residenti all'estero, la quale dovrebbe conseguire un maggiore allineamento alla normativa degli altri Paesi membri dell'Unione Europea. Anche la parte dello schema di decreto che si riferisce alle sanzioni non appare allineata ai criteri della riforma del sistema sanzionatorio tributario, e richiederebbe un ripensamento, unito ad un più organico intervento legislativo. Sarebbe in proposito quasi tentato di proporre lo stralcio dell'intera materia.

Al di là delle critiche che ha puntualmente elencato, peraltro, ritiene che il provvedimento rivesta comunque notevole importanza, e che debba essere condiviso nella sua ispirazione e nel suo impianto di massima. Esso ha, del resto, un contenuto generalmente interpretativo della disciplina vigente. È necessario, peraltro, che il Parlamento assuma le proprie responsabilità anche in riferimento all'esigenza di assicurare la tempestiva formulazione di un idoneo apparato – dalla modulistica alle circolari ministeriali – che faciliti la prossima dichiarazione IRAP.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere al termine della discussione generale, nella giornata di domani.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 2 giugno.

*La seduta termina alle ore 21.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, onorevole Gianfranco Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0040°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, scusandosi per il ritardo con cui ha inizio la seduta dovuto alla concomitanza dei lavori della Commissione affari costituzionali che sta esaminando un provvedimento di cui è relatore, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera in data 26 maggio 1999, lo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente autonomo la Triennale di Milano».

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 27 maggio 1999 il predetto provvedimento alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 giugno 1999.

Aggiunge che è pervenuta una richiesta del gruppo di alleanza nazionale con cui si invita a rinviare l'esame del provvedimento recante il riordino del CONI al periodo successivo alle elezioni europee.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) precisa che la richiesta del gruppo di alleanza nazionale nasce dal fatto che la maggioranza e l'opposizione hanno esaminato attentamente lo schema di decreto in merito al riordino del CONI dedicando molte sedute a tal fine. In un periodo preelettorale quale quello attuale l'opposizione si trova nell'impossibilità di prendere parte alla fase finale dell'esame del provvedimento in questione a cui ha partecipato attivamente nelle fasi precedenti. Aggiunge

l'opportunità di sospendere i lavori anche alla luce del fatto che l'ordine del giorno della seduta odierna reca la votazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato. Fa presente che su tale provvedimento dopo la relazione dell'onorevole Manzini non è stata svolta alcuna discussione generale passando così direttamente al deposito della proposta di parere e alla votazione sulla stessa prevista per la seduta odierna.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, relativamente alla richiesta di sospensione dei lavori della Commissione in merito allo schema di decreto legislativo recante il riordino del CONI, fa presente che i Presidenti delle due Camere hanno previsto l'interruzione dei lavori parlamentari solo per la settimana che va dal 7 giugno al 13 giugno. Ritiene pertanto necessario attenersi a tali decisioni anche per i lavori della Commissione. Relativamente alla questione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in merito agli Uffici metrici, fa notare che nella seduta del 27 maggio ultimo scorso, dopo la relazione dell'onorevole Manzini, la Presidenza aveva proposto, non essendoci iscritti a parlare, di passare al deposito della proposta di parere: nessuna obiezione era stata sollevata in merito. Aggiunge che comunque è possibile la discussione sugli emendamenti presentati alla proposta di parere.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) condivide le considerazioni del Presidente sull'inopportunità della sospensione dei lavori in merito allo schema di decreto legislativo di riordino del CONI. Aggiunge che il numero dei provvedimenti che la Commissione è chiamata ad esaminare nel prossimo futuro rende necessario non rinviare l'esame del provvedimento in questione e quindi ritiene opportuno utilizzare lo spazio temporale tra le 13.30 e le 15 pur in periodo preelettorale. Ricorda che il provvedimento di riordino del CONI è all'esame della Commissione già dal 27 aprile ultimo scorso. Ritiene quindi necessario proseguire il relativo esame per rinviarlo solo qualora non fosse possibile concluderlo entro la giornata di giovedì prossimo.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) si associa alla richiesta del senatore Bonatesta, anche a nome dell'onorevole Frattini che si è dovuto allontanare per presiedere il Comitato per i servizi di informazione e sicurezza per il segreto di Stato. Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento sul riordino del CONI anche alla luce del fatto che l'assenza dell'onorevole Frattini potrebbe far decadere molti emendamenti a sua firma. Fa presente inoltre che la concomitanza dei lavori delle diverse Commissioni e dell'Aula rende opportuno pensare di dedicare un giorno al mese ai lavori delle Commissioni bicamerali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda di aver sottoposto più volte all'attenzione dei Presidenti delle due Camere

la opportunità di riconoscere ai membri della Commissione per la riforma amministrativa l'applicabilità dell'istituto della missione.

Il senatore Armin PINGGERA (misto), condividendo le considerazioni del Presidente, fa presente la necessità di proseguire i lavori della Commissione.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) chiarisce che la richiesta di sospensione dei lavori proviene da un gruppo parlamentare che ha partecipato attivamente all'esame dello schema di decreto legislativo recante il riordino del CONI e che pertanto desidera essere presente alla fase finale di votazione del relativo parere. Aggiunge che la concentrazione dei lavori della Commissione nella fascia oraria che va dalle 13.30 alle 15 non consente comunque la presenza di rappresentanti del gruppo di alleanza nazionale in virtù del periodo preelettorale. Prende atto che comunque la Commissione è disposta a proseguire anche in assenza di tale forza politica.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ribadisce che non comprende il motivo per cui la sospensione dei lavori per la concomitante campagna elettorale debba riguardare solo l'attività della Commissione.

Propone comunque di esaminare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato e passare dopo alla discussione e approvazione della relazione semestrale rinviando così l'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano», alla seduta di domani, mercoledì 2 giugno.

La Commissione consente.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0032<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 27 aprile 1999.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) dichiara di rinunciare ad intervenire sul provvedimento in esame in segno di protesta per l'iter seguito per il relativo esame. Aggiunge di aver fatto presente

al relatore l'intenzione del gruppo di alleanza nazionale di formulare osservazioni sul provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ribadendo che nella precedente seduta la Presidenza, non essendoci iscritti a parlare, aveva proposto alla Commissione – che così acconsentiva – di passare al deposito del parere, invita il senatore Bonatesta ad illustrare il suo emendamento.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) dà per illustrato l'emendamento presentato.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) illustrando il suo emendamento fa presente che occorre adeguare il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a quanto previsto all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998 secondo cui al personale statale trasferito è garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata, ferma restando l'autonomia normativa degli enti riceventi.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, fa presente che dopo aver riferito alla Commissione sul provvedimento in questione ha depositato la proposta di parere rinviando l'approvazione e l'esame degli emendamenti alla seduta odierna, in modo così da consentire la formulazione di osservazioni anche al gruppo di alleanza nazionale che aveva preannunciato la presentazione delle stesse. Passando ad esprimere il parere agli emendamenti (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*), esprime parere contrario sull'emendamento Bonatesta 1 visto che la legge n. 59 del 1997 ed il decreto legislativo n. 112 del 1998 non consentono che il personale trasferito possa optare per la mobilità verso un altro ente statale. Relativamente all'emendamento Marotta 2 propone di riformularlo nel senso di prevedere nel parere la seguente osservazione: «Al comma 7 dell'articolo 2 è opportuno, in coerenza con i principi contenuti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, eliminare la specifica delle voci retributive, stabilendo il mantenimento della posizione retributiva maturata».

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II centro UPD) relativamente all'emendamento Bonatesta 1 fa presente che ai dipendenti dell'ANAS in sede di trasferimento delle relative funzioni è stata consentita la possibilità di optare tra l'ente statale o la provincia. Reputa opportuno inserire un'analoga previsione anche nel provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, chiarisce che la Commissione è chiamata a verificare l'attuazione della riforma amministrativa prevista dalla legge n. 59 del 1997 secondo cui il personale e i mezzi finanziari, strumentali ed umani devono essere trasferiti alle regioni ed agli enti locali. Si tratta di un punto centrale della riforma su cui si registrano le maggiori resistenze: a tal proposito richiama il caso del Corpo forestale dello Stato. Su tale aspetto ritiene che la Commis-

sione debba effettuare una certa resistenza. Si domanda come sia possibile pensare di attuare la riforma amministrativa nel suo complesso se, per il solo trasferimento del personale dagli Uffici metrici provinciali alle Camere di commercio collocate nello stesso territorio dei primi, vengono sollevate perplessità. Fa presente la necessità di non poter prescindere dall'aspetto del trasferimento del personale alle regioni e agli enti locali per l'attuazione della legge n. 59 fortemente voluta anche dall'opposizione.

L'onorevole Paola MANZINI, *relatore*, dichiarando di condividere le considerazioni del Presidente fa presente che nel caso dell'ANAS richiamato dal senatore Gubert non si procedeva ad un trasferimento totale delle competenze dall'ente alle regioni a differenza di quanto avviene per gli Uffici metrici provinciali le cui funzioni vengono in toto trasferite alle Camere di commercio.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) condivide la riformulazione dell'emendamento Marotta 2. Quanto all'emendamento Bonatesta 1 fa notare che la formulazione dello stesso lascerebbe intendere erroneamente che le Camere di commercio sono enti statali. Relativamente poi alle considerazioni del Presidente sul trasferimento del personale alle regioni ed agli enti locali rileva che non concernono il provvedimento in questione visto che per le Camere di commercio potrebbe essere preferibile rinunciare al personale dipendente degli Uffici metrici provinciali.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II centro UPD) ribadisce che non comprende il motivo per cui il personale da trasferire alle regioni e agli enti locali non possa anche colmare lacune create all'interno di altre amministrazioni pubbliche.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) esprime perplessità sul fatto che l'opposizione mentre dichiara la necessità di ridurre la spesa pubblica, fa presente l'opportunità di un aumento della spesa per le amministrazioni periferiche. Fa notare che l'assunzione di nuovo personale rispetto al trasferimento di personale già operante comporterebbe inevitabilmente la necessità della formazione. Conclude osservando che molti membri della Commissione intendono garantire la piena attuazione della legge n. 59 del 1997 e non le resistenze corporative.

Il sottosegretario Gianfranco MORGANDO fa presente che il provvedimento in esame rappresenta uno dei primi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si trasferiscono personale e mezzi finanziari alle regioni e agli enti locali al fine di consentire l'esercizio di funzioni già trasferite con i decreti legislativi. Invita a considerare tale aspetto che è da ritenersi di particolare rilievo.

La Commissione passa a deliberare sugli emendamenti presentati.  
La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 1.



Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Marotta 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone il parere in votazione quale risulta dall'emendamento approvato e dalla riformulazione accolta (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

**Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e approvazione)  
(R050 001, B31<sup>a</sup>, 0001°)

La Commissione prosegue l'esame della relazione rinviato il 20 maggio 1999.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) constatando che la relazione ha recepito molte osservazioni da lui formulate nella seduta del 20 maggio ultimo scorso, ribadisce l'opportunità di considerare nella relazione anche quanto rilevato dalla Commissione nel periodo successivo al 31 marzo 1999. Aggiunge che non reputa opportuno fare riferimento ai poteri di codeterminazione della commissione tecnica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ribadisce infine le considerazioni formulate nella precedente seduta sull'attività di controllo della Commissione e sulla affermazione secondo cui l'attuazione della riforma da parte delle regioni mediante l'adozione delle leggi di attribuzione di funzioni e compiti agli enti locali appare positiva. Conclude dichiarandosi contrario al fatto che la relazione fotografa l'attuazione della riforma amministrativa al 31 marzo 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente, relativamente alla questione della codeterminazione, che nella relazione si riporta il contenuto dell'audizione del consigliere Pajno svolta in Commissione relativamente alla questione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Relativamente poi al tema dell'attuazione regionale del decentramento, fa notare che essa appare positiva visto che molte regioni alla data del 31 marzo, pur non avendo deliberato la relativa legge regionale, risultano procedere all'esame dei relativi progetti.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) fa presente che nella premessa alla relazione si legge chiaramente che la medesima fa riferimento al periodo che va dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Ritenendo condivisibile il fatto che nella relazione venga riportato quanto dichiarato nel corso dell'audizione svolta in Commissione dal consigliere Pajno propone di approvare la relazione anche la fine di fornire la necessaria informazione sull'attività svolta dalla Commissione a cui la stessa Commissione è tenuta ai sensi della legge n. 59.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II centro UPD) fa presente che nella relazione non vengono sufficientemente evidenziati gli inadempimenti del Governo. Visto che la delega contenuta nella legge n. 59 si presta ad interpretazioni restrittive o estensive reputa opportuno chiarire il quadro delle possibilità di intervento ai sensi della legge n. 59 al fine di verificarne successivamente l'attuazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, facendo presente che le considerazioni emerse potranno essere utilizzate ai fini della prossima relazione al Parlamento nella quale si dovrà considerare anche l'attuazione del capo II della legge n. 59 il cui termine di esercizio al Parlamento nella quale si dovrà considerare anche l'attuazione del capo II della legge n. 59 il cui termine di esercizio della delega scade il 31 luglio 1999, pone in votazione la relazione presentata.

La Commissione approva (*vedi allegato 4*).

*La seduta termina alle ore 15,20.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL DEPUTATO PAOLA MANZINI, RELATORE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato;

visti l'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e gli articoli 7, 10, 20 e 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

tenuto conto della necessità di provvedere con urgenza al conferimento alle Camere di commercio, nonché alle modalità di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del personale degli Uffici metrici provinciali;

considerato che la nuova collocazione consentirà di adeguare alle esigenze delle imprese la dotazione di personale e risorse necessaria per l'esercizio delle funzioni trasferite, in base anche alle specificità territoriali;

osservato inoltre che il contratto relativo al comparto delle Camere di commercio ha già previsto alla categoria D nella esemplificazione dei profili quella di ispettore metrico;

rilevato infine che il numero del personale trasferito ammonta a 244 unità e che le risorse assegnate al netto delle entrate ammontano per l'anno 1999 a lire 10.448.624.911,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**EMENDAMENTI**

*Nella premessa, sostituire il terzo capoverso con il seguente:*

«La Commissione ritiene opportuno che al personale attualmente impiegato presso gli Uffici metrici provinciali, al fine di tutelare l'esercizio delle proprie specifiche funzioni, sia garantita la facoltà di opzione per la mobilità verso altro ente statale e non imposto il trasferimento d'ufficio alle camere di commercio».

**1.**

BONATESTA, MAGNALBÒ

*Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«7. Ai sensi della normativa vigente, fermo restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collegato il personale trasferito, al personale stesso è garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata».

**2.**

MAROTTA

ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

## PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato;

visti l'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e gli articoli 7, 10, 20 e 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

tenuto conto della necessità di provvedere con urgenza al conferimento alle Camere di commercio, nonché alle modalità di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del personale degli Uffici metrici provinciali;

considerato che la nuova collocazione consentirà di adeguare alle esigenze delle imprese la dotazione di personale e risorse necessaria per l'esercizio delle funzioni trasferite, in base anche alle specificità territoriali;

osservato inoltre che il contratto relativo al comparto delle Camere di commercio ha già previsto alla categoria D nella esemplificazione dei profili quella di ispettore metrico;

rilevato infine che il numero del personale trasferito ammonta a 244 unità e che le risorse assegnate al netto delle entrate ammontano per l'anno 1999 a lire 10.448.624.911,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

al comma 7 dell'articolo 2 è opportuno, in coerenza con i principi contenuti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, eliminare la specifica delle voci retributive, stabilendo il mantenimento della posizione retributiva maturata.

## ALLEGATO 4

**Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge  
15 marzo 1997, n. 59***Premessa*

Con la presente relazione la Commissione – esercitando la funzione istituzionale riconosciuta dall'articolo 5, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 – torna a fornire, a distanza di sei mesi dalla precedente, un quadro sullo stato di attuazione della legge n. 59.

La relazione, seguendo il metodo già utilizzato, è articolata in quattro parti: 1) la prima relativa allo stato di attuazione del Capo I in merito al decentramento amministrativo; 2) la seconda relativa allo stato di attuazione del Capo II in merito al riordino delle pubbliche amministrazioni; 3) la terza relativa allo stato di attuazione del Capo III sulla semplificazione amministrativa; 4) la quarta relativa all'attività svolta dalla Commissione nell'esercizio della funzione di controllo.

*1) Il decentramento amministrativo*

Completata entro il 31 marzo 1998 la fase di individuazione delle funzioni amministrative conferite attraverso l'emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 della legge n. 59, il processo di decentramento amministrativo prosegue attraverso due ulteriori passaggi: *1a*) la ripartizione delle funzioni a livello regionale; *1b*) il trasferimento dei beni e delle risorse.

*1a) La ripartizione delle funzioni a livello regionale*

In merito all'attuazione regionale dei singoli decreti legislativi emanati ai sensi del Capo I della legge n. 59 si rileva quanto segue:

decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

Al 31 marzo resta immutata la situazione prospettata nella prima relazione. Tutte le regioni a statuto ordinario, fatta eccezione per il Piemonte, hanno adottato la legge regionale per ripartire tra regioni ed enti locali le funzioni conferite dallo Stato con il decreto n. 143. Al Piemonte, unica regione ancora inadempiente, continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo sostitutivo n. 60 del 5 marzo 1998 (*Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1998, n. 72) adottato dal Governo per ripartire provvisoriamente le funzioni trasferite alle regioni che non ave-

vano provveduto ad adottare la relativa legge regionale entro il 5 dicembre 1997, termine prescritto per tale adempimento;

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

Alla data del 31 marzo 1999 solo undici regioni hanno emanato la legge regionale (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto). Alla ripartizione delle funzioni amministrative nelle restanti regioni inadempienti provvedono le disposizioni del decreto legislativo sostitutivo n. 345 del 22 settembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1998, n. 235) emanato dal Governo per le regioni che non risultavano adempienti entro il termine prescritto del 25 giugno 1998;

decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.

Al 31 marzo 1999 risultano pubblicate dodici leggi regionali (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto). Per la Puglia la relativa deliberazione legislativa risulta rinviata dal Commissario di Governo al Consiglio regionale per un nuovo esame. Si applicano, pertanto, alle restanti regioni inadempienti (Calabria e Molise) le disposizioni del decreto legislativo sostitutivo n. 379 del 6 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1998, n. 257) emanato dal Governo per le regioni che non avessero adottato la relativa legge regionale entro il termine prescritto del 9 luglio 1998;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Al 31 marzo 1999 e, quindi, a distanza di un anno dall'emanazione del principale decreto di conferimento di funzioni, lo stato dell'attuazione regionale della riforma risulta assai differenziato.

In alcune regioni si è ritenuto opportuno adottare leggi attuative che comprendano tutte le materie del decreto legislativo: risultano così pubblicate le leggi dell'Abruzzo, della Basilicata, dell'Umbria. Per l'Emilia-Romagna la deliberazione legislativa, sempre di carattere unitario, risulta rinviata dal Commissario di Governo al Consiglio regionale per un nuovo esame.

Hanno peraltro provveduto a dare attuazione al decreto n. 112, con distinte leggi, la Toscana e la Liguria. In relazione a quest'ultima regione risulta rinviata dal Commissario di Governo al Consiglio regionale per un nuovo esame la deliberazione legislativa in materia di territorio, ambiente e infrastrutture.

Infine risultano in corso d'esame i progetti di legge attuativi del decreto n. 112 nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Moli-

se, Piemonte e Veneto. Nessun progetto di legge è stato presentato nelle regioni Campania e Puglia.

Alla ripartizione delle funzioni amministrative nelle regioni che non hanno ancora adottato provvedimenti attuativi provvedono le disposizioni del decreto legislativo sostitutivo del 30 marzo 1999, n. 96 (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1999, n. 90).

#### 1b) *Il trasferimento dei beni e delle risorse*

Per quanto riguarda l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, secondo la scadenza temporale e le modalità stabilite dai singoli decreti legislativi di conferimento delle funzioni, la situazione al 31 marzo 1999, è la seguente:

decreto legislativo 4 gennaio 1997, n. 143, in materia di agricoltura e pesca: emanati i due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 1998 e del 9 ottobre 1998, di cui il primo trasferisce personale dell'ex Ministero per le risorse agricole alle regioni e il secondo regolarizza il trasferimento di quattro dipendenti ministeriali alla regione Marche;

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale: emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 1998 che individua, in via generale, le risorse da trasferire alle regioni nonché le modalità e le procedure di trasferimento;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni: deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di funzioni nel settore fieristico di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), del decreto n. 112 del 1998.

Si registra pertanto un ritardo nella emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse la cui definizione è centrale per il completamento del processo di decentramento. In assenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per il trasferimento delle risorse, il conferimento di funzioni non opera.

In tale quadro il Governo ha ravvisato l'esigenza di creare un gruppo di lavoro per il coordinamento dell'attività intesa a definire tempi e modalità del trasferimento delle risorse, così da affrontare in una sola sede e con unitaria interlocuzione tutte le questioni legate all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È stata così costituita una commissione tecnica formata da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero del Tesoro, delle regioni, province, comuni ed enti locali. Attraverso tale commissione s'intende – come dichiarato dal Consigliere Pajno nel corso di un'audizione informale pres-



so la Commissione – procedere ad una codeterminazione dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In tal modo si intende interloquire, per i singoli ambiti oggetto di trasferimento, da una parte con le amministrazioni statali e dall'altra con i rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali. Si tratterebbe – sempre secondo quanto dichiarato dal Consigliere Pajno – di una scelta strategica che pone la Presidenza del Consiglio e il Ministero del tesoro in una posizione centrale rispetto al sistema operativo delle autonomie da un lato e dell'amministrazione statale dall'altro.

## 2) *La riforma dell'amministrazione centrale*

Il termine di esercizio della delega di cui al Capo II della legge n. 59 in materia di riorganizzazione dell'amministrazione statale, inizialmente previsto per il 31 gennaio 1999, è stato prorogato al 31 luglio 1999 dalla legge 8 marzo 1999, n. 50.

La materia del Capo II è relativa ad uno dei punti nevralgici più delicati e complessi di tutta la riforma amministrativa avviata.

### 2a) *La riforma della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri*

Nell'attuazione della delega relativa al riordino dei ministeri (articolo 11, comma 1, lettera a)) il Governo è chiamato a dare attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla delega nonché agli indirizzi del Parlamento.

Centrale è il tema dell'accorpamento dei ministeri: si tratta di sopprimere alcune strutture ministeriali al fine di razionalizzare le amministrazioni centrali. In questa prospettiva il Governo intende elaborare un decreto legislativo di carattere generale che detta la disciplina organizzativa fondamentale di ciascun dicastero e un altro decreto legislativo che detta la disciplina sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Al di fuori di tale quadro unitario è stato emanato il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante l'istituzione del ministro per i beni e le attività culturali (*Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250). Tale decreto istituisce il ministero per i beni e le attività culturali, procedendo all'unificazione delle competenze in materia di beni culturali, spettacolo e sport, finora ripartite tra il ministero per i beni culturali ed ambientali ed alcuni uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne poi la materia dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dei ministeri che l'articolo 13 della legge n. 59 delega, riconoscendola di competenza regolamentare, risultano emanati i seguenti provvedimenti:

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (*Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1998, n. 150);

il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397 regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della

Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

Risulta peraltro esaminato dal Parlamento ma non ancora emanato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole.

È stato altresì trasmesso al Parlamento lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

## 2b) *Il riordino degli enti pubblici nazionali*

In ordine all'attuazione della delega che prevede – all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) – il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza e delle istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, alla data del 31 marzo 1999 si rilevano i seguenti provvedimenti:

il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia» (*Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1999, n. 7). Con tale decreto viene istituita una società per azioni, denominata Sviluppo Italia con funzioni di promozione di attività produttive con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle aree depresse. Come adempimento si dispone l'emanazione di direttive del presidente del Consiglio dei ministri relative ai criteri per il riordino della società (cui sono peraltro conferite le partecipazioni di società di settore), per l'esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale sociale, per la determinazione dell'ammontare del capitale sociale, per la fissazione del contenuto delle convenzioni da stipulare tra le amministrazioni statali, regionali e locali e la società. È inoltre prevista la presentazione alle Camere di un rapporto annuale sull'attività della società per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Alla data del 31 marzo 1999 risulta pubblicata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla costituzione del capitale e della struttura societaria di AEP'Sviluppo Italia AEP' Spa emanata in data 26 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1999, n. 20);

è in corso di pubblicazione il decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tale decreto si propone di ridefinire le competenze ed i poteri attribuiti agli organi di gestione dalla legge 13 luglio 1966, n. 559 e di predisporre l'istituto alla trasformazione in società per azioni prevista dall'articolo 55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

è in corso di deliberazione in via definitiva il decreto recante la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni.

Sono stati presentati al Parlamento per il prescritto parere lo schema di decreto recante la riforma dell'AIMA – Istituzione Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); lo schema di decreto recante l'istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano.

Occorre peraltro segnalare che – per quanto riguarda i decreti contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge n. 59 del 1997 – è stato pubblicato il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (S.O. n. 18 – *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1999, n. 16) recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 (Scuola nazionale di cinema), 8 gennaio 1988, n. 3 (Dipartimento spettacolo), 29 gennaio 1998, n. 19 (Biennale di Venezia) e n. 20 (INDA), 23 aprile 1998, n. 134 (Enti lirici).

#### 2c) *I meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi*

Non è stato adottato alcun provvedimento in materia di riordino e potenziamento degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni (articolo 11, comma 1, lettera *c*).

#### 2d) *Il riordino del settore della ricerca scientifica*

Per quanto concerne la delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*) relativa al riordino del settore della ricerca scientifica e tecnologica, alla data del 31 marzo 1999 risultano adottati i seguenti provvedimenti:

decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1999, n. 469) recante il riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA. Tale decreto delinea il riordino dell'ente disciplinato dalla legge n. 282 del 1991 quale ente di diritto pubblico operante in autonomia e chiamato a svolgere attività di ricerca e di innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile e a prestare servizi avanzati nei settori dell'energia e dell'ambiente;

decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1999, n. 38) recante il riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il decreto intende assicurare il rilancio definitivo dell'Agenzia in stretto collegamento con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sia in ordine all'attività di programmazione da essa svolta, sia in ordine all'organizzazione interna e alle fonti di finanziamento;

decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il decreto ha come obiettivi sia l'inserimento del Consiglio nazionale delle ricerche nel sistema di programmazione, coordinamento e valutazione della politica nazionale della ricerca delineato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sia

l'innalzamento della qualità dell'attività di ricerca da attuarsi attraverso la semplificazione degli organi direttivi, la riorganizzazione della rete scientifica, la mobilità dei ricercatori ed una maggiore autonomia dei singoli istituti volta anche ad una più intensa collaborazione con le università e con le altre istituzioni della ricerca, a livello nazionale ed internazionale.

#### 2e) *La riforma del pubblico impiego*

L'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativa al settore della disciplina del lavoro pubblico è stata completata entro il 31 ottobre 1998, termine di esercizio della delega così differito dalla legge n. 191 del 1998.

È stato così pubblicato il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1998, n. 261).

#### 3) *La semplificazione amministrativa*

La legge 8 marzo 1999, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56) rappresenta la prima attuazione del disposto dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede la presentazione annuale di un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, per il decentramento normativo e per la compilazione di testi unici legislativi o regolamentari.

La legge n. 50 del 1999 introduce strumenti e procedure finalizzati a rendere più efficace l'attività diretta alla semplificazione procedimentale.

Innovativa è la procedura per l'emanazione dei testi unici: si prevede che il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate dalla stessa legge n. 50.

Al riordino si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante la emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei comprendenti in un unico contesto le disposizioni legislative e regolamentari.

Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa nella redazione dei testi unici il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge n. 50.

#### 4) *L'attività di controllo della Commissione*

Nell'esercizio della funzione di verifica dello stato di attuazione della riforma amministrativa, la Commissione ha in primo luogo richie-

sto ai ministeri una informativa periodica sullo stato della riforma nella sfera di propria competenza, con riferimento non solo agli adempimenti di carattere regolamentare, ma anche agli adempimenti di carattere amministrativo. L'informativa pervenuta riguarda il ministero dell'industria, commercio e artigianato e il ministero dei trasporti. In secondo luogo, la Commissione ha avviato un'indagine conoscitiva dal tema «Gli strumenti di pari opportunità nel processo di riforma della pubblica amministrazione». L'indagine è finalizzata a verificare lo stato di attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 sulle azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale a uomini e donne. Si intende così verificare che il processo di riforma non prescinda da principi quali l'*empowerment*, ossia l'assunzione da parte delle donne di poteri e di responsabilità nelle sedi decisionali e il *mainstreaming* ovvero l'integrazione dal punto di vista di genere in tutte le politiche governative, al fine di realizzare una modernizzazione del sistema che promuova insieme all'efficienza dei servizi forme avanzate di solidarietà e di assunzione di responsabilità da parte della società civile.

Nella prima fase dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha provveduto con l'aiuto dell'Istat ad una prima rilevazione dei dati quantitativi concernenti la presenza delle donne nella pubblica amministrazione ai vari livelli e nei diversi settori, sia sotto il profilo statico, sia sotto il profilo dinamico confrontando, cioè, i dati relativi ai diversi anni del periodo, con particolare riferimento all'andamento delle assunzioni.

In via generale, si evidenzia che la presenza delle donne rimane del tutto marginale, quasi inesistente, nei gradi più alti della carriera, mentre appare consistente e, in qualche caso maggioritaria, nei gradi più bassi. Si nota qualche lieve incremento nelle assunzioni delle donne nei gradi più alti negli ultimi anni, dando luogo ad una correzione tendenziale, sia pure lentissima, dei dati di base.

Così, ad esempio, nel comparto ministeriale, la presenza delle donne nella dirigenza generale è limitata nel 1993 al 5,6 per cento (23 donne su un complesso di 408 di dirigenti generali) e si incrementa lievemente al 7,8 per cento nel 1996. Se si prende in considerazione il dato delle assunzioni, tuttavia peraltro scarse in questi anni, si può segnalare che nel 1996 sono state assunte 2 donne su 5, perciò la percentuale è del 40 per cento; a livello di dirigenza la presenza femminile è calcolata intorno al venti per cento negli anni 1993-1996.

La presenza femminile cresce fortemente, nello stesso comparto, nel personale dei livelli giungendo, ad esempio, al 55,8 per cento nel V livello, al 46,3 per cento nel VI livello, al 48,2 per cento nel VII livello (dati 1996 sostanzialmente conformi ai precedenti), con una presenza complessiva nel totale dei livelli intorno al 45 per cento.

La presenza femminile aumenta, nel caso del personale a *part-time*, superando l'80 per cento, e nel caso del personale temporaneo, sfiorando il 60 per cento.

Nel Servizio sanitario nazionale la percentuale della presenza femminile resta bassa nelle carriere mediche, passando dal 7 per cento circa

per i primari a tempo pieno al 24 per cento circa nel complesso delle carriere mediche (dato costante dal 1993 al 1996); diventa alta nei profili del ruolo sanitario non medico, nei quali supera il 60 per cento e, in alcune qualifiche, anche il 70 per cento.

Nel settore della ricerca, la presenza delle donne sfiora il 30 per cento; nelle assunzioni del 1996 si registra una presenza femminile del 36 per cento, con un aumento consistente rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione.

Relativamente poi alla magistratura si può constatare che il dato generale manifesta una presenza delle donne del tutto minoritaria (intorno al 28 per cento nel 1996); tuttavia nei primi gradi della carriera (uditori, magistrati di tribunale, primi referendari), la presenza femminile appare assai alta, sfiorando, infatti, il 50 per cento.

Diversa la situazione per la carriera diplomatica, dove la presenza femminile è quasi nulla, con un dato intorno all'8 per cento nei primi gradi e lo 0 per cento nei gradi più alti.

Più confortante appare il dato percentuale nella carriera prefettizia, dove la presenza femminile nel 1996 è del 26 per cento circa nel complesso della dirigenza (dato notevolmente più alto rispetto al 1995, intorno al 21 per cento), ma resta tuttavia una presenza bassissima nei gradi più alti della carriera, quale quella dei prefetti ascritti alla dirigenza generale (4 per cento circa).

La presenza delle donne, invece, è altissima nel comparto della scuola, dove si arriva, tra le insegnanti elementari, a superare il 95 per cento; comunque, nel complesso della docenza il dato del 1996 è intorno al 76 per cento.

Nel settore della scuola resta comunque minoritaria la presenza delle donne nell'ambito del personale direttivo: complessivamente il 37 per cento nel 1996 a fronte del 34 per cento nel 1995.

Dai dati della rilevazione è stato confermato il dato corrente secondo cui la percentuale di affidamento delle responsabilità dirigenziali da parte dell'Amministrazione alle donne è ancora bassa. La Commissione intende proseguire nell'indagine così avviata al fine di individuare gli strumenti di pari opportunità da utilizzare nel processo di riforma della pubblica amministrazione.

##### 5) *Considerazioni conclusive*

Alla scadenza del semestre, lo stato di attuazione della riforma, sia in ordine al Capo I della legge n. 59/97 (decentramento), sia in ordine al Capo II (organizzazione dello Stato), presenta aspetti positivi ed elementi di qualche preoccupazione.

Sul Capo I, si riscontra positivamente l'attuazione della riforma da parte delle regioni, mediante l'adozione delle leggi di attribuzione di funzioni e compiti agli enti locali. Quasi tutte le regioni hanno provveduto, operando in maniera tale da rispettare nella sostanza l'orientamento legislativo inteso a un forte decentramento di funzioni e compiti ai poteri locali, in conformità al principio di sussidiarietà. Su questo punto,

si registra un significativo mutamento di tendenza rispetto all'orientamento precedentemente seguito dalla gran parte delle regioni, inteso piuttosto a rafforzare il governo regionale centrale, che a delegare parti significative dell'amministrazione a livello locale.

Si segnala altresì il fatto, anch'esso significativo ed innovativo, che le leggi regionali individuano, in asse con le disposizioni legislative nazionali (articolo 3 della legge 59/97, articolo 3 del decreto legislativo 112/98 e legge 142/90), la dimensione ottimale del governo locale sotto il profilo territoriale e demografico, come quella nell'ambito della quale i Comuni sono tenuti ad associarsi, al fine di esercitare funzioni e compiti nuovi che richiedano una determinata capacità di governo.

Su quest'ultimo punto, si deve tuttavia registrare il fatto che il processo associativo a livello comunale è ancora molto indietro, e ha una qualche consistenza soltanto nelle aree montane. Conseguentemente, l'attuazione piena della riforma sul versante regionale necessita di una forte spinta all'associazionismo comunale, per la quale la Commissione auspica sia l'impegno delle forze politiche operanti a livello locale, sia una piena presa di coscienza del problema da parte delle associazioni di categoria degli enti locali, anche per la individuazione degli strumenti e dei metodi necessari. I piccoli comuni, la cui autonomia e la cui capacità di governo il processo di riforma intende valorizzare appieno, hanno bisogno di ausilio sul piano tecnico e giuridico-amministrativo, per essere in condizioni di affrontare il nuovo processo organizzativo con la massima consapevolezza.

Sul versante dell'attività di governo, si registra, in ordine all'attuazione del Capo I della legge, una situazione di stallo in ordine all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse agli enti locali, strumento questo preliminare rispetto al trasferimento delle funzioni e dei compiti (articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 112/98).

Invero, nel corso del semestre, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri trasmessi all'esame della Commissione sono pochissimi, come si è visto; e in alcuni settori, come quello dell'agricoltura, nei quali però da tempo è in corso di elaborazione il decreto di trasferimento, sono emerse difficoltà e resistenze di vario ordine e provenienza, che ne rendono assai difficile la conclusione.

Su questo punto, la Commissione più volte ha manifestato al Governo le sue preoccupazioni e ha chiesto allo stesso un più deciso impegno nel processo di definizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso tempi e secondo modalità ragionevoli, accettate da tutte le parti coinvolte, ivi comprese ovviamente le regioni.

A tal proposito la Commissione auspica che la costituzione del gruppo di lavoro di cui detto possa rappresentare un significativo passo avanti nell'attuazione di tale aspetto della riforma amministrativa.

Sull'attuazione del Capo II, la Commissione registra la riforma di molti e importanti enti pubblici nazionali, operanti in settori chiave per il futuro del Paese, quali la ricerca e lo sviluppo economico; provvedimenti adottati in questi mesi da parte del Governo con il contributo decisivo della Commissione stessa. Attraverso questi testi, la struttura dei

diversi enti esce fortemente razionalizzata, modernizzata, semplificata, in perfetta linea con l'impostazione dei principi della legge di riforma.

Relativamente alla riforma della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, cioè dell'apparato centrale dello Stato, la Commissione è in attesa dei relativi provvedimenti che dovranno essere emanati entro il 31 luglio 1999, termine per l'esercizio della delega così prorogato dalla legge 8 marzo 1999, n. 50.

La Commissione più volte ha rappresentato al Governo l'esigenza di procedere a questo fondamentale adempimento nei termini previsti, anche tenendo conto che il Parlamento dovrà esaminare attentamente le proposte nei tempi e con gli approfondimenti dovuti. E ha ribadito altresì l'esigenza, più volte rappresentata in passato, che l'operazione di riforma della Presidenza e dei Ministeri vada iscritta in un quadro legislativo unitario che contenga i principi di organizzazione generalmente applicabili, individuando le strutture organizzative fondamentali e le loro missioni, e lasciando il resto alla disciplina della fonte regolamentare secondo i principi di delegificazione affermati dalla legge di riforma.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale**  
**ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Antonio MARZANO

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL  
REGOLAMENTO DELLA CAMERA, DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO PER IL  
TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PROF. PIERO DI-  
NO GIARDA E PROF. GIORGIO MACCIOTTA, SULLO STATO DI ATTUAZIO-  
NE DELLA RIFORMA DI CUI ALLA LEGGE 3 APRILE 1997, N. 94  
(R046 002, B30<sup>a</sup>, 0001°)*

Il Presidente Antonio MARZANO svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione ricordando che si tratta del seguito dell'audizione, svolta il 12 maggio 1999, dei Sottosegretari di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica, prof. Piero Dino Giarda e prof. Giorgio Macciotta, i quali sono accompagnati dal dottor Roberto Mazzotta, funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

I Sottosegretari di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica prof. Piero Dino GIARDA e prof. Giorgio MACCIOTTA forniscono elementi integrativi sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono quindi quesiti e richieste di chiarimenti i senatori Giovanni FERRANTE e Michele FIGURELLI, ai quali replica il sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica prof. Giorgio MACCIOTTA.

Il Presidente Antonio MARZANO dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 19,30.*

**Comunicazioni del Presidente**

Il presidente CIRAMI informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha stabilito, nella riunione del 27 maggio 1999, che la Commissione proceda all'audizione dell'avvocato Mario Casella nella seduta fissata per martedì 15 giugno 1999, alle ore 11.

**Seguito dell'esame della relazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 2 marzo 1998, n. 33, sui lavori svolti**

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Audizione del dottor Cesare Geronzi**  
(A010 000, B33ª, 0001°) (R033 004, B33ª, 0001°)

Il PRESIDENTE ricorda che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7, della legge 2 marzo 1998, n. 33, e che è attivato il circuito audiovisivo interno. Avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, la Commissione procederà in forma riservata.

Su invito del PRESIDENTE il dottor GERONZI svolge un intervento introduttivo sul ruolo da lui svolto nella vicende Federconsorzi.

Intervengono ripetutamente per svolgere alcune considerazioni e porre domande i deputati Gaetano VENETO, MANCUSO, ALOI,

CHIUSOLI, OCCHIONERO e i senatori DE CAROLIS, MAGNALBÒ, PREDA e BORTOLOTTI e il presidente CIRAMI.

Replica ai quesiti formulati il dottor GERONZI.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento al dottor Geronzi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 2 giugno 1999, alle ore 19,30, per procedere all'audizione del dottor Gianmario Roveraro.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**139<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore LUBRANO DI RICCO, che propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(4046) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

La relatrice PASQUALI, ricordato il contenuto del decreto-legge in titolo, propone alla Sottocommissione l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri  
(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PASTORE, che propone la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti al disegno di legge in titolo. Propone invece un parere contrario sull'emendamento 51.0.5 trattandosi di previsione limitativa della libertà di stampa, in evidente contrasto con i principi fissati nell'articolo 21 della Costituzione. Propone altresì un parere contrario sugli emendamenti 56.0.6, 56.0.7, 56.0.8, 56.0.9, 56.0.10, 56.0.11, 56.0.12, 56.0.13, 56.0.14 e 56.0.15, che prevedono l'assunzione del personale alle dipendenze Ministero di grazia e giustizia in deroga alle procedure ordinarie, contraddicendo il principio fissato nel terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione.

Dopo interventi del senatore ANDREOLLI e del presidente VILLONE, che concordano con i rilievi mossi dal relatore, la Sottocommissione conviene con la proposta avanzata dal relatore Pastore.

**(3464) Nuove norme sulla rappresentanza militare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa  
(Parere su emendamenti alla 4ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore ANDREOLLI: egli propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo rilevando, con riferimento all'emendamento 7.3, la inopportunità di attribuire un valore positivo alla mancata espressione del parere ivi previsto.

Concorda la Sottocommissione.

**(2223) VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e Homo Aeserniensis di Isernia-La Pineta**  
(Parere alla 7ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore LUBRANO DI RICCO, che si sofferma sul contenuto del provvedimento in esame.

Intervengono quindi il presidente VILLONE e i senatori PASTORE e MAGNALBÒ, che segnalano la opportunità di verificare se sia necessario ricorrere allo strumento legislativo per procedere all'istituzione di un museo nazionale e di una nuova sovrintendenza.

Il presidente VILLONE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo per consentire al relatore di approfondire le questioni emerse nel corso del dibattito.

Concorda la Sottocommissione.

**(3974) BISCARDI ed altri. - Interventi straordinari nel settore dei beni culturali**

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, ricordato il contenuto degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, rilevando il carattere non normativo di molte delle modifiche proposte e la loro incoerenza all'impianto del provvedimento, che definisce forme di intervento generale e demanda all'amministrazione l'individuazione delle singole misure da adottare. Per queste ragioni propone la formulazione di un parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 2.7 e 2.10. Propone un parere contrario anche sull'emendamento 3.4, che prevede l'immissione di personale negli organici della pubblica amministrazione in deroga alle procedure ordinarie, contraddicendo il principio fissato nel terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione.

Intervengono quindi il presidente VILLONE, nonché i senatori PASTORE e ANDREOLLI, che dichiarano di condividere i rilievi formulati dal relatore.

La Sottocommissione concorda con la proposta avanzata dal relatore.

**(4012) TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale**

(Parere alla 7ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore ANDREOLLI, che si sofferma sul contenuto del disegno di legge in titolo.

Intervengono quindi il senatore PASTORE, che segnala la opportunità di acquisire ulteriori elementi informativi, e il presidente VILLONE, che sottolinea la delicatezza della materia oggetto dell'iniziativa in titolo e chiede la rimessione dell'esame alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

**(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale**

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo condizionato)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PINGGERA che, ricordato il contenuto del provvedimento in titolo, propone la formulazione

di un parere non ostativo, a condizione che siano fatte salve le competenze normative primarie attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Concorda la Sottocommissione.

**(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore**

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore PASTORE, dopo aver ricordato il contenuto del disegno di legge in titolo, si sofferma sugli emendamenti e relativi subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, proponendo la formulazione di un parere non ostativo, rilevando, con riferimento all'emendamento 6.101, la opportunità di chiarire che la tipologia dei rapporti di lavoro oggetto della disciplina in esame deve trovare riscontro nelle modalità concrete di svolgimento e attuazione; rileva inoltre l'imperfetta formulazione del primo comma di tale emendamento, nella parte in cui fissa un termine inapplicabile per le cooperative non ancora costituite.

Dopo un intervento del senatore PELLEGRINO, che chiede se sia ammessa dalla disciplina in esame la possibilità di soci non lavoratori delle cooperative, a cui replicano il relatore PASTORE e il presidente VILLONE rilevando la sufficiente chiarezza della disciplina in tal senso, la Sottocommissione concorda con la proposta avanzata dal relatore.

**(3963) Deputati SCALIA ed altri. – Modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 13ª Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PINGGERA, che propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Intervengono quindi il senatore PELLEGRINO ed il presidente VILLONE, che chiariscono che l'intento essenziale della disciplina in esame è quello di fissare entro il 31 dicembre 1999 il termine entro il quale la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti dovrà riferire al Parlamento sull'attività svolta.

La Sottocommissione concorda con la proposta avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

**200<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettante al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge, d'iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame del disegno di legge sospeso il 18 maggio.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 18 maggio, ha rinviato l'esame del disegno di legge in titolo al fine di acquisire un aggiornamento della relazione tecnica.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra la relazione tecnica relativa al testo approvato dalla Camera, evidenziando che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati soppressi alcuni articoli che comportavano maggiori oneri, senza adeguare la relativa copertura; la relazione governativa aggiorna quindi la valutazione del testo in base a tali presupposti e le stime dei restanti articoli. Dal provvedimento deriva, quindi, un onere pari a 13.921 milioni per l'anno 1999 e 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000: ritiene debba essere, quindi adeguata



la clausola di copertura, ponendo l'onere a carico del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 57 di copertura sia riformulato al fine di indicare un onere corrispondente a quello indicato dal rappresentante del Governo, ponendolo a carico del Fondo speciale, accantonamento del Ministero di grazia e giustizia.

**(4021) Conversione in legge del decreto legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso il 25 maggio.

Il relatore MORANDO fa presente che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del disegno di legge in titolo poiché l'accantonamento del Tesoro, utilizzato per la copertura del provvedimento, risultava integralmente prenotato da disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare; nel rilevare che l'adeguamento della clausola di copertura del disegno di legge in materia di contenzioso civile, consente di esprimere anche il parere sul decreto-legge in esame, evidenzia che non sembrano risolti i rilievi formulati in relazione alla quantificazione dell'articolo 1. Propone, quindi, di esprimere parere contrario su tale articolo e di nulla osta sui restanti articoli.

La Sottocommissione, con il voto contrario del senatore Moro, accoglie la proposta del relatore.

**(2793-ter-A) Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del testo approvato dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> per il riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. In relazione al testo, segnala che, con riferimento all'articolo 3, sono state approvate – pur con il parere contrario della Sottocommissione, ma previo inserimento di una clausola di invarianza degli oneri, da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche – riformulazioni delle lettere a), c) e d), più onerose rispetto al testo iniziale: occorre valutare se tale clausola garantisce che dall'esercizio delle deleghe non derivino effetti

finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che non necessariamente la riduzione di pianta organica coincide con una riduzione effettiva di spesa. Sembra, inoltre, opportuno estendere la clausola di salvaguardia esplicitata all'articolo 5, comma 3, anche al regolamento di cui all'articolo 4.

Sono stati trasmessi degli emendamenti tra i quali sembrano comportare oneri non quantificati e non coperti gli emendamenti 1.571, 1.578, 1.579, 1.580, 1.583, 1.584, 3.533, 5.500, 5.504 e 5.507. Gli emendamenti 1.550, 1.595, 1.597, 2.501, 2.514, 2.518, 2.519, 2.520, 3.521, 3.528, 3.532, 3.534, 3.0.500, 3.0.501, 3.0.502, 3.0.503, 3.0.504, 3.0.505, 3.0.506 e 3.0.507 sono identici ad emendamenti su cui la Sottocommissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre gli emendamenti 2.512 e 2.515 sono identici ad emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario. Gli emendamenti 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 6.519 e 1.0.500 sono identici ad emendamenti su cui la Sottocommissione ha già espresso parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: i testi riproposti all'Assemblea non recepiscono pertanto la condizione. Sarebbe opportuno acquisire elementi dal Tesoro sugli effetti finanziari degli emendamenti 1.558 (che estende il riordino di cui alla delega ad altri ruoli per i quali non sono applicabili i criteri previsti dalla delega stessa), 1.563 e 1.564 (che forniscono entrambi un ulteriore strumento di riordino, prevedendosi tuttavia nell'emendamento 1.563 una copertura finanziaria a carico dell'accantonamento di parte corrente del Tesoro), 1.598, 1.599 (che dettano ulteriori criteri di delega che sembrano in sé onerosi), 1.601, 1.607, 2.506, 2.521, 3.509, 3.510 (identico agli emendamenti 3.511, 3.512, 3.513 e 3.514), 3.0.508, 8.0.501 (identico agli emendamenti 8.0.502 e 8.0.503) e 1.800. Sarebbe altresì necessario che il Tesoro confermasse la quantificazione proposta nella seconda parte dell'emendamento 1.596, identico nella prima parte ad un testo su cui la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, infine, gli emendamenti 6.524 e 6.525, per i quali sarebbe necessario l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver precisato che la formulazione delle lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'articolo 3 sono idonee a garantire che dall'esercizio della delega non derivino effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato, ritiene che si possa prevedere che gli schemi di decreti legislativi siano esaminati dalle Commissioni parlamentari competenti anche in relazione agli aspetti di natura finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, dopo aver confermato i pareri su quelli già esaminati dalla Sottocommissione, esprime avviso contrario su tutti gli altri emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione che sugli emendamenti 8.0.501, 8.0.502 e 8.0.503, in relazione ai quali non ha rilievi da formulare; concorda, inoltre, con l'osservazione relativa agli emendamenti 6.524 e 6.525.

Il senatore AZZOLLINI, nel sollecitare ulteriori indicazioni in ordine all'avviso contrario formulato sugli emendamenti 1.558, 1.563, 1.564

e 2.506, ritiene, in particolare per quanto riguarda l'emendamento 1.558, che la presenza di una clausola di invarianza degli oneri consentirebbe di formulare parere di nulla osta.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma l'avviso contrario sull'emendamento 1.558 e 2.506, in quanto da essi deriverebbero effetti di trascinarsi con rilevanti conseguenze finanziarie.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di salvaguardia dell'articolo 5, comma 3, sia estesa anche ai regolamenti di cui all'articolo 4 e che i pareri sugli schemi di decreto legislativo siano estesi anche alle conseguenze di carattere finanziario. Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.596, 1.571, 1.578, 1.579, 1.580, 1.583, 1.584, 3.533, 5.500, 5.504, 5.507, 1.550, 1.595, 1.597, 2.501, 2.514, 2.518, 2.519, 2.520, 3.521, 3.528, 3.532, 3.534, 3.0.500, 3.0.501, 3.0.502, 3.0.503, 3.0.504, 3.0.505, 3.0.506, 3.0.507, 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 6.519, 1.0.500, 1.558, 1.563, 1.564, 1.598, 1.599, 1.601, 1.607, 2.506, 2.521, 3.509, 3.510, 3.511, 3.512, 3.513, 3.514, 3.0.508 e 1.800, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 2.512 e 2.515 per i quali il parere è contrario. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 6.524 e 6.525 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

**(3116 e 3294-A) Emendamenti al disegno di legge: GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale**

**(3294) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica Amministrazione**

(Parere all'Assemblea: rinvio dell'esame)

Su richiesta del rappresentante del Governo, la Sottocommissione rinvia l'esame del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1999

#### **87<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite:*

**(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 14*

*Autorizzazioni a procedere ai sensi  
dell'articolo 68, commi 2 e 3, della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello (*Doc. IV, n. 4*).

---

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)  
(7<sup>a</sup> - Istruzione)**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 8,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali (424).
- MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1207).

- MARINI ed altri. - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2082).
- ZANOLETTI ed altri. - Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2332).
- MONTELEONE. - Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi (3037).
- TAPPARO ed altri. - Norme in materia di minoranze linguistiche (3426).

## **COMMISSIONE 5<sup>a</sup>**

**(5<sup>a</sup> - Bilancio)**

**Seduta congiunta con la**

**V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)  
della Camera dei deputati**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 20*

*Procedure informative*

- Comunicazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sugli indirizzi programmatici del proprio Dicastero.

---

## **COMMISSIONE 6<sup>a</sup>**

**(6<sup>a</sup> - Finanza)**

**Seduta congiunta con la**

**VI Commissione permanente (Finanze)  
della Camera dei deputati**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 14,30*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, sulla pressione fiscale relativa ai redditi da pensione:

- audizione dei rappresentanti della CONFINDUSTRIA

- audizione dei rappresentanti della CONFCOMMERCIO
  - audizione dei rappresentanti della CNA, CLAAI, CASA, CONFARTIGIANATO
  - audizione dei rappresentanti della CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
  - audizione dei rappresentanti della CONFESERCENTI
  - audizione del Ministro delle finanze
  - audizione del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale.
- 

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 15*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico (4065).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*) (1388-ter).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).



- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
  - COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
  - BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
  - FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
  - PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
  - DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
  - MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
  - LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
  - PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
  - PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
  - CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
  - PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
  - TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
  - MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
  - e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.
- V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- e della petizione n. 36 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

XI. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII*, n. 50).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992,

n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 8,30, 15 e 20,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).

- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).

- FASSONE ed altri. – Integrazione dell’articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell’articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell’articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l’acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell’articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell’articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell’articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

## VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
  - PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
  - Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
  - TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
  - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
  - SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
  - SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
  - MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
  - Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
  - Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (4038).
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 14,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma (3729).

*Procedure informative*

Comunicazioni del sottosegretario di Stato Serri sui punti di crisi del Corno d’Africa.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell’indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell’ambito della missione ONU «Restore Hope».

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di A/R SM Marina n. 30/99 relativo all’ammodernamento e al potenziamento della componente dei «mezzi corazzati» del Raggruppamento Anfibio San Marco (GRUPANF) della Marina militare (n. 441).
- Programma pluriennale di A/R SM Marina n. 035/99 relativo al «Progetto di ammodernamento del dispositivo di sorveglianza costiera, sviluppo e realizzazione del primo sistema prototipico» (n. 443).



*Affare assegnato*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (3495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 311 ad esso attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673).

*In sede deliberante*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. – Norme per il riordino della sanità militare (40).
  - DOLAZZA. – Riordino della Sanità militare (1591).
  - MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
  - Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato (2287-octies) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
  - DIANA Lorenzo. – Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (2805).
  - e del voto regionale n. 93 attinente ai suddetti disegni di legge.
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
  - Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 440).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
  - Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).
  - Schema di decreto ministeriale relativo alla istituzione dell'Università di Foggia (n. 466).

*Affare assegnato*

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:
- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
  - Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore della attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione dei disegni di legge:
  - ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia

di Roma (3136-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).
- BISCARDI ed altri. - Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (3974).

III. Esame del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale (4012).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato MARTINI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile (3500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta concernente: «Linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agricoltura italiana» (n. 464).

*Procedure informative*

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile in merito alla recrudescenza di fenomeni di criminalità nelle campagne.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DENTAMARO ed altri. – Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava (3946).
- SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo (3951).
- SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani (3972) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999*).
- BUCCIERO ed altri. – Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo (4019).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano (n. 106).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strategie industriali della FIAT Auto: audizione dei rappresentanti della FIAT Auto.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 15*

*Affari assegnati*

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. – Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).

- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000» (n. 452).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).

- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
  - CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
  - TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
  - SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
  - LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
  - TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 14,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (4046) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Deputati SCALIA ed altri. - Modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (3963) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese: seguito della discussione di proposte di documento conclusivo.

---



## COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 2 giugno 1999, ore 20,30

*In sede referente*

### I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

---

## **GIUNTA** **per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 8,30*

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MACERATINI ed altri - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).

- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. – Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

*Osservazioni e proposte su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo, recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (n. 448).
- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 453).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in attuazione della direttiva 96/70/CE (n. 454).
- Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 457).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (n. 459).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 13,30*

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonchè per la regolarizzazione contributiva in agricoltura (C. 6069).

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato:

- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del distretto autonomo di Roma (S. 3986).

- DENTAMARO ed altri. - Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica jugoslava (S. 3946).
- SPECCHIA. - Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo (S. 3951).
- SPECCHIA. - Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani (S. 3972).

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati

- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 13,30*

- Audizione della dottoressa Loredana Musmeci, ricercatore dell'Istituto superiore di sanità.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in materia di riforma fiscale ai sensi  
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in ordine all'attuazione**  
**della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul dissesto della Federazione italiana**  
**dei consorzi agrari**

*Mercoledì 2 giugno 1999, ore 19,30*

Audizione del dottor Gianmario Roveraro.

---



